

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

536° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri	» 19
4 ^a - Difesa	» 28
5 ^a - Bilancio	» 40
6 ^a - Finanze e tesoro	» 56
7 ^a - Istruzione	» 65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 79
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 86
10 ^a - Industria	» 92
11 ^a - Lavoro	» 98
12 ^a - Igiene e sanità	» 104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 107

Commissioni speciali

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL	Pag. 112
---	----------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 122
Interventi nel Mezzogiorno	» 114
Mafia	» 123
Terrorismo in Italia	» 124
Territori colpiti da terremoti	» 128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 130
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 135
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 137
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri	» 138

CONVOCAZIONI	Pag. 139
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

266^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari e il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio.

Il senatore GALEOTTI si sofferma sui diversi regimi previsti per l'entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento. Mentre per le amministrazioni statali si richiederanno necessariamente ulteriori norme di attuazione e di coordinamento per la cui adozione non sono previsti termini precisi, l'articolo 29 prescrive che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. Per le regioni a statuto ordinario, invece, è stabilito, dal medesimo articolo, che esse regolino la materia nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge; fino a quando esse non avranno legiferato si applicheranno (con decorrenza immediata) tutte le disposizioni della legge medesima, senza distinzione fra norme di principio e norme di dettaglio. Ciò provocherà indubbe difficoltà per le regioni a statuto ordinario; di conseguenza appare opportuno, secondo il senatore Galeotti, introdurre anche per esse un termine per l'adozione della legislazione di adeguamento. Si avverte anche la necessità di chiarire in modo più preciso la natura di norma di principio ovvero di dettaglio delle varie disposizioni, non rimettendo tale valutazione all'interpretazione caso per caso, con la conseguenza di provocare un contenzioso costituzionale. Anche per le amministrazioni statali sarebbe opportuno introdurre un termine

preciso per l'adozione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento in modo da evitare il rischio che i principi più innovativi della legge rimangano di fatto elusi.

In questo senso il senatore Galeotti preannuncia la presentazione di emendamenti nel corso della discussione degli articoli.

Il senatore PASQUINO giudica importante e ricco di innovazioni il disegno di legge, riguardo al quale reputa superfluo soffermarsi sui profili di carattere generale; confermata la sostanziale adesione ai principi che caratterizzano il provvedimento, auspica pertanto un rapido passaggio all'esame dei singoli articoli, durante il quale sarà opportuno concentrare l'attenzione soprattutto sugli aspetti relativi al regime delle responsabilità, ai tempi del procedimento e alle relative norme sanzionatorie. Occorrerà inoltre tener conto delle osservazioni che verranno formulate da parte della Commissione per le questioni regionali con riferimento alle problematiche sottolineate dal senatore Galeotti.

Il presidente ELIA rileva che l'articolo 29 del disegno di legge suscita qualche perplessità, in quanto i principi generali dell'ordinamento dovrebbero vincolare sin d'ora anche la legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e non caratterizzarsi come limite alla legislazione delle sole regioni ordinarie. Fra l'altro, vi è una certa improprietà di linguaggio, in quanto i principi generali dell'ordinamento limitano (secondo gli statuti approvati con legge costituzionale) la competenza esclusiva delle regioni speciali, mentre le norme fondamentali delle singole materie costituiscono (secondo l'articolo 117 della Costituzione) il limite della competenza legislativa concorrente: il testo dell'articolo 29 sembra, invece, riferire il limite dei principi generali dell'ordinamento alle regioni ordinarie e quello delle norme fondamentali alle regioni speciali e alle province autonome. Anche il diverso regime di entrata in vigore previsto per le regioni speciali da un lato e quelle ordinarie dall'altro introduce una differenziazione non razionalmente fondata.

È necessaria quindi una attenta riflessione su questi punti.

Il senatore PASQUINO ricorda, in proposito, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali si è orientata nel senso di proporre l'eliminazione della diversità di trattamento, circa l'entrata in vigore delle disposizioni considerate, tra le regioni speciali e quelle ordinarie.

Il senatore PONTONE rileva che le osservazioni sulla formulazione dell'articolo 29 rivestono notevole importanza e che, indipendentemente dal parere che potrà intervenire da parte della Commissione per le questioni regionali, sarebbe opportuno trasferirle in un apposito emendamento.

Il senatore ACONE, replicando agli intervenuti, condivide alcune perplessità, quali quelle manifestate dal senatore Maffioletti nella scorsa seduta, in merito all'opportunità di chiarire l'ambito della delegazio-

ne introdotta dagli articoli 19 e 20 del provvedimento: in proposito si riserva di intervenire nel corso dell'esame degli articoli, anche con riguardo alla possibilità di prevedere una vera e propria delega al Governo, che comporterebbe tuttavia il trasferimento del disegno di legge dalla sede deliberante a quella referente. Per quanto concerne l'articolo 29, il relatore ritiene che, dopo avere acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e con l'assenso del Governo, potranno essere introdotte eventuali modifiche per evitare una disparità di regolamentazione.

In generale, il relatore sottolinea l'apprezzamento condiviso da tutte le parti politiche per le innovazioni contenute nel provvedimento, che, nel determinare le regole dell'attività amministrativa, crea in capo al soggetto privato nuove situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione, le quali ricevono tutela anche in una fase pregiudizionale.

Il ministro GASPARI, intervenendo anche egli in sede di replica, conferma la disponibilità del Governo a ricercare possibili soluzioni che rendano maggiormente snelle le procedure amministrative.

Condivide l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione delle disposizioni alle regioni e in generale agli enti locali.

Ribadisce, conclusivamente, che il provvedimento è finalizzato ad una migliore tutela del cittadino e quindi contribuisce ad una più concreta attuazione dei principi democratici.

Il presidente ELIA, dopo aver dichiarata conclusa la discussione generale, fa presente l'opportunità di porre particolare attenzione ai rapporti fra le disposizioni del disegno di legge e quelle della legislazione attualmente in vigore - con riferimento in particolare alla nuova legge sulle autonomie locali - in modo da evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (2017)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente ELIA comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per la giornata di martedì 24 luglio, in modo da poter definire il provvedimento nel corso della stessa settimana. Ricorda poi che dovrà essere chiarita, attraverso opportune modifiche, la questione circa il potere presidenziale di adottare gli atti di nomina dei magistrati, se esso cioè appartenga al Capo dello Stato sulla base dell'articolo 87 della Costituzione o se invece sia riferibile allo stesso in qualità di Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Preannuncia infine la presentazione di appositi emendamenti rivolti ad evitare per quanto possibile modifiche al regime formale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, previsto dalla legge n. 400 del 1988.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge d'iniziativa popolare: Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (atto n. 873 della IX legislatura) (1)

Pasquino ed altri: Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135)

Pecchioli ed altri: Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore MAZZOLA illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto. Esso si compone di due articoli: il primo è volto a modificare l'articolo 204 del codice di procedura penale, disponendo che non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 del codice stesso fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 è sostanzialmente integrativo delle prescrizioni previste dall'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si stabilisce infatti che il Presidente del Consiglio dei Ministri, quando il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto non concerne il reato per cui si procede, ne dà comunicazione al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza, di cui all'articolo 16 della legge 24 ottobre 1987, n. 801, indicando i motivi della estraneità. La comunicazione è notificata al giudice del procedimento.

Il senatore Mazzola ritiene che il testo elaborato rispetti le scelte indicate dal codice di procedura penale e dalle norme di attuazione, relativamente alle competenze in materia di segreto di Stato e ne auspica l'approvazione da parte della Commissione, previa l'acquisizione del parere della Commissione giustizia.

Dopo un breve intervento del senatore PONTONE (ritiene preferibile l'espressione «indicandone i motivi» rispetto a quella «indicando i motivi dell'estraneità») ha la parola il senatore MAFFIOLETTI, ad avviso del quale, per evitare un eventuale conflitto tra giudice ed organi parlamentari, è opportuno prevedere, all'articolo 2, ultima parte, che la comunicazione sia «contestualmente» notificata al giudice del procedimento.

Il sottosegretario RUFFINO esprime un dubbio, cui risponde il relatore MAZZOLA, chiarendo che il termine previsto dall'articolo 66, comma 2, ultima parte, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, rimane comunque in vigore.

Il presidente ELIA precisa a sua volta che l'*iter* di formazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme di attuazione dimostra una sostanziale coerenza nella posizione assunta dalla Commissione parlamentare appositamente costituita, in relazione alla materia in discussione. In un primo tempo infatti la Commissione stessa aveva previsto l'introduzione di un articolo 202-*bis*, il quale al comma 2 prevedeva la possibilità di un conflitto di attribuzioni tra il giudice e l'autorità di Governo da promuovere entro un termine breve. Su questa norma non si erano riscontrati contrasti tra le forze politiche, ma il Governo non ha raccolto questo suggerimento per cui la formulazione attuale dell'articolo 204 del codice ne prescinde. La stessa Commissione parlamentare, nel corso dell'esame delle norme di attuazione, aveva poi espresso un parere conforme sul vigente testo dell'articolo 66 delle norme stesse, da ritenere, in relazione alla normativa in esame, chiaramente presupposto. A suo avviso comunque la previsione esplicita di un conflitto di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria ed il Governo sembrava quasi stimolare i conflitti stessi, il cui potere di sollevazione deriva in ogni caso dalla disciplina generale (articolo 39 della legge n. 87 del 1953).

Il senatore MAFFIOLETTI insiste tuttavia affinché si preveda, all'articolo 2, che la comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri sia contestualmente notificata al giudice del procedimento.

Il presidente ELIA suggerisce anch'egli di integrare la formula usata dall'articolo 2, specificando che si tratta del segreto «di Stato», in quanto questo è l'unico opponibile dal Presidente del Consiglio. Avverte poi di aver ricevuto assicurazioni dal presidente Covi secondo cui la Commissione giustizia esprimerà il proprio parere nel corso del pomeriggio. Propone quindi l'invio alla Commissione giustizia del testo così come modificato alla luce del dibattito svolto nel corso della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

267^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il ministro di grazia e giustizia Vassalli e il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore ACQUARONE, il quale si sofferma sui precedenti storici e sull'evoluzione della dottrina in materia di procedimento amministrativo. Tramontate le teorie di origine pandettistica che focalizzavano l'intero diritto amministrativo sul concetto di atto amministrativo, che veniva ricostruito prendendo a modello il negozio giuridico privato, nel secondo dopoguerra è stata prestata maggiore attenzione alla fase preparatoria del provvedimento amministrativo, anche in relazione alla mutata nozione della discrezionalità amministrativa intesa non più come potere, bensì come limite all'attività della pubblica amministrazione. La disciplina del procedimento rappresenta quindi lo svolgimento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, consentendo di conciliare gli aspetti relativi alla garanzia delle posizioni soggettive del privato con quelli attinenti all'efficienza dell'azione amministrativa. In questo senso è opportuno definire la normativa sul procedimento in via preliminare rispetto a quella sul processo amministrativo.

Il disegno di legge muove da una concezione in definitiva «pessimistica», giacché gli ispiratori principali della normativa, da Giannini a Nigro, ritenevano impossibile, di fronte all'arretratezza della pubblica amministrazione italiana, varare una legge generale sull'attività amministrativa, come è stato fatto nell'ordinamento tedesco e come era stato in passato proposto da Lucifredi che, nel corso di ben sette legislature consecutive, a vario titolo, aveva presentato o aveva collaborato a formulare iniziative legislative al riguardo. Il disegno di legge quindi, mentre detta una disciplina organica in materia di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, indica, in relazione al procedimento amministrativo, soltanto alcune linee di tendenza, formulando principi che necessitano di specificazione da parte delle singole amministrazioni. Pur con questi limiti, esso appare complessivamente positivo, non solo perché introduce finalmente una regolamentazione di carattere generale, ma anche perché tiene sufficientemente conto della progressiva estensione dei principi del procedimento anche alle attività amministrative di carattere organizzatorio. È ben delineata, in particolare, la finalità del procedimento, che deve essere rivolto al coordinamento della pluralità di figure soggettive coinvolte e all'acquisizione più ampia possibile degli elementi di fatto e di diritto necessari all'emanazione di una decisione corretta.

Particolarmente opportune, secondo il senatore Acquarone, sono le disposizioni in materia di termini per la conclusione del procedimento, che ribadiscono la funzione della discrezionalità come limite all'attività amministrativa. Anche l'obbligo di motivazione è sufficientemente precisato, nè sono del tutto condivisibili le perplessità del relatore circa l'esclusione di tale obbligo per gli atti a contenuto generale: in realtà

per tali atti (il cui esempio paradigmatico è rappresentato dalle circolari) la motivazione è *in re ipsa*. Le norme relative alla partecipazione al procedimento consentono di identificare i soggetti portatori di interesse e ciò si riflette sulla disciplina del processo amministrativo, contribuendo all'individualizzazione degli interessi diffusi. Appare, invece, collocata in una sede ad essa non pertinente la disposizione dell'articolo 12, sulle sovvenzioni: essa in realtà dovrebbe essere inclusa nel titolo relativo ai principi generali. Sono da condividere le scelte operate dal disegno di legge in tema di accordi procedurali: l'utilizzazione di strumenti privatistici, se rischia di sottrarre al controllo vasti settori dell'azione amministrativa, è conforme alla concezione di un'amministrazione moderna ed efficiente, in grado di far fronte all'ampliamento dei suoi tradizionali compiti.

Dopo essersi dichiarato pienamente d'accordo per le previsioni riguardanti l'accesso ai documenti amministrativi, il senatore Acquarone sottolinea la necessità di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, di cui si avverte attualmente la carenza nell'ordinamento italiano. Ove tuttavia la Commissione dovesse prendere in considerazione proposte di emendamenti, suggerisce di chiarire la formulazione testuale e la portata dell'articolo 28, riguardante il segreto d'ufficio, spesso erroneamente confuso con l'obbligo di riservatezza. Il disegno di legge - conclude il senatore Acquarone - ha comunque grande rilievo, in quanto favorisce la democratizzazione della pubblica amministrazione, anche attesi i benefici che da esso deriverebbero a vantaggio dei rapporti tra il cittadino e lo Stato.

Concorda con l'urgenza di concludere rapidamente l'*iter* del disegno di legge il presidente ELIA, ad avviso del quale sarebbe comunque opportuno approfondire e migliorare alcuni articoli. Ciò con particolare riguardo a quegli accordi esecutivi dei provvedimenti, di cui all'articolo 11, da cui potrebbero derivare disparità di trattamento. L'unica esperienza assimilabile agli accordi è infatti costituita dalla programmazione contrattata, che si è affermata in Francia; essa ha però valenza generale, mentre i provvedimenti in questione concernono singoli cittadini. È pure fonte di dubbi il fatto che il disegno di legge sembra aderire alla tesi di una sorta di fungibilità tra accordo e provvedimento. Ciò rende opportuno approfondire il tema degli accordi, anche attraverso riflessioni riguardanti l'esperienza di altri Paesi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge d'iniziativa popolare: Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (atto n. 873 della IX legislatura) (1)

Pasquino ed altri: Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135)

Pecchioli ed altri: Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Allo scopo di consentire l'acquisizione del parere della Commissione giustizia e l'intervento del rappresentante del Governo, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 18,35.

Il presidente ELIA avverte che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole all'unanimità sul testo definito nel corso della seduta antimeridiana.

Il relatore MAZZOLA riassume brevemente il testo sottoposto al parere della 2a Commissione permanente. In particolare illustra le ragioni che hanno condotto alla formulazione dell'articolo 2, integrativo delle prescrizioni contenute nell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'impianto complessivo, derivante dal coordinamento delle norme rispettivamente previste dall'articolo 204 del codice di procedura penale e dal citato articolo 66, lascia infatti a suo avviso una discreta area di ambiguità, che potrebbe dar luogo ad un contenzioso costituzionale. L'articolo 66 disciplina inoltre la complessiva materia del segreto. Anche per questo motivo occorre invece precisare la fattispecie della estraneità del fatto, della notizia o del documento coperto da segreto rispetto al reato per cui si procede, prevedendone la comunicazione al Comitato parlamentare sui servizi di informazione e di sicurezza e la notifica al giudice del procedimento.

Ha quindi la parola il ministro VASSALLI, ad avviso del quale l'articolo 2 non presenta alcuna utilità pratica, e rischia altresì di creare confusioni procedurali. L'innovazione fondamentale del disegno di legge di cui si discute è infatti a suo avviso costituita dalla estensione dell'area di esclusione dal segreto di fatti, notizie o documenti ai reati commessi per finalità di terrorismo, nonché ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Il procedimento riguardante l'apposizione del segreto è invece, alla luce delle disposizioni dell'articolo 204 del codice di procedura penale e dell'articolo 66 delle norme di attuazione, assolutamente chiaro. Al Presidente del Consiglio è infatti attribuita la facoltà di apporre il segreto, ovvero di fare presente al giudice che il documento richiesto non concerne il reato per cui si procede. Quando l'apposizione del segreto di Stato viene confermata, l'articolo 66 ne prevede la comunicazione al Comitato parlamentare sui servizi di sicurezza. Ove il giudice sia in disaccordo circa la valutazione di estraneità rispetto al reato per cui si procede compiuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, potrà evidentemente sollevare conflitto di attribuzioni. Sulla base di queste considerazioni - prosegue il ministro Vassalli - non sembra possibile individuare nella normativa del codice e nelle norme di attuazione alcuna zona d'ombra, diversamente da quanto affermato dal senatore Mazzola. Nè è a suo avviso indispensabile integrare l'articolo 16 della legge 801, con specifico riguardo alla

estraneità del fatto rispetto al procedimento. Il codice di procedura penale è infatti un testo nuovo, articolato, frutto di studio approfondito: sarebbe perciò un fuor d'opera modificarne, sia pure parzialmente, le previsioni. D'altro canto - precisa il Ministro - la norma contenuta all'articolo 66 è assai più chiara e meglio articolata di quella prevista all'articolo 2 del testo in esame dalla Commissione, anche in considerazione del rilievo ivi attribuito al giudice. Sulla base di queste motivazioni, il ministro Vassalli prega conclusivamente la Commissione di riflettere adeguatamente sulla opportunità di espungere dal testo l'articolo 2.

Il senatore MAZZOLA dichiara di aver egli personalmente sostenuto, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, una posizione analoga a quella ora esposta dal ministro Vassalli, convinto altresì che lo stesso delitto di strage potesse essere compreso nella previsione originaria di cui all'articolo 204 del nuovo codice di procedura penale. Nel corso dei lavori del Comitato ristretto tuttavia era stato affacciato un dubbio sul potere del giudice di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità di Governo in virtù del rinvio attuato all'articolo 16 della legge n. 801 del 1977, secondo quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, delle norme di attuazione.

Per il senatore MAFFIOLETTI l'esame dei disegni di legge non è stato forse preceduto da un sufficiente approfondimento; la questione è tuttavia urgente soprattutto in prossimità della ricorrenza dell'anniversario della strage di Bologna. Si è di conseguenza determinata una aspettativa giustificata ed è quindi difficile, allo stato, rimettere in discussione l'intera materia con il pericolo di rinfocolare polemiche politiche inopportune. Egli, pur colpito dalle osservazioni espresse dal ministro Vassalli, richiama ancora una volta la norma di cui all'articolo 66, dove, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 204 del codice di procedura penale, in primo piano è la figura del Presidente del Consiglio il quale, confermando il segreto, non ha alcun onere di motivazione nei confronti del giudice. A suo avviso si tratta dunque di far sì che l'autorità giudiziaria venga informata prima che la questione sia stata definita nella sede politica e parlamentare.

Il presidente ELIA dichiara anch'egli di essere stato favorevole, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, a limitare l'intervento legislativo al solo articolo 1 del testo predisposto dal relatore Mazzola. Osserva inoltre che l'ultima parte dell'articolo 2 del testo medesimo rischia di ingenerare qualche dubbio interpretativo nei confronti della disposizione di cui all'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione; a questo riguardo si potrebbe infatti dubitare che il destinatario della conferma del segreto, da parte del Presidente del Consiglio, sia l'autorità giudiziaria. La formula «contestualmente», inserita nell'ultima parte dell'articolo 2 del testo predisposto dal relatore Mazzola, ponendo sullo stesso piano la comunicazione al giudice ed al Comitato parlamentare, sembra poi precludere una conoscenza anticipata da parte del giudice stesso rispetto all'organo politico. Il presidente Elia sostiene infine che la Commissione deve opportunamente astenersi dal rafforzare il valore

legislativo della norma di cui all'articolo 66 (come accadrebbe qualora si assumesse tale disposizione nel testo del provvedimento in discussione), mantenendo egli delle riserve sulla possibilità di individuare con sufficiente precisione la sfera di giudizio rimessa al giudice e quella affidata all'autorità politica. A suo avviso occorre invece limitarsi a stabilire, ad integrazione dell'articolo 66 stesso, che il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale.

Nel successivo dibattito intervengono ripetutamente i senatore MAFFIOLETTI e MAZZOLA (entrambi si esprimono favorevolmente alla formulazione proposta dal presidente Elia), il presidente ELIA e il ministro VASSALLI.

Per dichiarazioni di voto interviene quindi il senatore PONTONE, il quale premessa la disponibilità del suo Gruppo a ricercare la migliore soluzione tecnica, si dice scarsamente convinto della necessità di procedere all'approvazione di una norma speciale per l'estensione del procedimento di esclusione del segreto al delitto di strage. Egli chiede tuttavia se la disciplina in esame abbia o meno valore retroattivo.

Risponde il ministro VASSALLI precisando che la norma ha un contenuto tipicamente processuale, oltre che essere collocata formalmente nel codice di procedura penale, per cui essa entra in vigore immediatamente e si applica ai procedimenti giudiziari in corso.

Con queste considerazioni convengono il relatore MAZZOLA e il presidente ELIA.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 nel testo predisposto dal relatore Mazzola.

È altresì approvato l'articolo 2, secondo la nuova formulazione proposta dal presidente Elia.

Rimangono pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1 e 135 mentre, in relazione al disegno di legge n. 1663, la Commissione si riserva di proporre all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni aventi autonoma rilevanza normativa.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Mazzola di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge e di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

170^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
COVI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Macis e Pinna: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'appello (521-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Riferisce, in luogo del senatore Onorato, il presidente COVI, rammentando come il provvedimento in titolo, già approvato dalla Commissione il 1° febbraio di quest'anno, sia stato modificato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in data 4 luglio. Le novità pertengono, la prima all'articolo 2 - in forza della quale si specifica che è istituita in Sassari una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello -, la seconda all'articolo 3 - per cui il Governo è autorizzato a rivedere le piante organiche, ma solo entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del ministero - e all'articolo 5: quest'ultima modificazione ha carattere formale e di coordinamento. In definitiva le modifiche apportate sono da condividere, benchè quella relativa all'articolo 3 potesse ritenersi implicita nella formulazione già approvata dal Senato.

Si apre la discussione generale nel corso della quale intervengono il senatore MACIS - che, espresso apprezzamento in particolare nei confronti dell'articolo 2, pur se la clausola aggiunta all'articolo 3 può apparire aggravata da elementi di rigidità, preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista - ed il senatore MONTRESORI, il quale rileva con compiacimento il concludersi di una vicenda che si è trascinata per lunghi anni. Si augura che la tanto attesa sezione

distaccata di corte d'appello possa contribuire di molto a snellire i tempi della giustizia nella regione sarda.

A nome del Governo prende la parola il sottosegretario COCO, che ribadisce l'atteggiamento favorevole all'approvazione, chiarendo che il ministero si attiverà per collaborare opportunamente con il comune di Sassari, sul quale ricadono gli oneri finanziari per l'installazione dei nuovi uffici, al fine di garantirne la più rapida entrata in funzione.

Poste ai voti, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 2, 3 e 5 sono approvate, come pure il disegno di legge nel suo complesso, dopo una dichiarazione di voto in senso favorevole del senatore FILETTI a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

La seduta termina alle ore 10,25.

171^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Covi*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa al termine della seduta del 21 giugno.

Il relatore BAUSI integra la sua relazione specificando nel dettaglio gli emendamenti che egli intende sottoporre all'attenzione della Commissione. Innanzitutto suggerisce di premettere all'articolo 1 un articolo in forza del quale nei giudizi promossi dei cittadini italiani volti a conseguire sentenze di accertamento o condanna per ragioni di credito a qualsiasi titolo nei confronti di Stati esteri, deve intervenire il pubblico ministero ai sensi degli articoli 70 e seguenti del codice di rito

civile. Inoltre, all'articolo 1, suggerisce una modifica di carattere tecnico-formale mentre auspica, all'articolo 4, la soppressione delle parole «in favore della quale è stata pronunciata dal giudice italiano sentenza passata in giudicato». Altresì ritiene opportuno sostituire l'articolo 5 prevedendo, in un unico comma, che se il titolo esecutivo è costituito da uno degli atti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 474 del codice civile e lo Stato estero propone opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, la parte procedente, al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 4, deve chiamare in causa l'amministrazione dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 106 del codice civile. Infine propone la soppressione dell'articolo 6.

Si apre la discussione generale con l'intervento del senatore FILETTI, il quale invita a tener conto dell'importante profilo della reciprocità nei rapporti giuridici dell'Italia con i singoli Stati stranieri.

Prende quindi la parola il senatore CORRENTI, secondo il quale la chiamata in giudizio dello Stato italiano, di cui all'articolo 5 del testo all'esame, trova la sua ragion d'essere nel rischio che lo Stato straniero possa non volersi tutelare - per le ragioni più disparate - in sede giudiziaria. Pertanto, già in sede di giudizio di merito nascerebbe l'interesse dello Stato italiano ad essere messo in condizione di valutare il rapporto dedotto. Si dichiara infine perplesso sull'emendamento del relatore volto a premettere un articolo all'articolo 1.

Il senatore GALLO interviene per manifestare un'adesione in linea di principio a quanto dichiarato dal senatore Correnti, mentre si mostra critico circa la formulazione globale dell'articolo 5. Dichiarò di apprezzare, all'articolo 3, l'indiretta affermazione di un libero apprezzamento da parte del Governo italiano circa l'autorizzazione a procedere a misure cautelari o atti esecutivi, anche indipendentemente dalla sussistenza di condizioni di reciprocità, e al contempo ritiene necessario sottolineare come l'Italia possa avere, per vari motivi, l'interesse a partecipare già nella fase di cognizione al processo.

Il presidente COVI non condivide l'ipotesi di litisconsorzio necessario che sembra emergere dal primo comma dell'articolo 5, giacchè a suo modo di intendere la partecipazione processuale dello Stato italiano dovrebbe semmai configurarsi come un intervento *ad adiuvandum*. Manifesta interesse nei confronti degli emendamenti del relatore.

Il senatore BATTELLO prende spunto dalla diversità fra questo disegno di legge e quello avente analogo obiettivo presentato dal Governo nella precedente legislatura. Poichè questo appare più restrittivo, in quanto più forti sono i limiti in capo al cittadino per soddisfarsi sui beni dello Stato straniero, occorre chiedersi - alla luce anche della ormai lontana sentenza della Corte costituzionale del 1963 - se vi sia davvero l'opportunità di un intervento legislativo. Inoltre, dalla relazione non si ricavano elementi decisivi in ordine al rilievo da

attribuire nella normativa alla sussistenza, fra gli Stati interessati, di un regime di reciprocità; indubbiamente si introduce una disciplina nuova per quanto riguarda l'indennizzo ma subordinata ad una particolare condizione processuale che aggrava la posizione del cittadino.

Il senatore ACONE è di contrario avviso e pone in risalto il carattere profondamente innovativo del provvedimento rispetto alla normativa, tuttora vigente, che risale al 1925: si introduce infatti la traslazione dell'obbligo tra lo Stato estero e quello italiano. In relazione all'articolo 5 ritiene necessaria la partecipazione dello Stato italiano già nella fase del giudizio di cognizione: la responsabilità sussidiaria dello Stato può esporlo infatti a situazioni speculative che sono assolutamente da evitare; in definitiva la garanzia di svolgere la propria difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, esprime il livello minimo di tutela che bisogna doverosamente prevedere.

Ipotizza poi l'opportunità di modificare il comma 2 del medesimo articolo, configurando in favore dello Stato italiano poteri più incisivi di fronte a titoli esecutivi stragiudiziali, quali quelli di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Replica il senatore BAUSI definendo suggestive, ed anche piuttosto convincenti, le argomentazioni del senatore Acone: bisogna comunque accuratamente riflettere sulla posizione sostanziale e processuale da configurare in ordine alle tre parti - il cittadino danneggiato, lo Stato estero e quello italiano - e le loro specifiche, quindi non convergenti, aspettative. Senza soffermarsi sulle diversità, non secondarie, fra la vigente normativa e il disegno di legge in questione, conclude accedendo in linea di massima all'idea di prevedere sin dall'inizio l'intervento nel processo dello Stato italiano.

A nome del Governo interviene il sottosegretario COCO informando preliminarmente come il Comitato pareri della Commissione bilancio - forse trascendendo i confini della propria competenza - abbia richiesto al Ministero l'acquisizione di dati circa la disciplina in materia presso ordinamenti stranieri; alla raccolta di tali elementi si sta ora provvedendo.

Difende la formulazione dell'articolo 3, comma 1, giacché si riconosce al Governo la possibilità di considerare l'esigenza di mantenere buoni rapporti con lo Stato estero, indipendentemente da accordi di formale reciprocità. Senza soffermarsi sulla questione se l'obbligazione di cui all'articolo 4 sia in via di regresso ovvero abbia carattere traslativo, si dichiara perplesso sulla configurazione ipotizzata dal relatore dell'intervento del pubblico ministero. Esprime poi un avviso favorevole in ordine alla struttura fondamentale pragmatica dell'articolo 5, pur aderendo all'impostazione di chi ha manifestato qualche perplessità sul testo del comma 2. Infatti, se il creditore non notifica all'Italia l'atto introduttivo del giudizio di merito e il Governo italiano successivamente nega l'autorizzazione, non si pone problema alcuno; viceversa se l'atto è stato notificato e l'autorizzazione negata, il creditore potrà agire nei confronti dell'Italia e pertanto bisogna prevedere la possibilità di far valere da parte del Governo italiano le

eventuali ragioni ostantive all'indennizzo anche nel caso di titoli esecutivi stragiudiziali come ad esempio cambiali o altri titoli di credito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (1462)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente COVI rammenta che il senatore Di Lembo ha già riferito alla Commissione sul provvedimento in titolo. Poichè nessuno chiede di intervenire nella discussione generale, annuncia che la discussione riprenderà in una prossima seduta, con l'intervento del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli.

IN SEDE CONSULTIVA

Deputati Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il senatore ACONE dà lettura della sua proposta di parere la quale tiene conto delle osservazioni formulate nel corso del precedente dibattito svoltosi nella seduta del 21 giugno.

Interviene il senatore GALLO il quale, alla luce dell'articolo 103 della Costituzione, si sofferma sui profili di possibile incostituzionalità di una legge di delega che non tenga conto della necessità di attribuire la giurisdizione in tema di interessi diffusi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, secondo le tradizionali categorie dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Il senatore ACONE non disconosce la fondatezza di tali rilievi e pertanto il parere terrà conto dell'invito alla Commissione di merito a prevedere un accurato regolamento di confini con l'area riservata al giudice ordinario, per evitare forme di tutela duplicate o contraddittorie.

Il senatore DI LEMBO aderisce alla relazione del senatore Acone e alla sua proposta di parere, benchè si dichiari favorevole, con riferimento al punto 9, a ribadire la competenza del giudice amministrativo per tutta la materia del pubblico impiego.

Il senatore FILETTI infine ritiene non chiaramente evidenziata all'interno dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 3, in tema di espropriazione e di occupazione provvisoria o temporanea, la competenza del giudice ordinario a dichiarare l'eventua-

le sopravvenuta invalidità dell'atto amministrativo assunto a fondamento dell'occupazione.

La Commissione accoglie infine la proposta di parere del senatore Acone.

La seduta termina alle ore 19,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACHILLI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ACHILLI avverte che da parte del senatore Strik Lievers è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce a tale richiesta e conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

*(La seduta è sospesa alle ore 10,05 ed è ripresa alle ore 10,10).***PROCEDURE INFORMATIVE****CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLITICA DI COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

Il presidente ACHILLI ricorda che il gruppo di lavoro nominato il 28 giugno scorso gli ha affidato l'incarico della stesura finale di un documento che egli ha stilato tenendo conto di un testo già predisposto dal senatore Bonalumi e degli ulteriori suggerimenti venuti nelle ultime settimane dalle varie parti politiche.

Il Presidente dà quindi lettura alla Commissione del documento che, dopo una premessa che mira a far intendere i motivi della lunga durata dell'indagine e sottolinea, altresì, alcune costanti emerse dall'indagine stessa, dà atto alla politica di cooperazione italiana dei

notevoli passi avanti compiuti e rileva, invece, che le carenze riscontrate dipendono soprattutto dalla mancata attuazione della legge n. 49. Il documento si articola in 10 punti che rappresentano le conclusioni dell'indagine e che sono punti sui quali il Parlamento dovrà soffermare la propria attenzione e, laddove necessario, intervenire con puntualità. Si tratta innanzitutto della necessità di un maggior coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati donatori; di una conduzione politica consapevole e precisa dell'insieme di interventi in cui si articola la politica di cooperazione; della necessità che tale politica si muova sempre nell'ottica di vedere lo sviluppo economico e la garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli come un binomio inscindibile; della opportunità che gli strumenti finanziari della cooperazione siano utilizzati in maniera appropriata alle condizioni del Paese destinatario e alla natura degli interventi. Al quinto punto del documento, si registrano positivamente gli impegni assunti dal ministro De Michelis nella esposizione del 14 giugno alla Commissione esteri della Camera dei deputati e si esprime l'opinione che le delibere del CICS che definiscono le aree geografiche e i settori di intervento debbano ottenere un parere preliminare obbligatorio e vincolante da parte del Parlamento mentre, al punto 6, vengono sottolineati in particolare gli intendimenti espressi dal ministro De Michelis nell'occasione sopra ricordata. Il documento, poi, al punto 7 esprime le preoccupazioni della Commissione circa il divario emerso durante l'indagine tra le disponibilità di bilancio e gli impegni assunti e sottolinea, quindi, al punto 8, la necessità inderogabile di salvaguardare l'immagine e la credibilità della politica estera e di cooperazione nei confronti dei Paesi in via di sviluppo destinatari degli impegni assunti. Al punto 9 del documento si evidenzia la ritardata attuazione di punti fondamentali della legge n. 49 e si elencano dettagliatamente le necessità emerse, a tale riguardo, nel corso dell'indagine anche per quanto concerne, in particolare, il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo fondamentale delle ONG. Al punto 10 il documento conclude esprimendo la convinzione della Commissione circa le grandi potenzialità che la cooperazione allo sviluppo può esprimere nell'ambito della politica estera ed auspica che il Parlamento e il Paese siano messi sempre in modo più efficace in condizione di condividere tale valutazione.

Sul documento si apre quindi il dibattito.

Il senatore SERRI si associa a quella parte del documento che esprime un giudizio positivo sull'importante lavoro svolto dalla Commissione attraverso l'indagine conoscitiva e sottolinea che il documento stesso merita da parte dei senatori comunisti un apprezzamento per una gran parte dei punti in esso contenuti che testimoniano di una notevole unità di giudizi della Commissione. Per l'oratore, però, lo stesso documento non coglie a sufficienza la gravità della situazione né l'urgenza di determinare una svolta nella politica di cooperazione e sono proprio questi due elementi che inducono una differenziazione di giudizio da parte dei senatori comunisti che si sono indotti, dopo essersi consultati con i colleghi del Gruppo federalista e della Sinistra indipendente nonché con il senatore Pollice, a presentare un proprio

documento che sottolinea maggiormente la severità della critica e l'esigenza di un cambiamento di rotta prima della prossima legge finanziaria.

Dopo aver rilevato che questo documento non vuole contrapporsi a quello illustrato dal Presidente - sul quale i senatori comunisti si asterranno - ma vuole dare un contributo di stimolo affinché poi nel dibattito che si spera di realizzare in Assemblea possa ulteriormente maturare una volontà unitaria che si traduca in impegni vincolanti per il Governo, il senatore Serri ricorda di aver già illustrato nella seduta del 28 giugno scorso tale documento e segnala esclusivamente due correzioni che vi sono state apportate a seguito della collaborazione con i rappresentanti dei Gruppi sopra citati e che riguardano l'importanza di legare la politica di cooperazione al rispetto dei diritti umani nei Paesi destinatari degli aiuti e l'esigenza di mantenere e, anzi, aumentare l'impegno italiano nell'ambito delle Agenzie specializzate dell'ONU in relazione alla grande importanza che si annette alla cooperazione multilaterale.

Il senatore BONALUMI si riconosce nel testo comunicato dal presidente Achilli, che ha pienamente recepito i lavori precedenti e le opinioni espresse dal gruppo di lavoro, sottolineando che ogni punto del documento meriterebbe, poi, di essere messo a lente di ingrandimento e che ciò vale, soprattutto, per quello concernente le organizzazioni non governative.

Dopo aver proposto delle piccole modifiche formali per ragioni di omogeneità, l'oratore si sofferma sul punto 7 del documento per ricordare che la posizione rigida assunta dal Ministero del tesoro sulla questione della gestione dei fondi di cooperazione in termini di cassa e non di competenza rende pressochè impossibile la programmazione triennale prevista dalla legge n. 49 e che è fondamentale soprattutto nella politica dei doni. Egli ritiene, quindi, che di tale problema si debba far menzione in questo punto del documento.

Il senatore SALVI, dopo essersi dichiarato essenzialmente d'accordo sul documento, si sofferma prima brevemente sul punto 5 per sottolineare la opportunità che, in esso, si registrino positivamente non «gli impegni assunti dal Ministro» nella seduta del 14 giugno alla Camera - dei quali la Commissione non ha discusso - ma solo «alcuni» di tali impegni.

Per quanto riguarda, invece, il paragrafo 8 del punto 9, concernente le ONG, l'oratore vorrebbe una formulazione più pregnante che non si limiti ad un appello generico ad un adeguato aumento degli stanziamenti loro destinati ma faccia quanto meno riferimento a quegli stanziamenti preventivati dal ministro De Michelis alla Camera e sottolinei il fondamentale ruolo nella politica di cooperazione di tali organismi.

Il senatore Salvi conclude facendo riferimento all'impegno del Ministro a dare comunicazione al Parlamento degli impegni decisi dal Comitato direzionale per rilevare che l'informativa dovrebbe comprendere anche l'indicazione dei titolari delle iniziative assunte nei diversi Paesi.

Per il senatore STRIK LIEVERS la conclusione cui la Commissione si avvia è largamente positiva e anche il fatto che si discuta oggi di due documenti come quelli della maggioranza e delle opposizioni costituisce un dato politicamente significativo. Se non appare possibile un voto unitario sul documento presentato dal presidente Achilli - nel quale deve dar atto che sono stati recepiti molti suggerimenti del gruppo di lavoro - è solo per la non coincidenza del giudizio politico di fondo sulla politica di cooperazione, un giudizio che a suo avviso non può che essere negativo. Infatti, i vari Governi che si sono succeduti non hanno attuato una politica di cooperazione, non imprimendole una direzione coerente con obiettivi di crescita e sviluppo democratico dei Paesi in via di sviluppo e si sono, così, assunti una grave responsabilità anche a fronte delle notevoli risorse che il Paese ha destinato a tale politica.

Dopo aver rilevato che per questa ragione egli ha ritenuto di aderire e di contribuire al documento già illustrato dal senatore Serri, l'oratore esprime comunque un giudizio largamente positivo sulle indicazioni e sulle valutazioni contenute nel documento di maggioranza e suggerisce anche una diversa e più puntuale formulazione del punto 3. Conclude, poi, sottolineando che tale documento rappresenta comunque un contributo importante anche per affermare il ruolo del Parlamento nei confronti della politica di cooperazione e, in segno di forte apprezzamento, preannuncia su di esso la propria astensione riservandosi poi di presentare, a norma dell'articolo 50 del Regolamento, una relazione di minoranza per l'Assemblea.

Il senatore ORLANDO, dopo essersi dichiarato d'accordo sulle osservazioni dei senatori Bonalumi e Salvi auspicando che esse possano trovare riferimento nel documento della maggioranza, sottolinea le forti convergenze che si registrano fra i due documenti in discussione almeno per quanto riguarda l'osservanza della legge n. 49, il ruolo che si vuole riservare al Parlamento e la necessità di salvaguardare l'immagine della politica italiana di cooperazione presso i Paesi ai quali è diretta con un richiamo al rispetto degli impegni presi. A ciò vuole aggiungere la convinzione che nel documento della maggioranza debba essere inserito quel punto contenuto nel documento del senatore Serri che vuole gli interventi di cooperazione strettamente connessi ad una politica di rispetto dei diritti umani da parte dei Paesi destinatari e ricorda, a sostegno, quanto è stato detto nell'ultima seduta della Commissione circa gli aiuti alla Somalia e a tutto il Corno d'Africa. È convinto che nel fare questo si darebbe un giusto segno di apertura nei confronti di una proposta giusta e costruttiva.

Il senatore POZZO esprime un giudizio positivo sull'indagine che si sta per concludere e sulla parte critica contenuta nel documento della maggioranza e sottolinea che la Commissione sta per testimoniare che il ruolo del Parlamento è stato puntualmente adempiuto. Deve, invece, esprimere forti riserve sulla sostanza degli argomenti addotti nel documento richiamando il fatto che molto spesso i fondi della cooperazione sono stati impiegati più che a sostegno delle popolazioni, a favore di regimi dittatoriali e oppressivi e basterebbe il problema del Corno d'Africa - di cui si è parlato nell'ultima seduta - a giustificare tutte

le perplessità della sua parte politica che pure è animata dalla volontà di concorrere a far procedere una corretta politica di cooperazione allo sviluppo. Il fatto che a tutt'oggi non si abbia ancora notizia della disponibilità del Ministro degli esteri a riferire al Senato delle iniziative che il Governo intende assumere verso i Paesi di quella regione rende ancora più discutibile la conclusione di questa indagine con un atto positivo ed è per questo che egli preannuncia la propria astensione sul documento della maggioranza, dandole il significato di una critica costruttiva. Egli si riserva, comunque, di presentare in Assemblea una breve relazione di minoranza ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento.

Il senatore GEROSA esprime il compiacimento e la soddisfazione dei senatori socialisti per un documento che riassume il notevole e significativo lavoro compiuto dalla Commissione e che, mentre non tace le critiche, sottolinea giustamente l'importanza propulsiva di un decennio di politica di cooperazione e traccia, in qualche modo, delle linee guida per il futuro.

L'oratore si dichiara poi d'accordo con il senatore Orlando per una sottolineatura nel testo del documento del tema dei diritti umani il cui rispetto rappresenta un'esigenza sacrosanta, anche se può apparire utopistica, e si associa anche al senatore Pozzo sulla necessità che il Governo informi presto il Senato a proposito della Somalia.

Il senatore GIOLITTI ricorda di aver sottoscritto a nome del Gruppo della Sinistra indipendente il documento illustrato dal senatore Serri e ribadisce la convinzione della sua adesione pur apprezzando la franchezza e la qualità del documento letto dal presidente Achilli. A suo avviso proprio l'esistenza di due documenti serve a sottolineare al massimo le convergenze esistenti attraverso la sottolineatura delle differenti posizioni.

Il senatore COLOMBO invita il presidente Achilli a dedicare un apposito paragrafo del documento al gravissimo problema del debito dei Paesi in via di sviluppo e approfitta per invitarlo a creare una occasione di incontro in Commissione su questo tema anche al fine di prendere piena visione del documento illustrato a Houston dal nostro Presidente del Consiglio.

Il presidente ACHILLI replica facendo presente al senatore Bonalumi di accogliere le sue proposte per una integrazione del documento soprattutto nel senso di sottolineare la necessità di intese con il Ministero del tesoro per rendere effettivamente applicabile la programmazione triennale prevista dalla legge n. 49. Accoglie anche le proposte migliorative suggerite dal senatore Salvi per quanto riguarda il paragrafo concernente le ONG, mentre si dichiara perplesso sulla possibilità di trasportare all'interno del documento quella parte del documento delle opposizioni con cui si fissa una connessione tra gli interventi di cooperazione e la politica di rispetto dei diritti umani nei Paesi destinatari, perchè è convinto che stabilendo un legame così ferreo si dovrebbe arrivare, almeno in Africa, a sospendere ogni intervento di cooperazione.

Su questo argomento si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Orlando, Strik Lievers, Serri e Bufalini e, infine, il presidente Achilli propone una breve sospensione della seduta per rielaborare il punto 3 del documento.

(La seduta è sospesa alle ore 11,50 ed è ripresa alle ore 11,55).

Il presidente Achilli dà lettura alla Commissione della nuova formulazione del punto 3 nel quale si afferma a premessa che sviluppo economico e garanzia dei diritti umani sono un binomio inscindibile e che una politica di cooperazione deve sempre muoversi in questa ottica. Per conseguenza devono essere assolutamente evitate o interrotte quelle iniziative - al di fuori degli interventi di emergenza - che possano essere interpretate quale sostegno a regimi e politiche opposti a quelle finalità.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Colombo, il Presidente si dichiara convinto che si possa dare menzione nel documento della questione specifica del debito come questione essenziale e prioritaria da risolvere in sede internazionale ma che non si possa tentare di dare indicazioni per la sua soluzione.

Il senatore BONALUMI si dichiara d'accordo con il Presidente su questo ultimo punto, sottolineando che la legge n. 49 non è strumento tale da poter risolvere questo problema.

Il presidente ACHILLI, infine, nel chiedere mandato per la riscrittura del testo in quei punti che sono da modificare in conseguenza di quanto emerso dal dibattito, sottolinea l'importanza di un documento con il quale, sia pure nelle forme che gli competono in questa sede, il Parlamento interviene per la prima volta a formulare giudizi e indirizzi sulla politica di cooperazione e si dichiara convinto che una sua approvazione unanime gli darebbe molta più forza: invita, pertanto, i senatori presentatori del secondo documento a voler recedere dalla loro posizione di astensione riversando le loro posizioni differenziate in una dichiarazione di voto.

Dopo un brevissimo dibattito in cui intervengono i senatori Serri, Orlando e Bonalumi, il presidente Achilli sospende brevemente la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 12,15 ed è ripresa alle ore 12,25).

Il senatore SERRI dichiara che i senatori comunisti hanno valutato con molta attenzione l'invito del presidente Achilli ma esprime l'opinione che, per ottenere il loro voto favorevole, il documento della maggioranza dovrebbe essere rivisto su due punti fondamentali che riguardano, il primo, il giudizio sul passato e, il secondo, l'urgenza di una svolta. Qualora ciò non fosse possibile, non potrebbe che ribadire l'astensione del suo Gruppo sottolineando che essa rappresenta di per sé già un fatto di rilevante significato politico e di apprezzamento.

Dopo un breve intervento del presidente ACHILLI il quale prende atto delle dichiarazioni del senatore Serri e del fatto che anche un

eventuale rinvio non potrebbe essere produttivo, la Commissione passa alla votazione del documento proposto dalla maggioranza.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore STRIK LIEVERS ribadisce la decisione di astenersi sottolineando che ciò dipende solo dal fatto che, al momento di concludere l'indagine, occorrerebbe un giudizio più esplicitamente negativo sul passato.

Anche il senatore GIOLITTI si rifà alle dichiarazioni precedenti per preannunciare la sua astensione, aggiungendo che ciò non deve preludere necessariamente ad una contrapposizione per quanto riguarda l'invio di una relazione all'Assemblea a norma dell'articolo 50 del Regolamento che potrebbe anche essere una sola pur dando conto delle diverse posizioni o opinioni.

Il senatore POZZO apprezza lo sforzo del presidente Achilli per un voto unitario ma dichiara di non poter passare ad un voto favorevole che avrebbe potuto esprimere solo su un documento unitario e non su un documento che rimane, per definizione, quello della maggioranza.

Interviene brevemente il senatore SERRI che preannuncia l'impegno dei senatori comunisti a lavorare positivamente perchè, in sede di relazione all'Assemblea, si arrivi ad una convergenza unitaria che dia maggiore forza a quanto fin qui fatto dalla Commissione.

Il presidente ACHILLI mette quindi ai voti il documento da lui presentato in apertura di seduta con le modifiche emerse nel corso del dibattito che viene approvato, a maggioranza, dalla Commissione.

Il presidente avverte, quindi, che risulta preclusa la votazione sul documento del senatore Serri. Ricorda altresì che, a norma dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, il documento approvato verrà stampato e distribuito.

MATERIE DI COMPETENZA

PROPOSTA DI RELAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, SULLA POLITICA DI COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il presidente ACHILLI propone che la Commissione inoltri alla Assemblea una relazione e che potrà essere redatta prendendo come base il documento conclusivo dell'indagine testè votato sulla politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, auspica che possa trattarsi di un documento unitario per il quale invita i rappresentanti di tutti i Gruppi politici a collaborare.

La Commissione approva la proposta del Presidente e gli dà mandato di elaborare una bozza di relazione riservandosi, peraltro, i vari Gruppi dell'opposizione di presentare, qualora l'unitarietà non fosse possibile, delle relazioni di minoranza.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica-tedesca sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984 (2057)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, senatrice Falcucci, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (1910-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Non essendo pervenuto il parere della 1^a Commissione, per il quale non sono ancora scaduti i termini regolamentari, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988 (2200) approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI il quale evidenzia che con questo protocollo Italia e Stati Uniti inseriscono un nuovo articolo 10-*bis* nel precedente accordo del 1970 in ottemperanza ad una raccomandazione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Dopo aver auspicato che anche gli altri accordi in vigore vengano modificati in relazione a tale raccomandazione, il relatore Graziani invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole.

Il sottosegretario VITALONE si associa alle parole del relatore raccomandando il provvedimento alla Commissione la quale dà poi mandato al senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2264)

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore GRAZIANI, dopo aver sottolineato l'importanza e l'opportunità di questo trattato che è testimoniata dalla cronaca recente e meno recente, ne illustra brevemente i contenuti e raccomanda alla Commissione di esprimersi in senso favorevole alla ratifica.

Il sottosegretario VITALONE, per le ragioni espresse dal relatore, raccomanda a sua volta il provvedimento alla Commissione e

quest'ultima, poi, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Palianza il 21 ottobre 1988 (2313)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GEROSA il quale fa presente che la Convenzione è stata firmata a conclusione di un lungo negoziato e comprende tutte le innovazioni anche recenti introdotte nei rispettivi sistemi fiscali dei due Paesi e può essere considerato un risultato particolarmente valido anche per la precisione con cui talune nozioni vi sono contemplate. Il relatore raccomanda quindi alla Commissione di esprimersi in senso favorevole alla ratifica. Il sottosegretario VITALONE si associa e la Commissione dà quindi mandato al senatore Gerosa di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989 (2314)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore Fioret, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

120^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

Intervengono il ministro della difesa Martinazzoli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mastella.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del generale di corpo d'armata Domenico Corcione, Capo di stato maggiore della difesa, in relazione ai disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908, recanti nuove norme in materia di servizio militare di leva

In apertura di seduta, il presidente GIACOMETTI ricorda che, nel corso dell'audizione del ministro Martinazzoli, svolta in sede di comitato ristretto il 12 luglio scorso, si è ravvisata l'esigenza di ascoltare l'opinione del Capo di stato maggiore della Difesa in merito ai disegni di legge sulla leva, con particolare riferimento ad eventuali ipotesi di riduzione della durata del servizio militare.

Ha, quindi, la parola il generale CORCIONE.

Dopo aver affermato che, da un punto di vista tecnico, una riduzione della ferma di leva apparirebbe oggi ingiustificata, rileva che tale opinione è suffragata anche dal raffronto con la durata del servizio in questione presso i paesi del Patto di Varsavia (nella maggior parte dei quali esso è addirittura di ventiquattro mesi).

Inoltre, anche volendo prendere a riferimento la durata media della leva nei paesi dell'Alleanza atlantica, ci si accorge che essa si aggira, mediamente, sui dodici mesi; conseguentemente, anche per questo motivo, ipotesi di diminuzione appaiono, al momento, premature.

Un terzo argomento è dato dall'aspetto finanziario: ridurre la durata della leva comporterebbe un aumento dei contingenti e quindi una lievitazione dei costi assolutamente incompatibile con gli attuali livelli del bilancio della difesa e, a maggior ragione, con la prevedibile ulteriore contrazione delle spese militari, conseguente alla nuova configurazione strategica che scaturirà dall'esito dei negoziati di Vienna.

Nè si può sottovalutare il *trend* demografico: il sempre maggiore calo delle nascite già di per sè rischia di rendere insufficiente il gettito della leva.

Il generale Corcione passa, quindi, ad una analisi più dettagliata delle due principali ipotesi di durata della leva, contenute nei provvedimenti in esame.

Una ferma di dieci mesi renderebbe necessario elevare il contingente dalle 232 mila unità attuali alle 300 mila (misura, questa, pari, in proiezione futura, alla quasi totalità dei maschi nati vivi ogni anno).

La riduzione a dieci mesi, inoltre, si tradurrebbe in minore disponibilità della forza operativa: se occorrono, infatti, mediamente sei mesi per la formazione di una unità elementare, il periodo operativo risulterebbe ridotto a non più di quattro mesi.

L'ipotesi in questione, peraltro, si manterrebbe in coerenza con la logica del modello di difesa attuale (che richiede la coesistenza di una ferma istruttiva e di una operativa) e, quindi, potrebbe in teoria essere praticabile, purchè la riduzione a dieci mesi avvenga in un congruo arco di tempo ed in modo graduale. Sarebbe necessario, peraltro, che ad essa si accompagni il contestuale aumento dell'afflusso dei volontari (ed in tale quadro potrebbe anche essere presa in considerazione la possibilità di un servizio volontario femminile).

Il costo annuale di una ferma di dieci mesi, comunque, sarebbe di circa 500 miliardi in più dell'attuale livello di spesa.

Quanto alla proposta comunista di ridurre addirittura a sei mesi il servizio militare, il generale Corcione osserva che essa si colloca in una logica assolutamente diversa e confliggente con l'attuale modello.

Infatti, in tal caso, la leva avrebbe una funzione meramente addestrativa e non sarebbe più in grado di garantire nè le attività operative nè l'assolvimento dei cosiddetti compiti «extra-istituzionali» delle Forze armate.

Per assicurare un livello accettabile di efficienza operativa, si renderebbe necessaria, in tale ipotesi, l'adozione di un sistema basato sui volontari, del tipo di quello riscontrabile in Svizzera (con costi, ovviamente, elevatissimi).

Il generale Corcione ricorda poi che lo stesso onorevole Cerquetti, in un suo recente studio, ha avuto modo di affermare che un servizio militare di sei mesi sarebbe fattibile solo a condizione che si incrementi sensibilmente il flusso dei volontari e si adotti, contestualmente, un sistema decisionale politico rapidissimo: condizioni che, a suo avviso appaiono entrambi difficilmente praticabili.

Concludendo la sua esposizione, il Capo di stato maggiore della difesa si sofferma brevemente su altre norme del testo unificato proposto dal comitato ristretto, sottoponendo alla Commissione alcune osservazioni di merito e formali.

Sulle comunicazioni del generale Corcione ha luogo un dibattito.

Il senatore PECCHIOLI fa presente che la questione dell'aumento della spesa (che sarebbe conseguenza della riduzione della ferma) non può venire affrontata e confinata esclusivamente in un'ottica economica di tipo «aziendalistico». Occorre tener conto, infatti, del notevole vantaggio sociale che ne deriverebbe, soprattutto per le famiglie, in

termini di restituzione ai giovani di un periodo di tempo che avranno modo di dedicare più proficuamente ai loro studi e alla ricerca (sempre difficile) di inserimento occupazionale nel mondo del lavoro.

Osserva, inoltre, che è oggi del tutto anacronistico affrontare il problema della durata della ferma attraverso il raffronto con i paesi del Patto di Varsavia. Ci si deve render conto che il mondo è cambiato in modo radicale: non esistono più due blocchi contrapposti, nè un avversario col quale misurarsi.

Conclude, ricordando che proprio pochi giorni orsono il presidente francese Mitterrand ha annunciato la prossima riduzione (da dodici a dieci mesi) del servizio militare obbligatorio.

Il senatore POLI lamenta che la Commissione non sia stata posta ancora in grado di conoscere quali siano gli intenti di ristrutturazione delle Forze armate e quali riduzioni quantitative il Governo intenda avviare soprattutto alla luce dell'evoluzione dei negoziati internazionali sul disarmo, della frantumazione di fatto del blocco militare dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia, dei nuovi positivi e sorprendenti sviluppi del dialogo della distensione, anche per effetto dell'imminente unificazione della Germania. Per quanto gli concerne, egli è dell'avviso che non occorra certo «potare l'albero» del sistema difensivo italiano, bensì soltanto (ma più razionalmente) tagliare quei «rami» anacronistici o eccessivamente costosi alla luce della nuova realtà. Conclude, sottoponendo all'attenzione del ministro Martinazzoli e della Commissione una sua personale idea volta a ricercare le possibilità di addossare al mondo del lavoro gli oneri conseguenziali alla riduzione della ferma di leva ed al miglioramento retributivo del personale militare, atteso che sarebbe proprio l'assetto produttivo complessivamente considerato a beneficiare della ridotta distrazione di forze ed energie dal lavoro.

Il senatore CAPPUZZO ritiene che il quadro normativo delineato dal comitato ristretto non sia per nulla esaustivo di tutte quelle problematiche politiche che oggi si impongono all'attenzione del mondo per effetto di tante eclatanti novità sul piano internazionale. A suo avviso, la Commissione difesa avrebbe ben potuto invece cogliere l'occasione dell'esame dei disegni di legge sulla leva per avviare e prospettare al Senato un'ipotesi di «grande riforma» delle Forze armate, anzichè limitarsi a valutare il mero aspetto - in se stesso secondario - della diminuzione della durata della ferma di leva, che non può che essere considerato in relazione all'evoluzione internazionale, alle analoghe concezioni ravvisabili al riguardo in seno ai Paesi aderenti all'Alleanza atlantica, alle prospettive che in proposito potranno emergere nell'ambito degli Stati facenti parte del Patto di Varsavia, nonchè, infine, in vista delle conclusioni alle quali perverrà il negoziato sulle armi convenzionali pendente a Vienna.

È mancata, quindi, un'adeguata ponderazione di tutte le questioni che coinvolgono la stessa nuova concezione della difesa nazionale e della sicurezza europea, proprio in un'epoca caratterizzata da cambiamenti straordinari e per certi versi del tutto imprevedibili.

Egli dichiara che in linea di massima non avrebbe alcuna preclusione a questa o quella diminuzione della durata del servizio militare, dal

momento che non è sua intenzione partire da convincimenti aprioristici o tanto meno anacronistici: ma è certo che, per valutare seriamente qualunque scelta di merito, occorre non dimenticare che il problema deve essere considerato in tutte le sue componenti attraverso un riferimento ad altri parametri obiettivi: quelli della situazione internazionale, dell'Europa e dell'evoluzione delle trattative sul disarmo. Tutto ciò non sembra sia stato minimamente valutato ed è per questo che il testo proposto dal comitato ristretto ed il dibattito che si è sviluppato attorno a tale ipotesi normativa gli appaiono deludenti. Andava invece fornita una risposta ai tanti interrogativi che quest'epoca eccezionale (di svolte decisive e di mutamenti profondi) pone per ciò che riguarda il modello di sicurezza del futuro. La risposta ad interrogativi politici così rilevanti avrebbe dovuto essere prioritaria rispetto alla soluzione di questioni, tutto sommato, secondarie. Quale strategia di sicurezza e di difesa intende privilegiare il Parlamento italiano? Quella recentemente delineata dal Presidente della Repubblica francese, quella emersa nei recentissimi colloqui russo-tedeschi, quella derivante dal modello dell'esercito svizzero, basato sui frequenti richiami addestrativi in un'ottica di mobilitazione? E in che modo il Governo intende affrontare gli enormi problemi della riconversione dell'industria militare nazionale, della ristrutturazione più generale, qualitativa e quantitativa, delle nostre Forze armate, della necessaria diminuzione dei quadri degli organici?

L'eccezionalità del momento storico avrebbe richiesto un notevole sforzo di fantasia ed un «intelligente» approccio ai tanti improvvisi e nuovi problemi posti da una realtà in continua e sorprendente evoluzione politica; ma non gli sembra che tutto ciò possa considerarsi almeno tentato in questa sede, dal momento che – ribadisce il senatore Cappuzzo – non è assolutamente emerso in modo certo ed inequivoco a quale modello di sicurezza l'Italia, in sintonia con i suoi *partners* della NATO, intenda ispirarsi, in direzione di quale futura costruzione europea ci si voglia muovere (e, per far ciò, con quali mezzi e con quali uomini), quale difesa nazionale – in definitiva – si voglia costruire, come coinvolgere, infine, idealmente, politicamente e moralmente le giovani generazioni chiamate ad assolvere il precetto costituzionale della difesa militare dello Stato.

Sono queste le ragioni per le quali, concludendo, il senatore Cappuzzo ritiene di doversi esprimere complessivamente in senso sfavorevole al testo in esame, al quale, comunque si riserva di presentare eventuali emendamenti migliorativi.

A questo punto il presidente GIACOMETTI ritiene opportuno ribadire che, secondo le indicazioni della Presidenza del Senato e l'orientamento unanime dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, i disegni di legge in esame dovrebbero essere sottoposti alla valutazione dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana. Nell'invitare, quindi, la Commissione a passare sollecitamente all'esame dell'articolato, coglie altresì l'occasione per ricordare che alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione estiva egli non mancherà di farsi carico dell'esigenza (da ultimo prospettata dal senatore Boldrini) di acquisire l'opinione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sui recentissimi sviluppi della situazione internazionale nella sede politica-

mente opportuna, vale a dire nel corso di sedute che potrebbero aver luogo in Commissioni riunite 3^a e 4^a.

Dopo brevi interventi dei senatori FIORI e BOZZELLO VEROLE (i quali ricordano l'impegno assunto da parte dei senatori di tutti i gruppi a limitarsi ad ascoltare la relazione del generale Corcione senza riaprire ancora una volta un dibattito generale sulla leva) ha la parola, per una breve replica, il Capo di stato maggiore della difesa.

Il generale CORCIONE fa osservare al senatore Pecchioli che la sua non intendeva essere una visione «aziendalistica». L'attuale durata della leva in Italia è già di per sé tra le più brevi rispetto agli altri Paesi e, del resto, ancora oggi a Vienna si fronteggiano le delegazioni diplomatiche di due alleanze tra loro distinte; e l'una continua ovviamente ad essere controparte dell'altra.

Non vi è dubbio, poi, che una ferma ridotta comporterebbe vantaggi sociali, ma se si dovesse considerare esclusivamente il punto di vista delle famiglie delle imprese e dei giovani in luogo di quelle dello Stato, sarebbe preferibile l'abolizione definitiva del sistema della coscrizione obbligatoria e la sua sostituzione con altro ritenuto migliore.

Quanto alla dichiarazione del presidente Mitterrand, il generale Corcione ricorda che la Francia gode di una posizione anomala nell'ambito dell'Alleanza Atlantica (al punto che, come è noto, essa non fa parte della struttura militare della NATO). Del resto, alla riduzione a dieci mesi (peraltro a partire dal 1993) farà riscontro un aumento della forza di pronto intervento e del bilancio militare.

Al senatore Poli fa poi presente che è stato elaborato un piano di ristrutturazione delle Forze armate, che, però, avrà bisogno di ulteriori ritocchi (anche alla luce dell'eventuale approvazione dei provvedimenti in esame). Precisa, comunque, che la riduzione dei contingenti riguarderà soprattutto l'Esercito (nell'immediato ci sarà un decremento di unità di circa il venti per cento) e in misura assai più ridotta le altre due Forze armate.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il generale Corcione per l'autorevole contributo offerto con la sua esposizione, dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi dalla durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*)

Bozzello Verole ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906)

Poli ed altri: Norme di principio sulla difesa nazionale (1908)
(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*)

Si prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Si passa all'esame degli articoli del testo proposto dal Comitato ristretto che la Commissione decide di assumere come testo base della discussione.

In sede di valutazione dell'articolo 1, il senatore GIACCHÈ presenta e illustra un emendamento interamente soppressivo dell'articolo, precisando che l'eliminazione della disposizione in questione appare opportuna perchè essa sostanzialmente è ripetitiva di norme già contenute nelle leggi nn. 382 del 1978 e 958 del 1986.

Il senatore POLI dà conto di un emendamento, di cui è primo firmatario, volto a precisare, che le Forze armate possano essere impiegate anche in contingenti multinazionali.

Il senatore CAPPUZZO, dopo aver espresso la propria contrarietà all'attuale formulazione dell'articolo, dichiara di riservarsi di presentare un emendamento interamente sostitutivo dello stesso che potrebbe essere, eventualmente, unificato con quello dei senatori Poli ed altri.

Il relatore IANNI esprime parere contrario sull'emendamento del senatore Giacchè e favorevole su quello del senatore Poli (salva la possibilità di verificarne l'eventuale possibilità di fusione con quello preannunciato dal senatore Cappuzzo).

Il ministro MARTINAZZOLI si pronuncia favorevolmente sull'emendamento soppressivo del senatore Giacchè (che eviterebbe, tra l'altro, confusioni interpretative) e si rimette - in via subordinata - alla Commissione su quello del senatore Poli.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo dell'articolo del senatore Giacchè risulta respinto. Si conviene, quindi, sull'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo 1, anche per consentire al senatore Cappuzzo di formulare la propria proposta di modifica.

Si passa all'articolo 2.

Su tale norma il ministro MARTINAZZOLI dichiara di rimettersi alla Commissione. Precisa, peraltro, che la parificazione, ad ogni effetto giuridico ed economico, dell'attività svolta in seno al Servizio nazionale civile a quella prestata in adempimento degli obblighi militari di leva - disposta dal comma 3 - non deve riferirsi all'entità della paga giornaliera, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con un emendamento governativo approvato presso la Commissione difesa della Camera dei deputati in sede di esame di un provvedimento sull'obiezione di coscienza.

Dopo un breve intervento del senatore POLI (volto a rassicurare il Ministro che la *ratio* della disposizione non è in contraddizione con l'emendamento approvato presso l'altro ramo del Parlamento), viene posto ai voti ed accolto l'articolo 2 nel testo formulato dal comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore POLI dà conto di un emendamento al comma 1, con il quale si precisa che scopo del servizio militare di leva è anche quello di poter disporre, in servizio o per mobilitazione, di un contingente di forze operative in caso di crisi.

Su tale emendamento si esprime favorevolmente il relatore IANNI, mentre il Ministro della difesa annuncia la propria contrarietà al primo periodo del comma 1 ed avverte che l'emendamento del senatore Poli, pur migliorativo, non è sufficiente a rimuovere le sue perplessità.

A questo punto il senatore POLI trasforma il proprio emendamento in altro, soppressivo del primo periodo del comma 1.

Il senatore GIACCHÈ annuncia il voto contrario del Gruppo comunista su tale ultima proposta di modifica (sulla quale, invece, si esprimono favorevolmente il relatore e il Ministro della difesa).

Viene, quindi, posto ai voti l'emendamento del senatore Poli (soppressivo del primo periodo del comma 1), che risulta approvato.

Sul secondo periodo del comma 1, relativo al criterio della cosiddetta «regionalizzazione» del servizio militare, si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori MESORACA, BOZZELLO VEROLE, PARISI e GIACCHÈ.

In particolare, i senatori MESORACA e PARISI fanno presente che la formulazione di tale disposizione appare meno impegnativa per il Governo di quella contenuta nella legge n. 958 del 1986, in quanto fa riferimento non già alle regioni geografiche bensì a quelle militari (di estensione più ampia).

Dopo un intervento del senatore GIACCHÈ (il quale ritiene che la formulazione del testo proposto dal comitato ristretto sia migliore di quella contenuta nella legge n. 958) la Commissione conviene sull'opportunità di non introdurre modifiche a tale disposizione, lasciando così inalterato, per questa parte, il testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore BOZZELLO VEROLE dà conto di un emendamento al comma 5, volto a ridurre dal quaranta al venticinque per cento la percentuale massima dei militari in ferma di leva prolungata, stabilita dal comma 1 dell'articolo 34 della citata legge n. 958.

Con il parere favorevole del relatore e del Ministro, tale emendamento viene accolto dalla Commissione, che, successivamente, approva l'articolo 3, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Il senatore GIACCHÈ dà, quindi, conto di un emendamento aggiuntivo di un articolo 3-bis, volto a fissare in sei mesi la durata del servizio di leva.

Il senatore POLI presenta un altro emendamento aggiuntivo che stabilisce in dieci mesi il periodo della ferma di leva e che dispone, in via transitoria, una graduale applicazione di tale norma, onde diminuire a 11 mesi la durata del servizio per i militari di leva incorporati prima dell'entrata in vigore della legge e a 10 mesi per quelli che saranno chiamati alle armi dopo la vigenza della normativa.

Il senatore BOZZELLO VEROLE, a sua volta, presenta un emendamento, anch'esso aggiuntivo di un articolo 3-bis che, pur mantenendo l'attuale durata della ferma di leva, autorizza il Ministro ad emanare norme volte a ridurre e ad uniformare nel tempo la durata con quella degli altri Paesi dell'Alleanza Atlantica.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Mastella, l'emendamento del senatore Giacchè, posto ai voti, risulta respinto.

Successivamente, favorevole il relatore e contrario il sottosegretario Mastella, viene approvato l'emendamento del senatore Poli.

Il PRESIDENTE avverte che, in conseguenza di tale votazione risulta precluso l'emendamento del senatore Bozzello Verole.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore GIACCHÈ presenta un emendamento per precisare che la concessione delle licenze non può essere condizionata dall'applicazione di sanzioni disciplinari di corpo.

Dopo un intervento del senatore POLI (che esprime la contrarietà del Gruppo democristiano a tale proposta di modifica), sull'emendamento si pronunciano in senso contrario tanto il relatore che il sottosegretario MASTELLA.

L'emendamento, posto ai voti, risulta non accolto. La Commissione approva, quindi, l'articolo 4 nel testo del comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato alla seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 12,50.

121^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

indi del Vice Presidente

DIPAOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*)

Bozzello Verole ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906)

Poli ed altri: Norme di principio sulla difesa nazionale (1908)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla valutazione dell'articolo 5.

Il senatore GIACCHÈ dà conto di un emendamento sostitutivo dell'articolo volto a stabilire che la gestione del Servizio nazionale civile sia affidata, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile.

Il sottosegretario MASTELLA, dopo aver espresso parere contrario su tale emendamento, fa presente che il provvedimento in esame non dovrebbe contenere alcun riferimento (come invece fa l'articolo 5) agli obiettori di coscienza, in quanto tale materia è attualmente oggetto di avanzato esame presso l'altro ramo del Parlamento. Propone, pertanto, la soppressione dell'articolo 5.

Sulla proposta del rappresentante del Governo si esprimono favorevolmente i senatori POLI e BOZZELLO VEROLE, nonché il relatore IANNI.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo 5, presentato dal rappresentante del Governo (rimane conseguentemente precluso l'emendamento del senatore Giacchè).

Si passa all'articolo 6.

Il relatore IANNI suggerisce di introdurre nel comma 1 una precisazione secondo la quale la disciplina dell'ordinamento del Servizio nazionale civile debba aver luogo nell'ambito della Presidenza del Consiglio (tale proposta di modifica è conseguenziale alla soppressione dell'articolo 5).

L'emendamento, con il parere favorevole del sottosegretario MASTELLA, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore BOZZELLO VEROLE presenta ed illustra un emendamento volto ad aggiungere tra i compiti devoluti al Servizio civile (elencati nella lettera c) del comma 1) anche quello di revisione del catasto.

Su tale emendamento si esprimono in senso contrario i senatori GIACCHÈ e PARISI, nonché il relatore IANNI ed il sottosegretario MASTELLA (i quali tutti ritengono inopportuna e forse illegittima la previsione di prestazioni di lavoro di carattere amministrativo dei giovani ammessi al Servizio nazionale civile, in quanto si tratterebbe sostanzialmente di attività lavorativa non retribuita).

Il senatore BOZZELLO VEROLE, preso atto di tale orientamento, ritira l'emendamento ma chiede che l'articolo venga posto in votazione per parti separate, in quanto è sua intenzione esprimere voto contrario nei confronti della lettera c) del comma 1, così come formulata.

Il senatore POLI, a sua volta, dà conto di un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo, conseguenziale all'avvenuta eliminazione dell'articolo 5 ed in linea con la raccomandazione del rappresentante del Governo di non includere alcun riferimento normativo, in questo provvedimento, in materia di obiezione di coscienza.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, quest'ultima proposta di modifica, posta ai voti, risulta approvata (con una dichiarazione di voto contraria, a nome del Gruppo comunista, del senatore Giacchè).

Il senatore PIERRI, a questo punto, ravvisa l'opportunità di sopprimere anche il comma 3 e formalizza un emendamento in tal senso.

Il senatore GIACCHÈ fa presente che l'eventuale soppressione anche di questo comma stravolgerebbe addirittura il senso del lavoro svolto dal comitato ristretto e ribadisce la necessità che i decreti legislativi individuino altresì gli organi competenti e i criteri utili per la valutazione dei giovani da ammettere al servizio, avuto riguardo alle professioni, ai mestieri svolti, ai titoli posseduti, nonché alle vocazioni espresse.

Il senatore PIERRI, preso atto delle argomentazioni del senatore Giacchè, ritiene preferibile non insistere nella propria proposta e ritira l'emendamento soppressivo del comma 3.

In accoglimento della proposta del senatore Bozzello Verole, si passa alla votazione per parti separate dell'articolo 6. Posti separatamente ai voti, sono accolte, al comma 1, le lettere *a)* e *b)*; approvata poi la disposizione di cui alla lettera *c)*, la Commissione approva, infine, la restante parte dell'articolo 6. Viene, poi, approvato l'articolo 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore GIACCHÈ dà conto di un emendamento sostitutivo dell'articolo, volto ad eliminare la delega legislativa al Governo e ad impegnare quest'ultimo a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una relazione sullo stato delle infrastrutture ed un programma pluriennale per la realizzazione di opere di ammodernamento e di costruzione di nuove caserme necessarie per migliorare le condizioni di vita dei militari.

Tale proposta di modifica intende rendere il provvedimento in esame coerente con la prossima approvazione, da parte del Senato, di un più generale provvedimento relativo all'alienazione dei beni demaniali da parte dello Stato.

Il senatore PARISI, favorevole a tale proposta di modifica, suggerisce al senatore Giacchè di inserire nel testo del suo emendamento un inciso volto a precisare che il programma di ammodernamento delle infrastrutture militari avvenga anche nel contesto di un processo di ridislocazione delle Forze armate sul territorio nazionale, nonchè tenendo conto del nuovo modello di difesa e del principio della «regionalizzazione» del servizio di leva.

Il senatore GIACCHÈ, accogliendo tale proposta, riformula il proprio emendamento nel senso indicato dal senatore Parisi.

L'emendamento, dopo che il relatore si è espresso favorevolmente ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, risulta approvato.

Il senatore POLI dà conto di un emendamento aggiuntivo di un articolo *7-bis*, con il quale si prevede che il Ministro della difesa sia autorizzato, in via sperimentale e per la durata di cinque anni, ad emanare disposizioni per consentire ai cittadini di sesso femminile di partecipare, a domanda, ai concorsi indetti per il reclutamento nei ruoli dei volontari a ferma prolungata e dei sottufficiali ed ufficiali in servizio permanente.

Sull'emendamento annunciano il proprio voto contrario i senatori BOLDRINI, GIACCHÈ e MESORACA, i quali tutti fanno notare che quello della «sperimentazione» è un concetto giuridicamente inconsi-

stente; tra l'altro, dopo l'eventuale reclutamento delle giovani interessate nel servizio permanente effettivo, ove, dopo cinque anni, si dovesse ritenere di fare «marcia indietro», la componente femminile precedentemente reclutata si troverebbe priva di sbocchi occupazionali nell'ambito delle Forze armate o, tutt'al più, in una ben strana posizione di precariato.

Il senatore POLI, insistendo per la votazione del proprio emendamento, fa presente che esso rappresenta un primo importante passo verso una significativa innovazione e si dichiara convinto che la sperimentazione del volontariato femminile avrà esito positivo.

Sull'emendamento, il relatore si esprime favorevolmente e il sottosegretario MASTELLA si rimette alla Commissione.

La proposta di modifica, posta ai voti, risulta approvata.

Si passa, quindi, all'articolo 1 (accantonato, nella seduta antimeridiana di oggi, dopo che era stato respinto un emendamento soppressivo dell'articolo del senatore Giacchè). Essendo stata ritirata la proposta di modifica presentata dal senatore Poli, si passa all'esame dell'articolo nel testo formulato dal comitato che, posto ai voti, non viene approvato.

La Commissione, infine, conviene sull'opportunità di rinviare alla seduta di domani l'ulteriore trattazione congiunta dei disegni di legge, sia per le eventuali modifiche di coordinamento, sia per formulare la necessaria norma di copertura finanziaria (prima della trasmissione del testo alla 5^a ed alla 1^a Commissione per gli aspetti di competenza di ciascuna di esse).

La seduta termina alle ore 18,50.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio Fiorino e per il Tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA informa che - in relazione al gruppo di lavoro di recente costituito e composto da qualificati esperti, tra cui il Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, professor Giarda, con funzioni di coordinamento scientifico, e dal presidente dell'ISTAT, professor Rey, con compiti di relatore, allo scopo di esaminare i problemi di carattere metodologico che possano spiegare i ripetuti, significativi scostamenti, verificatisi nell'ultimo decennio fra previsioni e risultati nei documenti relativi ai conti del settore statale - nella giornata di giovedì 12 luglio scorso vi è stata una prima riunione, nel corso della quale sono emerse le linee future di lavoro.

In particolare, l'attenzione si è appuntata, tra l'altro, sulla necessità di meglio distinguere la tesoreria dal bilancio dello Stato e di effettuare una analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi tentando di individuare le voci costanti di errori. Si è anche posto il problema di capire se enti privati di ricerca abbiano effettuato migliori previsioni sull'andamento della finanza statale e se negli altri paesi più industrializzati si siano verificati scostamenti del tipo verificatosi in Italia. A questo ultimo riguardo, si è affacciata l'ipotesi di affidare all'OCSE una ricerca.

Nel corso della predetta riunione, è anche emersa l'opportunità di coinvolgere nel gruppo di lavoro altri studiosi di chiara fama, come la professoressa Salvemini, ed eventualmente di effettuare un sopralluogo in alcuni paesi europei per capire i funzionamenti dei meccanismi relativi alla tesoreria.

Conclusivamente, mentre si è anche appuntata l'attenzione sugli errori che si sono verificati nelle previsioni di stima relative alla stessa gestione di tesoreria e del debito pubblico, nonchè sulla necessità di

pensare ad uno strumento di raccolta di risorse da parte del Tesoro a brevissimo termine, si è pervenuti alla decisione di redigere entro il prossimo settembre un progetto di lavoro e di effettuare un esame dei predetti scostamenti: di tali impegni si è fatto carico il relatore, professor Rey.

Fa poi presente che occorre riflettere sullo schema di programma di un'indagine conoscitiva che, partendo anche dal disegno di legge n. 2205, in tema di modifiche ed integrazioni alla legge n. 64 ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria, affronti anche i temi legati alla legislazione degli incentivi alle imprese del Sud, affrontando pure il profilo delle modalità con cui vengono effettuate le aste.

Nella seduta pomeridiana comunque si provvederà a definire lo schema complessivo di indagine.

Il senatore BOLLINI, nel dichiararsi favorevole, esprime l'augurio che possa essere svolto un lavoro serio, tipico di un Parlamento autenticamente democratico, e che si possa effettuare una riflessione approfondita in ordine ad una risposta efficace.

Il presidente ANDREATTA osserva che sarebbe opportuno costituire un gruppo di lavoro ristretto a livello informale per mettere a punto i particolari operativi.

Avverte poi che è stata avanzata la richiesta di non iniziare oggi l'esame dei disegni di legge nn. 2293 e 1896; propone quindi di procedere all'esame dei disegni di legge in materia di interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia e in materia di misure per lo sviluppo della Calabria.

Concorda la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Orsini ed altri; Scovacicchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe (1213), approvato dalla Camera dei deputati

Fioret ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliere della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio 1990.

Il presidente ANDREATTA, relatore, dopo aver ricordato l'iter dei provvedimenti, fa presente che il testo varato dalla Camera dei deputati non sembra più coerente rispetto ai nuovi obiettivi che occorre raggiungere: a suo avviso, infatti, oggi non si tratta di fornire sostegno all'attività produttiva delle zone interessate, ma di creare strumenti giusti perché questa attività possa partecipare alla ricostruzione avviatasi nelle economie dell'Est europeo.

Essenzialmente, una prima linea di intervento deve vertere sulla possibilità di usare il porto-franco di Trieste come polo finanziario perché la CEE possa sviluppare l'interscambio con il bacino danubiano. È ovvio che ciò comporta la previsioni di agevolazioni fiscali per la costituzione di tali attività di carattere finanziario.

Un secondo punto riguarda la necessità di superare l'attuale eccessiva frammentazione di strumenti in ordine alla regolazione del commercio con l'Est europeo: si potrebbe quindi pensare ad una concentrazione in un'unica società finanziaria secondo i più recenti modelli legislativi.

Un terzo punto riguarda la previsione di aiuti finanziari per le aree montane a scarso sviluppo turistico, come, ad esempio, quelle in essere nella provincia di Belluno.

Una quarta linea di intervento può riguardare una distribuzione nel tempo più diluita dei finanziamenti, con una quota annuale minore rispetto a quanto previsto attualmente. In tal modo si potrebbe permettere un congruo intervento da parte dello Stato nell'apporto di capitali alla richiamata società finanziaria, nonché la partecipazione ad iniziative culturali, come quelle già avviate nell'area di Trieste, in ordine ad una maggiore collaborazione con l'Est europeo.

Queste proposte potranno tradursi in un numero limitato di emendamenti, interamente sostitutivi del testo varato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che il Governo si riserva una valutazione su tali proposte, pure essendo sua intenzione orientare la discussione allo scopo di valorizzare le potenzialità delle zone interessate verso l'Est, il che costituisce un superamento del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, che - discusso in un contesto internazionale diverso - partiva dal presupposto di prevedere incentivi e aiuti alle zone friulane.

Ad un primo esame, sembra da condividersi l'orientamento di fondo del presidente Andreatta, soprattutto per la parte in cui esso considera le zone interessate nell'ambito di una prospettiva generale dei collegamenti della CEE con l'Est europeo. Naturalmente, occorre verificare la fattibilità della società finanziaria proposta, anche per quanto concerne gli aspetti di coerenza con la legislazione appena varata a livello nazionale in materia e con le proposte che il Governo sta varando in ordine agli strumenti per una maggiore cooperazione con l'Est.

Altri problemi da affrontare riguardano le aree non friulane, come il Bellunese: comunque rimane prioritaria l'esigenza di non rallentare l'ulteriore *iter* dei provvedimenti, obiettivo, questo, che il Governo si propone di raggiungere impegnandosi in tempi brevi a far conoscere le proprie valutazioni sulle proposte avanzate dal relatore.

Il presidente ANDREATTA chiarisce alcuni aspetti tecnici in ordine agli orientamenti dianzi espressi.

Nell'ambito dei punti franchi già operanti a Trieste viene creata un'area di servizi finanziari ed assicurativi ove operano stabilimenti di

filiali di banche estere e società fiduciarie per l'emissione di fondi comuni d'investimento a collocamento internazionale, per l'emissione di prestiti sul mercato internazionale, per la partecipazione a concorsi di collocamento azionari ed obbligazionari internazionali, per la gestione di portafoglio a favore di soggetti non residenti. In essa è inoltre attivato un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS.

Nell'ambito di detta area franca viene anche inserito il comprensorio dell'area di ricerca. Le imprese operanti nella zona franca di servizi fruiscono della riduzione a metà delle aliquote dell'IRPEF, IRPEG ed ILOR nonché, per tutti gli atti sottoposti all'imposta di registro, dell'aliquota fissa.

Sovrintende all'area franca un comitato composto da un presidente e da nove membri in rappresentanza dei seguenti organismi: Ministero degli Esteri, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con l'Estero, Banca d'Italia, Regione Friuli-Venezia Giulia, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trieste, Ente Porto di Trieste, Area di Ricerca di Trieste.

La presidenza è ricoperta dal Commissario di Governo ai sensi della legge n. 514 del 1955.

Il Comitato delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Su un complesso di 700 miliardi, con una modulazione annuale di 100 miliardi, si potrebbe destinare una somma pari a 400-450 miliardi alla società finanziaria, 70 miliardi per la copertura delle agevolazioni fiscali, 70 miliardi per la provincia di Belluno e altri 70 miliardi per le altre aree disagiate, del tipo comunità montane.

Il senatore BEORCHIA, nel ringraziare il presidente Andreatta per la ripresa dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, si riserva di esprimere valutazioni sulle proposte avanzate nel corso della seduta, fermo rimanendo che non è possibile non tener conto comunque delle finalità iniziali del provvedimento varato dalla Camera dei deputati, anche se si tratta di un testo in parte superato, sicuramente perché, tra l'altro, presenta istituti di eccessiva complicatezza.

Uno dei problemi è quello di evitare censure da parte della CEE, cercando invece di esaltare le potenzialità di sviluppo delle zone interessate.

Nella stesura degli emendamenti occorrerà altresì tener conto delle competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia, del fatto che già esistono società finanziarie e l'orientamento delle forze politiche locali è volto ad utilizzare il disegno di legge per coinvolgere tutta la regione in ordine ad un suo riequilibrio interno.

Conclude facendo rilevare l'esigenza di coniugare le due opposte necessità di varare un testo dal contenuto positivo e rispettare tempi celeri.

Il senatore BOLLINI fa presente che ad intervalli successivi si succedono impostazioni completamente diverse per quanto concerne i problemi delle regioni interessate dai provvedimenti in titolo, il che, a prescindere dal giudizio di merito che si può dare su tali impostazioni, crea un certo disorientamento: l'auspicio è dunque che gli emendamenti del presidente Andreatta vengano presentati in tempi brevi, perché si passi subito ad un confronto concreto e si concluda l'*iter*.

Probabilmente, è anche opportuno poter acquisire l'opinione delle realtà locali, ferma rimanendo l'esigenza prioritaria di chiudere l'esame in tempi ristretti, anche alla luce dell'addensarsi di numerosi impegni parlamentari: il Gruppo comunista è disponibile se si intende rispettare una certa celerità nei lavori e l'esigenza di acquisire il consenso delle realtà locali interessate.

Il senatore BATTELLO, nel condividere la posizione del senatore Bollini, esprime preoccupazione circa il grado di coerenza tra gli emendamenti presentati dal Governo e le proposte testé avanzate dal relatore: se è possibile far confluire le due proposte in un unico testo, il suo personale parere è di segno favorevole, altrimenti il giudizio non può che essere di segno negativo e si impone una scelta tra una delle due strade indicate.

Comunque, occorre discutere di nuovo il provvedimento fin dalla prossima settimana.

Il sottosegretario SACCONI, confermato che il Governo farà conoscere in tempi estremamente rapidi il proprio orientamento, osserva che gli emendamenti preannunciati dal presidente Andreatta non sembrano molto lontani da quelli presentati a suo tempo dal Governo.

È necessario comunque tener conto della normativa comunitaria e quindi è importante appuntare l'attenzione sulla necessità di predisporre strumenti di intervento idonei.

Il presidente ANDREATTA, nel ringraziare il senatore Bollini per la disponibilità dimostrata al dialogo, ricorda che uno dei problemi da superare è quello delle disparità nei trasferimenti di tributi da parte dello Stato alle regioni a statuto speciale. Invero, il testo approvato dalla Camera dei deputati dava adito a non poche perplessità sotto il profilo della sua impostazione di fondo, non modificata peraltro dagli emendamenti presentati dal Governo, nonostante che le dichiarazioni politiche fatte al riguardo risultassero più moderne ed innovative.

Ciò significa quindi che l'aver rallentato l'*iter* dei provvedimenti in titolo ha permesso di giungere alla maturazione di orientamenti più precisi, anche alla luce del forte sviluppo economico delle aree interessate, tale per cui non trova più giustificazione l'impostazione iniziale del provvedimento volta a considerare come obbligato l'intervento dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia, nel presupposto che si trattasse di una regione a scarso sviluppo.

Oggi, invece, si può attuare una parte di un disegno aggiornato di politica finanziaria complessiva del paese, volto a modernizzare gli

strumenti dell'interscambio commerciale con aree che di recente si sono aperte al commercio internazionale.

Nel ricordare poi che il capitale della costituenda società finanziaria potrebbe essere finanziato per il 40 per cento dallo Stato e per la restante quota con apporti regionali, locali e privati, anche internazionali, fa presente che le proprie proposte, ovviamente da armonizzare con gli strumenti finanziari in essere, vertono essenzialmente sui quattro punti relativi alla costituzione della società finanziaria, all'uso del porto-franco di Trieste, alla previsione di incentivi per le aree montane e alla cura della possibilità di accesso allo sviluppo dei commerci internazionali.

Precisa che è proprio intendimento quello di pervenire all'approvazione del provvedimento prima dell'interruzione delle ferie estive.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 17,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva in tema di differenze normative sulla distribuzione territoriale di alcuni comparti della spesa pubblica

Il senatore AZZARÀ, relatore sul disegno di legge n. 2205, fa presente che si ritiene opportuno che la Commissione possa acquisire notizie, dati ed elementi di documentazione su due questioni: anzitutto, la distribuzione territoriale della spesa pubblica e in secondo luogo le differenze normative su base territoriale a parità di fattispecie regolata per alcuni settori-campione.

Per quanto concerne l'analisi della distribuzione territoriale della spesa pubblica, essa potrebbe riguardare il settore statale o il bilancio in senso stretto. Nella prima accezione sussisterebbero comunque delle difficoltà, perchè, ad esempio, nel settore statale sono comprese le aziende autonome, le cui operazioni non sono del tutto e tempestivamente a conoscenza degli organi di controllo. Converrebbe quindi puntare l'attenzione sul bilancio dello Stato. Oltretutto, nel settore statale è compresa anche l'Agenzia per il Mezzogiorno: il relativo calcolo sul totale porterebbe ad un'alterazione dei risultati complessivi.

È comunque in distribuzione un abbondante materiale raccolto dal Servizio studi del Senato, che può costituire una prima base indicativa

delle riflessioni effettuate già in argomento. Se si intende approfondire, l'organo più indicato ad effettuare questo tipo di esame probabilmente è la Corte dei conti, la quale, effettuando il controllo di tutti gli atti di spesa, dovrebbe possedere tutti gli elementi per risalire alla distribuzione territoriale attraverso il destinatario della spesa stessa.

La procedura sarebbe estremamente semplice, per quanto riguarda la Commissione: si tratta di attivare l'apposito articolo del Regolamento del Senato, già utilizzato in passato, volto a chiedere alla Corte dei conti un referto specifico.

Per quanto concerne poi le differenze normative su base territoriale, anche sotto il profilo delle procedure e degli effetti sui beneficiari, ossia se sussistano diversità di norme, procedure ed effetti per i diversi territori ad identica fattispecie regolata e quali siano, si potrebbe svolgere un'indagine conoscitiva articolata in due parti.

I settori interessati all'indagine possono essere la legislazione in materia di calamità naturale, le spese fiscali, gli incentivi industriali e quindi la fiscalizzazione.

Non essendo stata mai tentata un'indagine di questo tipo - almeno a quanto è risultato -, probabilmente sarebbe il caso di effettuare una ricognizione preliminare in paesi che potrebbero avere questo stesso problema. Ad esempio, il Giappone, per quanto concerne la legislazione in materia di terremoti o di incentivi industriali, o gli Stati Uniti (oppure il Canada), che egualmente hanno un territorio estremamente esteso e che quindi possono porre problemi del tipo di quello che interessa.

Sicuramente, il problema esiste per quanto riguarda la CEE: questo aspetto potrebbe essere approfondito o con una visita presso la Commissione a Bruxelles o con un'audizione di un tecnico o di un commissario della CEE su un determinato argomento che può risultare interessante per le finalità dell'indagine.

Questa parte potrebbe essere decisa subito - se ha il consenso della Commissione stessa e ovviamente previa autorizzazione della Presidenza del Senato - ed essere resa operativa immediatamente nel prossimo futuro.

L'indagine potrebbe altresì consistere in successive audizioni di tecnici esperti di ogni singolo settore. Inoltre, si potrebbe prevedere l'affiancamento della Commissione con esperti che possono agevolare il lavoro: essi potrebbero essere, ad esempio, il dottor Rispoli del Ministero per il Mezzogiorno, per quanto riguarda il settore delle calamità naturali e il dottor Ruta, dell'ENI, per quanto riguarda il comparto degli incentivi alle imprese.

Questa parte dell'attività potrebbe svolgersi con tre-quattro audizioni.

Al termine di tutta l'attività, la Commissione sarebbe in grado di affrontare i provvedimenti di revisione della legge n. 64, ad esempio, tenendo conto delle risultanze dell'indagine. Altro settore che indirettamente potrebbe essere interessato dalle acquisizioni di notizie potrebbe essere quello delle partecipazioni statali, che è sempre di diretta competenza della Commissione. Lo stesso provvedimento n. 1896, in materia di FIO, potrebbe essere affrontato alla luce delle notizie raccolte. Tutta l'indagine, quindi, sia nella prima che nella seconda parte avrebbe una immediata ricaduta sul lavoro della Commissione.

Si potrebbe poi chiedere il medesimo tipo di studio sulla distribuzione territoriale della spesa all'ISPE, sulla base dell'articolo 19, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come modificata, e alla Commissione tecnica per la spesa pubblica, sulla base dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificata.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGNOLA si dichiara favorevole alla proposta del senatore Azzarà, aggiungendo che, nell'analisi delle differenze delle normative, occorre tenere conto in particolare delle ordinanze della protezione civile.

Dopo aver fatto presente che sarebbe utile anche tenere conto dell'apposita indagine svolta dalla Commissione industria e dalla Giunta per gli affari delle comunità europee sulla politica degli aiuti alle imprese, dichiara che occorrerebbe altresì procedere alle audizioni dei rappresentanti del Tesoro per capire i meccanismi di distribuzione territoriale della spesa, dal momento che la stessa SVIMEZ che ha condotto studi in materia, ha trovato difficoltà in ordine ad una aggregazione dei dati sulla base di questo criterio.

Il senatore ANDRIANI rileva che, se l'obiettivo della proposta del senatore AZZARÀ è quello di una indagine che riguardi la distribuzione di tutta la spesa contenuta nel bilancio dello Stato, allora bisognerebbe condurre i lavori in maniera da capire se e in che misura si verifichi l'effetto redistributivo o meno di questa spesa: per esempio, occorrerebbe avere una disaggregazione della distribuzione territoriale riferita anche alla spesa previdenziale. Comunque, è opportuno avere dati per quanto concerne l'entrata e il saldo tra gettito e flussi di spesa a livello di singola regione, per individuare il saldo.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che sotto questo ultimo aspetto sarebbe estremamente rilevante pervenire a dati: il Mezzogiorno, per esempio, presenta una bilancia dei pagamenti debitoria pari al 10-12 per cento del reddito. Si possono utilizzare anche gli studi effettuati sulla diversa produttività del capitale nelle varie aree geografiche del paese.

Il senatore BARCA si dichiara favorevole alla proposta del senatore Azzarà, pur ritenendo che essa vada integrata, per la parte relativa alla richiesta di studi circa la distribuzione territoriale della spesa pubblica, con una richiesta volta a conoscere un quadro complessivo dei trasferimenti operati dallo Stato al centro-Nord attraverso il bilancio ordinario e dei trasferimenti operati sempre dallo Stato al Sud attraverso il bilancio ordinario e l'intervento straordinario, ivi compresa l'Agenzia per il Mezzogiorno: in tale modo si potrebbe verificare la fondatezza della tesi secondo cui l'intervento straordinario è sostitutivo e non aggiuntivo rispetto a quello ordinario, il che significa che la spesa pro-capite è uniforme in tutto il paese.

Nel dichiararsi altresì favorevole a che ci si avvalga di collaboratori nel corso dell'indagine, fa presente che a suo avviso occorrerebbe cointeressare anche il Direttore dell'Agenzia per il Mezzogiorno.

Il senatore BOLLINI fa presente che riuscire ad avere dati sulla distribuzione territoriale della spesa statale sarebbe un risultato di tale rilievo, da far emergere la richiesta di rendere permanente questo tipo di elaborazione: si potrebbe quindi chiedere all'ISTAT di operare in tal senso in via istituzionale, anche per superare le tradizionali resistenze del Tesoro, al quale va imposta una codifica anche della stessa Tesoreria, per tener conto del criterio della dislocazione del beneficiario della spesa, affinché sia disponibile la base di dati che permetta all'ISTAT elaborazioni di questo tipo.

Se necessario, si può agire con lo strumento legislativo per imporre al Tesoro di adeguarsi a questo tipo di esigenza e prevedere un finanziamento eventualmente aggiuntivo all'ISTAT per una tale elaborazione.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, nel condividere, a nome del Gruppo democristiano, la proposta del senatore Azzarà, fa presente che l'importanza delle questioni sul tappeto è tale per cui il senatore Azzarà stesso dovrebbe mettere a punto uno schema metodologico da comunicare poi alla Commissione.

Il presidente ANDREATTA osserva che la parte interessante che emerge dalle proposte è che si potrebbe riuscire a comprendere gli effetti sui beneficiari degli incentivi e delle diverse procedure, anche in relazione ai tempi entro i quali esse vengono espletate.

Un altro punto da inquadrare potrebbe essere quello di prevedere la cessazione di incentivi per quelle zone che, dopo aver beneficiato delle provvidenze, abbiano registrato sostanziale incrementi del reddito.

Replica agli intervenuti il senatore AZZARÀ, il quale, nel ringraziare quanti hanno preso parte al dibattito, ricorda che lo scopo di fondo dell'indagine conoscitiva è quello di poter individuare una normativa tipo in corrispondenza del singolo evento o fattispecie regolata a prescindere dalla zona che beneficia della norma. Quindi, è opportuno precedere ad una selezione dei settori oggetto dell'indagine anche per individuare una legislazione di settore e quali procedure seguire.

Si dichiara poi favorevole alle richieste del senatore Bollini e fa presente che è necessario condurre anche una parte dell'indagine all'estero, perchè si possa realizzare, ad esempio, la prevenzione che altrove si è riusciti ad effettuare in materia antisismica, risolvendo una volta per tutte il problema che sotto questo aspetto di continuo si pongono in Italia.

Il presidente ANDREATTA, conclusivamente, fa presente che è opportuno che ciascun gruppo indichi un senatore che segua i lavori anche preliminari dell'indagine, anche allo scopo di metterne a punto gli aspetti operativi.

La Commissione decide quindi di richiedere ai tre enti citati i dati relativi alla distribuzione territoriale della spesa del bilancio dello Stato e approva lo schema di massima, in vista delle successive richieste di

autorizzazione, di indagine conoscitiva nei termini emersi dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

Deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri; Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Capiello ed altri; Capiello ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (2329), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, che, dopo aver ricordato i motivi che l'hanno indotto a formulare una proposta di parere, ne sottopone il testo alla Commissione.

Esso è del seguente tenore: «Il disegno di legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi introduce al loro regime pensionistico alcune correzioni che da tempo sono state proposte per migliorare l'equilibrio della gestione dei lavoratori dipendenti: porta l'età pensionabile a 60 e 65 anni, rispettivamente per le donne e per gli uomini e calcola la pensione in base al reddito percepito negli ultimi dieci anni della vita lavorativa. Tuttavia, questi correttivi non sembrano sufficienti a garantire durevolmente l'equilibrio finanziario delle gestioni degli autonomi; il che del resto è facilmente desumibile da un'aliquota contributiva del 12 per cento, la metà di quella dei lavoratori dipendenti, contro prestazioni che sono solo marginalmente diverse da quelle attualmente previste per i lavoratori dipendenti. (L'aliquota individuale di equilibrio, con un tasso di inflazione del 5 per cento ed un tasso di crescita reale del reddito imponibile e delle pensioni, nonché un tasso di sconto, tutti allineati sul 2,5 per cento, si colloca su livelli intorno al 30 per cento).

Fissando oggi aliquote più basse per l'insieme della popolazione degli assicurati, l'equilibrio finanziario di lungo periodo richiederà una forte dinamica della popolazione ovvero rapidi aumenti delle aliquote contributive, a carico delle generazioni future, al di sopra dell'aliquota individuale di equilibrio, in grado di compensare i minori contributi pagati dalle generazioni attuali. Poiché non è presumibile aspettarsi condizioni demografiche favorevoli e anzi, in particolare per i coltivatori diretti, la popolazione degli assicurati tende sistematicamente a ridursi, l'unica alternativa è quella di far sussidiare le generazioni attuali da parte delle generazioni future, con una sostanziale violazione dei criteri di giustizia distributiva, che debbono valere soprattutto nei rapporti fra le generazioni.

L'aliquota del 12 per cento prevista dalla legge mantiene per qualche anno l'equilibrio finanziario delle gestioni, poiché le nuove pensioni decorrono a partire dal 1990 ed il nuovo sistema si applica solo a coloro che abbandonano il lavoro dopo questa data; tuttavia, questa impostazione apre inevitabilmente un nuovo fronte per le pensioni »di annata«; il rapporto fra massa degli assicurati e pensionati è all'inizio particolarmente favorevole, ma tende progressivamente a crescere, fino a stabilizzarsi dopo alcuni decenni.

L'INPS ha fornito a questo proposito una serie di simulazioni particolarmente preoccupanti, dalle quali emerge che tra 20 anni

l'aliquota di equilibrio per gli artigiani, scontando il contributo dello Stato, si collocherà al 24,37 per cento; quella dei commercianti al 19,76 per cento e quella dei coltivatori diretti al 38,35 per cento. Anche tenendo conto che inizialmente l'aliquota del 12 per cento è superiore all'aliquota di equilibrio, la situazione patrimoniale delle gestioni degli artigiani diventa negativa nel 2002 e quella dei commercianti nel 2003. Le due gestioni assieme accumulano per il 2010 un *deficit* patrimoniale di circa 130.000 miliardi. Nel caso dei coltivatori diretti i *deficit* patrimoniali compariranno già tra il 1995 e il 1996.

È pur vero che il testo del disegno di legge prevede, con un richiamo alla legge n. 88 del 1989, di riforma dell'INPS, un meccanismo di revisione delle aliquote contributive, ma non sembra realistico immaginare che sia praticabile un'aliquota di poco inferiore al 40 per cento per i coltivatori diretti; anche un'aliquota dello stesso livello di quella pagata oggi congiuntamente dai datori di lavoro e dai lavoratori nel caso della gestione dei lavoratori dipendenti non sembra facilmente accettabile anche dalle altre categorie interessate.

Il disegno di legge insomma, se soddisfa un legittimo interesse dei lavoratori autonomi per una completa copertura pensionistica, ne sottovaluta drammaticamente il costo; quando l'aliquota contributiva dovrà aumentare soltanto per far fronte ai maggiori oneri che progressivamente matureranno per il finanziamento dei livelli di pensione derivanti dal meccanismo proposto con il disegno di legge, le categorie interessate si sentiranno ingannate e si opporranno con tutti i mezzi all'aggiustamento dell'aliquota secondo i meccanismi previsti in questo stesso testo.

Alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) appare più prudente una soluzione che, fissando fino da oggi per gli artigiani e commercianti un'aliquota intorno al 16-17 per cento, permetterebbe di mantenere tale aliquota fissa per i prossimi venti anni; se invece si insisterà nel mantenere l'aliquota del 12 per cento fino al momento in cui emergeranno i *deficit* patrimoniali delle gestioni, la correzione dopo il 2002 per gli artigiani e dopo il 2003 per i commercianti, fino al 2010, sarà particolarmente intensa e rapida, passando per i primi dal 12 al 24 per cento in otto anni e per i secondi dal 12 al 20 per cento in sette anni. Poiché questi aumenti non sono stati chiaramente annunciati oggi, i lavoratori autonomi si sentiranno a buon diritto defraudati da una legge che impedisce agli stessi di adottare decisioni razionali in modo da ottimizzare su un ampio orizzonte temporale le loro scelte di consumo e di risparmio.

La complessità e delicatezza dei problemi finora sottolineati impongono alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) di porre come condizione di copertura, a norma dell'art. 40, comma 5, del Regolamento, una nuova formulazione del testo - di cui all'articolo 17 - circa il meccanismo di revisione dell'aliquota: «Il Presidente dell'INPS, sentito il comitato di gestione, comunica annualmente ai Ministri del Lavoro e del Tesoro ogni informazione sugli squilibri delle gestioni dei lavoratori autonomi per l'anno e per il triennio successivo, indicando contestualmente l'aliquota di equilibrio. Se entro sessanta giorni il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, non provvede, l'INPS applica in occasione dei versamenti dei contributi relativi al periodo

immediatamente successivo l'aliquota di equilibrio precedentemente indicata».

Questa condizione assume un significato sostanziale ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di copertura finanziaria, in questa specifica materia pensionistica. Infatti, tutti gli elementi presenti nel sistema (bilancio pluriennale; relazioni tecniche intese a dimostrare equilibri gestionali riferiti almeno ad un arco decennale) intendono porsi come elementi idonei a garantire un ragionevole equilibrio, nel medio periodo, tra contributi e prestazioni.

L'elusione di questo criterio di ragionevole equilibrio configura automaticamente una violazione dell'obbligo di copertura, inteso non in una accezione meccanica ed astratta, ma in uno svolgimento adeguato alla natura giuridica della spesa che si introduce nell'area della finanza pubblica.

Pertanto, in materia pensionistica, il ragionevole equilibrio tra contributi ed erogazioni non può ritenersi raggiunto se i beneficiari della norma non sono in condizione di conoscere gli sviluppi »necessari« dell'aliquota, in modo da graduare ragionevolmente le proprie decisioni di consumo e risparmio.

La 5^a Commissione permanente (Bilancio) suggerisce altresì alla Commissione di merito di valutare adeguatamente l'opportunità di estendere il periodo per il calcolo della pensione ai redditi imponibili dell'assicurato lungo l'intero arco della vita di lavoro, eventualmente con successivi allungamenti: ad esempio 15 anni a partire dal 1995, 20 a partire dal 2000, 25 dal 2005, 40 dopo il 2010.

Nel caso del lavoratore autonomo non esiste un conflitto di interessi, come nel caso dei lavoratori dipendenti tra il datore di lavoro e il prestatore d'opera e vi è quindi un'elevata probabilità di denunce che sottostimano il reddito imponibile nei primi 30 anni di lavoro, per fare emergere un reddito maggiore nei dieci anni valevoli ai fini della pensione. È possibile calcolare che un lavoratore autonomo ha interesse a denunciare un reddito non guadagnato, poiché il miglioramento della pensione gli assicura sulle imposte e sui contributi non dovuti un tasso di rendimento reale che può arrivare fino a livelli di poco inferiori al 10 per cento (quindi doppio del tasso di rendimento reale attualmente godibile sui titoli di Stato).

La Commissione consiglia altresì alla Commissione di merito di sostituire, al comma 1 dell'art. 1, le parole da «del reddito» alla fine del comma, con le seguenti «della totalità dei redditi di impresa imponibili percepiti dagli stessi soggetti e dichiarati ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuti definitivi in sede di accertamento, se superiori».

L'emendamento tende a chiarire che il reddito da assoggettare a contribuzione non è soltanto quello relativo all'attività specifica per la quale si ottiene iscrizione, ma tutti i redditi di impresa dell'iscritto esercente attività di lavoro autonomo. Si chiude in questo modo un facile varco per l'elusione dell'obbligo della contribuzione: infatti, l'assicurato potrebbe indicare come attività specifica ai fini dell'iscrizione di quella tra le proprie attività che si dimostra meno redditizia, che negli ultimi dieci anni potrebbe essere ceduta ad un familiare, per indicare successivamente come attività specifica ai fini dell'iscrizione, quella relativa ad altra attività, che produce un reddito maggiore.

Si consiglia altresì alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di correggere l'assenza di ogni contribuzione al di sopra dei 2/3 del reddito corrispondente all'aliquota massima di liquidazione della pensione, in modo da eliminare una non giustificata difformità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

Per i coltivatori diretti l'estrema difficoltà di prevedere a regime un equilibrio della gestione con un'aliquota contributiva sopportabile dalla categoria, consiglia di valutare l'opportunità di stabilire la condizione di 45 anni di lavoro per godere della pensione nella misura massima, di allineare l'età pensionabile delle donne a quella degli uomini ed, eventualmente, di ridurre dall'80 per cento al 70 per cento la copertura pensionistica rispetto al reddito figurativo.

Queste misure dovrebbero permettere contributi di equilibrio che, anche a regime, non superino il 25 per cento del reddito.

Sempre in tema di trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, è indispensabile soffermarsi sull'articolo 12, che concerne l'ampliamento dell'area delle pensioni indirette e di reversibilità a favore dei superstiti, mediante la concessione della pensione ai superstiti dei deceduti anteriormente al 2 maggio 1969, nel caso in cui non avessero maturato diritto a pensione, o anteriormente al 1° gennaio 1970, nel caso in cui l'avessero maturato.

Il comma 4 dell'articolo 12 prevede un meccanismo di copertura che, relativamente ai superstiti di coloro che avevano maturato diritto a pensione, riferisce l'onere all'articolo 37, comma 6, della citata legge n. 88 del 1989. Tale forma di copertura non è accettabile, in quanto la norma richiamata, mirando a porre a carico dello Stato l'onere delle pensioni, ivi comprese quelle di reversibilità, ha definito la misura del concorso dello Stato a tale onere, di carattere assistenziale, con riferimento alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989. La norma in esame invece si applicherebbe alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970. Conseguentemente, non può ritenersi che nei trasferimenti di bilancio all'INPS, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88, possa essere stata contabilizzata una spesa riferita ad eventi realizzatisi a partire da circa il ventennio antecedente.

Per quanto concerne invece le pensioni ai superstiti degli iscritti deceduti anteriormente al 2 maggio 1969, che non avevano maturato diritto a pensione, in base ai dati a disposizione non è attualmente possibile quantificare l'onere relativo. Pertanto è opportuno adottare una clausola di salvaguardia, al fine di evitare che l'aliquota del contributo addizionale, definita nella norma nella misura del 2 per cento, possa portare a squilibri nella gestione.

Per questi motivi, la 5^a Commissione pone come condizione di copertura, a norma dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, la modifica del comma 4 dell'articolo 12 nel seguente testo: «Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 ovvero titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970, è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7. Il Presidente dell'INPS verifica annualmente e con riferimento al triennio successivo se il gettito di tale contributo

addizionale sia sufficiente per garantire l'erogazione delle corrispondenti prestazioni e, sentito il comitato di gestione, indica immediatamente ai Ministri del lavoro e del tesoro l'aliquota del contributo idonea a riportare in equilibrio la gestione. Se entro sessanta giorni il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, non provvede, l'INPS applica in occasione dei versamenti dei contributi relativi al periodo immediatamente successivo l'aliquota di equilibrio precedentemente indicata».

Infine appare utile - come suggerisce la Commissione tecnica per la spesa pubblica nel parere sul testo in esame - introdurre un criterio di flessibilità, in base al quale il lavoratore autonomo possa scegliere, a fronte di una più bassa percentuale di liquidazione della pensione, un'aliquota contributiva proporzionalmente meno elevata.

Conclusivamente, appare del tutto realistico affermare che, ove non verranno accolti i correttivi proposti, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento dell'aliquota di equilibrio, ne derivi un testo normativo che assume per il futuro impegni di spesa di notevole consistenza, senza farsi carico fin da ora delle corrispondenti decisioni di finanziamento: in questo modo, si vanifica il principio fondamentale del meccanismo della copertura finanziaria delle leggi, così come disciplinato dall'art. 81 della Costituzione».

Interviene il senatore BOLLINI osservando in primo luogo come sia indispensabile valutare politicamente gli effetti del richiamo dell'articolo 40 del Regolamento, che provocherebbe la rimessione del provvedimento in Assemblea. Tale circostanza comporterebbe la facile critica da parte dell'Aula relativamente al fatto che il parere indica come motivo di mancanza di copertura finanziaria un evento che in realtà non si verifica. Infatti la legge di contabilità impone che in materia pensionistica la copertura debba essere valutata in un arco di tempo decennale. Stando ai dati forniti invece non si realizza una copertura delle gestioni patrimoniali entro il decennio. Quindi se è legittimo manifestare preoccupazione, ciò non significa di per se che si tratti di un caso di copertura. Ed in ogni caso l'articolo 17 del provvedimento già fornisce un criterio per porre rimedio ad eventuali squilibri.

D'altra parte le condizioni poste nella bozza di parere mirano a risolvere i problemi semplicemente fornendo una sorta di meccanismo automatico: tale automatismo però non si giustifica con riferimento alla circostanza che in un futuro il Ministro del lavoro debba essere chiamato ad elevare in misura cospicua le aliquote contributive delle categorie in questione. L'innalzamento di tali aliquote potrebbe coinvolgere problemi di carattere politico e sociale di grande rilievo, che non possono essere superati semplicemente con l'adozione di un automatismo. Ciò vale soprattutto per il caso dei coltivatori diretti, che già, con il provvedimento in esame, vedono triplicare il livello dei contributi cui sono assoggettati.

Conclusivamente il testo all'esame contiene già un considerevole correttivo delle aliquote contributive rispetto al passato e il Ministro del lavoro ha comunque in fase di elaborazione un progetto di riassetto complessivo del settore pensionistico. In considerazione di ciò, sarebbe

pertanto opportuno, pur mantenendo le perplessità evidenziate nel parere, evitare il riferimento all'articolo 40 del Regolamento.

Il senatore ABIS, dopo essersi soffermato sulla questione della difficile quantificazione del numero delle pensioni di reversibilità ai superstiti dei coltivatori diretti, di cui all'articolo 12 del provvedimento, dichiara di condividere il tenore del parere, ma di ritenere opportuno che esso non sia vincolato dal richiamo all'articolo 40 del Regolamento. Infatti, in base all'articolo 17 del testo del disegno di legge, in caso di sbilancio si provvederà ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 88 del 1989. Pertanto a tale norma dovrebbe farsi riferimento nel parere.

Per quanto concerne la questione relativa alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, ritiene che non si possa estendere a tutto il reddito l'applicazione dei contributi, che vengono riferiti all'attività che ha dato titolo all'iscrizione.

In ogni caso è opportuno sottoporre le indicazioni contenute nel parere alla Commissione di merito come una proposta di correttivo, in un momento in cui le categorie interessate stanno assumendo una serie di responsabilità.

Il presidente ANDREATTA osserva che la limitazione della valutazione della copertura al decennio ha senso con riferimento complessivo della gestione, ma, ovviamente, nel caso in cui, in base ai dati disponibili, come è quello attuale, negli anni successivi al primo decennio emerge un *deficit* di rilevantissime proporzioni - nel caso di specie il disavanzo patrimoniale arriverebbe complessivamente a circa 100 mila miliardi dopo 20 anni - non si può non tenerne conto. D'altra parte anche la gestione presenta un *deficit* già negli ultimi anni del secolo, e quindi all'interno del decennio di riferimento. Certamente la fissazione di un'aliquota nella misura del 16 per cento sarebbe stata la misura più congrua, ma non essendosi preferita tale strada, la sua proposta di fissare un meccanismo automatico di correzione degli sbilanci ha proprio la funzione di contemperare alle diverse esigenze e di evitare che un Ministro possa, con la semplice omissione, provocare disavanzi di considerevoli dimensioni sulla finanza pubblica. Nel caso in cui infatti intendesse coprire i disavanzi, come potrebbe essere nel caso dei coltivatori diretti, anziché con un inasprimento contributivo, con trasferimenti a carico dello Stato, ben potrà, nei 60 giorni a sua disposizione prima dello scattare dell'automatismo, proporre le opportune misure legislative, che andranno, come tali, coperte. La scelta è dunque quella di evitare la possibilità di ricorrere ad un meccanismo discrezionale e privo di copertura.

Interviene il senatore FERRARI-AGGRADI per osservare come i problemi devono essere considerati nella loro realtà obiettiva. Da ciò discende che, nel caso dei coltivatori diretti, è illusorio ritenere che essi possano, da qui a dieci anni, essere in grado di pagare contributi tanto elevati. In ogni caso il parere deve contenere i motivi di preoccupazione che riguardano la materia, al fine di lasciare agli atti tale avvertimento per il futuro, che costituisce un problema che occorrerà risolvere.

Il senatore ABIS propone di modificare il testo del parere evitando il richiamo all'articolo 40 del Regolamento e indicando, nel testo delle norme che si suggeriscono quali emendamenti agli articoli 12 e 17, il rinvio all'articolo 41 della citata legge n. 88 del 1989.

Il presidente ANDREATTA ricorda che sull'articolo 12 il Tesoro ha trasmesso un parere contrario, per mancanza di copertura, in virtù della considerazione che, in base ai dati forniti dall'INPS, esso comporterebbe un onere di 450 miliardi. In ogni caso il problema all'esame costituisce una questione cruciale per la giurisprudenza della Commissione ed è l'occasione per intervenire nella materia previdenziale, che si invoca come uno dei principali motivi di preoccupazione per la finanza pubblica. Ove il parere non fosse sottoposto a condizione, esso non sortirebbe nessun effetto pratico.

Il senatore BOLLINI ricorda che alla Camera il rappresentante del Tesoro si era espresso in senso favorevole al provvedimento.

La Commissione approva infine a maggioranza, dopo dichiarazione contraria del presidente Andreatta il testo del parere, come modificato sulla base dei suggerimenti del senatore Abis, dando mandato al senatore Coviello di redigerlo.

La seduta termina alle ore 20,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, Madaudo e Merolli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267)

(Esame e rinvio)

Il relatore DE CINQUE riferisce alla Commissione, sottolineando come il provvedimento in titolo tenda alla revisione della disciplina vigente in tema di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, con delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari. Riferendosi alla relazione introduttiva del disegno di legge, egli precisa che la disciplina proposta non appare sconvolgente rispetto all'attuale sistema, del quale anzi ripete quasi letteralmente gran parte delle formulazioni, in particolare quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1976 che ha sostituito largamente il fondamentale testo unico approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, cui per circa settant'anni sono state affidate le sorti dello sviluppo del Paese.

Le novità più significative del provvedimento in esame riguardano anzitutto, agli articoli da 1 a 3, un'ampia delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, attualmente esercitate da appositi istituti, o da speciali sezioni di istituti di credito ordinari, dotati o meno di autonomia. Con l'articolo 1, nel dare delega al Governo per il loro

riordino, si dispone che gli Istituti e le Sezioni siano abilitate all'esercizio delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, previo assorbimento delle Sezioni autonome degli enti stessi e la trasformazione in società per azioni delle Sezioni aventi personalità giuridica ed anche di quelle che ne sono prive, previo loro scorporo dall'azienda di credito. Allo scopo di facilitarne l'operatività sul mercato, è prevista la forma della società per azioni per l'autorizzazione all'esercizio di tali forme di credito da parte di nuovi enti, semplificando il precedente *iter* burocratico (decreto del Presidente della Repubblica) e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

L'articolo 3 prevede, infine, una disciplina minimale per gli atti costitutivi e per gli statuti degli enti di credito fondiario ed edilizio, e la loro approvazione, da parte del Ministero del tesoro, per avere efficacia giuridica.

L'articolo 4, con cui inizia il capo II concernente il credito fondiario, rivede la disciplina attuale, portando dal 50 al 75 per cento del valore dell'immobile il tetto massimo dell'operazione, riducendo da 10 a 5 anni il minimo ed abolendo il massimo della durata delle operazioni fondiarie e facilitando l'esecuzione con una apposita previsione, per operazioni non assistite da ipoteca di primo grado, che tale diventi mediante costituzione di deposito (con i valori di ricavo del mutuo) delle somme per estinguere il debito con conseguente surroga nel grado ipotecario. Si riduce a diciotto mesi il periodo minimo per le anticipazioni fondiarie ipotecarie ed, infine, si conferma una prassi agevolativa per operazioni successive presso lo stesso Ente, cumulando le precedenti in base all'importo residuo e non al valore dell'iscrizione (normalmente più alto).

L'articolo 5, che ricalca la normativa vigente, disegna la procedura da seguire per il perfezionamento dei mutui fondiari e per l'eventuale frazionamento, prevedendo all'ultimo comma la facoltà di eliminare l'atto di quietanza mediante trattenuta in deposito, da parte dell'Ente, della somma mutuata da svincolare ad avvenuta dimostrazione di pagabilità della stessa.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità ed il carico delle spese per i mutui fondiari e la facoltà di purgazione delle ipoteche gravanti sugli immobili; all'articolo 8, si prevedono le modalità per il rimborso anticipato, totale o parziale, della somma mutuata, con diritto alla riduzione dell'iscrizione dopo il pagamento di almeno il 20 per cento del capitale e la restrizione dell'ipoteca quando i residui beni vincolati coprono il valore ipotecario delle somme residue a debito. Infine, si prevede la determinazione del compenso spettante agli enti per l'estinzione anticipata rimessa alla contrattualità.

Il capo III disciplina, all'articolo 9, il credito edilizio, ricalcando anche qui la precedente normativa, modellata sul credito fondiario, estendendola alle operazioni su immobili anche ad uso non abitativo (innovazione importante) ed elevando il tetto massimo dell'operazione al 90 per cento del costo di costruzione o delle spese per operazioni diverse dalla costruzione; è esclusa la facoltà dell'ente di chiedere garanzie supplementari, oggi previste per le operazioni che superino il 50 per cento del valore di garanzia, e si abolisce il tetto massimo di durata delle operazioni, applicandosi i minimi per mutui

ed anticipazioni del Credito fondiario, nonchè abolendosi il minimo del 25 per cento del costo dei lavori per la pagabilità degli stati di avanzamento.

Al capo IV, l'articolo 10 disciplina il settore del credito alle opere pubbliche, prevedendone la concessione ad enti pubblici, loro consorzi, Aziende autonome, società da essi costituite o partecipate, imprese private concessionarie della realizzazione di opere pubbliche ed, infine, fatto significativo, anche a privati, in qual caso il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare dalla legge o da un provvedimento amministrativo. Ai mutui si applica il sistema del Credito fondiario ed essi dovranno essere assistiti, alternativamente o cumulativamente, da ipoteca, cessioni di annualità (fitti) o contributi pubblici o da altra garanzia ritenuta idonea dagli Enti (norma di chiusura alquanto larga), nonchè da privilegio sulle opere ed impianti presenti e futuri, da pubblicarsi sul F.A.L. Ad avviso del relatore dovrebbe aversi anche la pubblicità nei Registri immobiliari e presso il Tribunale, per una più agevole conoscenza da parte dei terzi, come già avviene per il credito industriale.

Al capo VI, l'articolo 11 riordina le modalità di provvista finanziaria per gli enti, recependo quanto disposto dalla legge n. 23 del 1981 circa l'ampliamento dei mezzi di provvista, e consentendo così completamente l'inserimento nel ricco mercato dei prodotti finanziari al fine di renderne più agile l'operatività. È consentito agli enti di acquistare obbligazioni proprie e di procedere al rimborso anticipato delle stesse, purchè sia previsto nel regolamento di emissione.

L'articolo 12 conferma il limite di 30, ed eccezionalmente di 50 volte il capitale più riserve, per l'emissione di obbligazioni, che il successivo articolo 13 ammette alle quotazioni di borsa, al corso secco; l'articolo 14 prevede poi la possibilità di cessione delle obbligazioni per anticipazioni presso la Banca d'Italia e le Aziende di credito ed il loro impiego in operazioni di investimento, cauzioni, prestito e acquisti immobiliari.

L'articolo 15, infine, disciplina le modalità per la estrazione e la estinzione anticipata delle obbligazioni.

Il relatore De Cinque si sofferma poi dettagliatamente nell'illustrazione dei rimanenti articoli del provvedimento, sottolineando, in particolare, come l'articolo 26 contenga disposizioni fiscali volte ad agevolare le operazioni di ristrutturazione.

In conclusione il relatore esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, salvo le modifiche che si riserva di proporre dopo la discussione generale.

Il presidente BERLANDA, dopo aver dato conto dei pareri sul provvedimento espressi dalla 2^a e dalla 5^a Commissione, propone di fissare quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti, mercoledì 25 luglio.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Scevarolli ed altri: Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati (92-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente BERLANDA comunica che il relatore Pizzol ha rinunciato al proprio incarico e, pertanto, invita il senatore Leonardi ad assumere la funzione di relatore.

Il relatore LEONARDI ricorda brevemente il contenuto e l'iter del provvedimento, già discusso dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati nel senso di prevedere l'istituzione di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati. Il relatore dà, quindi, conto del parere della 5^a Commissione, favorevole a condizione di riformulare, nei termini da essa indicati, la norma di copertura finanziaria; pertanto, al fine di recepire tale condizione, egli dichiara di presentare un apposito emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2, volto essenzialmente a spostare l'anno finanziario di riferimento dal 1989 al 1990.

Ha quindi la parola il sottosegretario MEROLLI il quale si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, subordinatamente all'accoglimento dell'emendamento proposto dal relatore.

Il presidente BERLANDA avverte che si può passare alle votazioni.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 senza modifiche.

Posti separatamente in votazione, viene approvato l'emendamento del relatore LEONARDI, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2, e viene quindi approvato l'articolo in questione con la citata modifica.

Vengono infine approvati l'articolo 3 senza modifiche e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio.

Il senatore BEORCHIA, che sostituisce il relatore Favilla assente, rileva che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti presentati.

Ha quindi la parola il senatore BERTOLDI, il quale si dichiara preliminarmente favorevole all'approvazione del provvedimento; peral-

tro egli dichiara di ritenere sottostimato il gettito atteso dal provvedimento stesso, in quanto gli aumenti previsti dalla tabella per i servizi resi dall'Amministrazione catastale risultano rilevanti, considerato anche che una maggiore efficienza nella resa del servizio porterà i contribuenti ad aumentare la domanda dei servizi resi dalla citata Amministrazione.

Il sottosegretario MADAUDO si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

Si passa alle votazioni.

Viene approvato, senza modifiche, il comma 1 dell'articolo 1.

È poi approvato l'emendamento del senatore FAVILLA interamente sostitutivo del comma 2 del citato articolo 1.

È, infine, approvato l'articolo 1 con la citata modifica.

Viene poi approvato l'emendamento, sempre del senatore Favilla, interamente sostitutivo della tabella annessa al disegno di legge.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Guzzetti ed altri: Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore LEONARDI, riassumendo brevemente l'*iter* del provvedimento, ricorda come, in data 15 febbraio 1989, la 5^a Commissione abbia espresso un parere contrario per insufficienza della quantificazione e della corrispettiva copertura finanziaria del provvedimento; a tal proposito egli dichiara di presentare un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 1, con il quale viene prevista una formula di copertura per quanto disposto dal provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore BERTOLDI, il quale lamenta la mancata trasmissione, da parte degli uffici competenti, di dati disaggregati relativi al gettito delle imposte sui singoli apparecchi di accensione. Tali dati evidenzierebbero probabilmente il fatto che la esazione dei tributi che si vogliono eliminare con il provvedimento in esame è più onerosa del relativo gettito: proprio per questo il Gruppo comunista è favorevole al provvedimento.

Dopo un breve intervento del relatore LEONARDI, che fornisce i dati testè richiesti dal senatore Bertoldi, ha la parola il sottosegretario DE LUCA, il quale richiede in primo luogo alla Commissione di

sopraspedere nell'esame del provvedimento per consentire una armonizzazione di quanto in esso previsto con la normativa comunitaria in materia; peraltro c'è da considerare che, qualora venisse approvato il disegno di legge in esame, un minor gettito per l'Erario deriverebbe non solo dall'abolizione dell'imposta sulla produzione degli accendini in questione, ma anche dal minor gettito conseguente ad un effetto di sostituzione nell'uso dei fiammiferi.

Il presidente BERLANDA dichiara che l'emendamento testè presentato verrà trasmesso alla 5^a Commissione per il relativo parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore LEONARDI chiede un breve rinvio del seguito dell'esame per approfondire ulteriori aspetti del provvedimento in sede di sotto-commissione.

Convieni la Commissione.

Azzaretti e Meriggi: Trasferimento del castello visconteo di Voghera in proprietà al comune (2241)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore CAPPELLI rileva che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione e quello, favorevole con condizioni, della 5^a Commissione; in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo la Commissione consultata ha subordinato il proprio parere favorevole alla soppressione dell'articolo 4 per carenza di copertura finanziaria e alla riformulazione dell'articolo 1 in modo tale che venga previsto un trasferimento a titolo oneroso dell'immobile in questione, con prezzo fissato dal competente ufficio tecnico erariale.

A proposito di tali condizioni il relatore dichiara accettabile la prima, consistente nella soppressione del contributo di 15 miliardi al Comune di Voghera per recuperare e ripristinare l'immobile, mentre si dichiara contrario alla condizione relativa all'onerosità del trasferimento, in quanto il Comune di Voghera non è in condizioni finanziarie tali da poter acquistare l'immobile a titolo oneroso.

Il sottosegretario MEROLLI si dichiara preliminarmente favorevole alle finalità che il provvedimento intende perseguire, anche se sarebbe più opportuno attendere l'approvazione, da parte del Parlamento, della

disciplina generale per la vendita dei beni immobili dello Stato; peraltro, dichiara di non poter condividere il trasferimento a titolo gratuito del castello visconteo di Voghera all'omonimo comune.

Dopo alcune precisazioni del relatore CAPPELLI, ha la parola il senatore BRINA, il quale dichiara che il caso in questione si può considerare particolare ed eccezionale rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale per la vendita dei beni immobili dello Stato, il cui provvedimento attende l'approvazione finale da parte del Senato. Si dichiara in conclusione favorevole al trasferimento a titolo gratuito, nonchè alla soppressione dell'articolo 4, concernente l'attribuzione al Comune di Voghera di un contributo di 15 miliardi.

Il senatore LEONARDI - che ha successivamente la parola - dichiara di concordare con l'indicazione, suggerita dal rappresentante del Governo, di attendere la prossima legge di disciplina generale sull'alienazione dei beni immobili dello Stato che, tra l'altro, prevede particolari condizioni di favore per le cessioni di tali beni ai comuni.

Dopo un breve intervento del presidente BERLANDA, volto a definire le possibili procedure per addivenire all'approvazione del provvedimento, ha la parola il senatore BERTOLDI.

L'oratore rileva che la cessione al Comune del bene in questione avviene al fine di consentirne un'opera di recupero e di restauro; pertanto, qualora il trasferimento avvenisse a titolo oneroso, la valutazione effettuata dall'ufficio tecnico erariale dovrà tener conto di tali finalità, fermo restando il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento stesso.

Il senatore POLLINI - che interviene successivamente - dichiara di concordare con il relatore sull'esistenza di difficoltà finanziarie del comune di Voghera per acquistare l'immobile a titolo oneroso; tali difficoltà, peraltro, sono accresciute dalla riduzione della possibilità, da parte degli enti locali, di contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti, come previsto dal disegno di legge n. 2293.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Perugini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi (1800)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 1989.

Il relatore NERI ricorda che in data 19 dicembre 1989 la 1^a Commissione ha espresso parere contrario sul provvedimento, atteso che l'estensione della qualità di «titolare di locazioni» che si intenderebbe operare richiederebbe di dar luogo ad una sanatoria indiscriminata. A tal proposito, l'oratore afferma che tale rischio non sussiste, in quanto l'articolo 1 risulta sufficientemente chiaro nel limitare i benefici ivi previsti soltanto ad una categoria di soggetti ben individuata.

Il relatore dà poi conto del parere della 5^a Commissione, favorevole a condizione che l'acquisto degli alloggi avvenga applicando il prezzo di cessione stabilito dal competente ufficio tecnico erariale. Tale condizione - continua il relatore - risulta peraltro già soddisfatta dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, tuttora vigente.

Il sottosegretario MEROLLI si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore PERUGINI, intervenendo a favore del disegno di legge, dichiara che esso è volto a specificare meglio l'ambito dei beneficiari della legge n. 123 del 1987.

Dopo essersi espresso favorevolmente sul provvedimento, il senatore POLLINI si dichiara preoccupato per gli effetti che potrebbero derivare da una applicazione estensiva delle norme in questione, le quali potrebbero essere invocate anche per casi analoghi.

Si passa alle votazioni.

Viene approvato, senza modifiche, l'articolo unico del provvedimento.

Si dà infine mandato al relatore NERI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1800.

Ianni ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246)

(Esame e rinvio. Costituzione di Sottocommissione)

Il relatore CAPPELLI riferisce sul provvedimento volto a soddisfare, attraverso la determinazione di nuove misure delle pensioni di guerra e degli assegni di invalidità, alcune giuste esigenze manifestate da una categoria di cittadini che molto si è adoperata per il nostro Paese. Si tratta di una problematica complessa, causa di evidenti ingiustizie da un lato e, dall'altro di ineludibili necessità di salvaguardia del valore economico dei trattamenti pensionistici. Quella sulle pensioni di guerra - continua il relatore - è una normativa che ha come punto di riferimento la legge n. 342 del 1989 che ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita.

Il disegno di legge n. 2246 mira a determinare aumenti per tutti gli invalidi, prevedendo la relativa copertura a valere sull'apposito fondo speciale recante 40 miliardi per il 1990 e 50 miliardi per il 1991 e 1992. Pertanto, si deve anzitutto notare che, ove gli aumenti fossero concessi a tutti gli invalidi, ne deriverebbe un incremento annuo medio di consistenza irrisoria e quindi inutile ed anche inopportuno. Viceversa, una ipotesi di lavoro potrebbe essere - a suo avviso - quella di utilizzare tali risorse, in primo luogo, per la categoria dei grandi invalidi di guerra, affetti da gravissime infermità e, quindi, rinviando ad un provvedimento successivo le disposizioni concernenti gli altri pensionati di guerra.

Dopo aver brevemente illustrato l'articolato del provvedimento in questione, il relatore si dichiara infine favorevole ad una sua sollecita approvazione.

Il senatore POLLINI - che ha successivamente la parola - dichiara di concordare con l'ipotesi prospettata dal relatore, prendendo atto della limitatezza dei fondi stanziabili per questo provvedimento. Peraltro, bisognerebbe trovare il modo di agire non tanto sulle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (con evidenti effetti estensivi sull'intera categoria dei pensionati di guerra), quanto sulla rivalutazione dell'assegno complementare e di accompagnamento previsto per i grandi invalidi di guerra.

Il presidente BERLANDA ricorda che la Commissione ha all'ordine del giorno altri provvedimenti che trattano materia analoga e, segnatamente, i disegni di legge nn. 612, 985 e 1321, rispetto ai quali, tuttavia, il disegno di legge in titolo si configura più organico e completo. Propone pertanto di procedere nell'esame congiunto di tutti i citati provvedimenti e di costituire una apposita Sottocommissione con il compito di valutare le indicazioni suggerite dal relatore Cappelli.

La Commissione conviene su entrambe le proposte del Presidente.

Il presidente Berlanda avverte che il senatore Brina presiederà l'apposita Sottocommissione ed invita successivamente i gruppi a far pervenire alla Segreteria della Commissione le designazioni dei rispettivi membri.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SULLA SITUAZIONE PRODUTTIVA ED OCCUPAZIONALE RELATIVA ALLE AZIENDE
DI MANIFATTURE DEI TABACCHI DEI MONOPOLI DI STATO*

Il senatore GAROFALO chiede che il Governo sia invitato a riferire in Commissione sulla situazione produttiva e occupazionale delle aziende manifatturiere dei tabacchi dei Monopoli di Stato.

Il presidente BERLANDA suggerisce di presentare un'apposita interrogazione, con risposta in Commissione, nel corso della quale potranno essere affrontati tutti i problemi relativi alle aziende in questione.

*VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI
DOMANI*

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, 19 luglio alle ore 10, avrà invece inizio alle ore 11.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

206^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento di interrogazioni**

Il ministro RUBERTI risponde all'interrogazione n. 3-01229, presentata dai senatori Vesentini e Cavazzuti sullamancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui alla legge istitutiva del Ministero dell'università (n. 168 del 1989). Egli osserva che tra gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della citata legge, uno dei più rilevanti è sicuramente quello concernente l'individuazione delle suddette aree; proprio per questo il legislatore ha previsto una procedura di particolare garanzia per assicurare la validità scientifica delle scelte effettuate. Infatti, prima di proporre l'emanazione del decreto al Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica deve acquisire i pareri dei comitati consultivi del CUN, dell'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). Il primo dei richiesti pareri è stato reso il 14 maggio 1990, il secondo il 23 maggio 1990 e il terzo il 24 maggio 1990. Dopo aver acquisito i suddetti pareri, la proposta di decreto è stata inviata al Consiglio di Stato che, nell'adunanza generale del 12 luglio 1990, si è pronunciato favorevolmente, pur formulando qualche osservazione.

Riguardo poi alla questione, anch'essa sollevata nell'interrogazione sopra citata, dell'applicazione dell'articolo 16, comma 5, della legge n. 168, il Ministro precisa che sono già stati sottoscritti ed emanati i decreti di integrazione dei senati accademici di alcuni istituti universita-

ri: la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna in Pisa, l'Università italiana per stranieri in Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri in Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste. In ordine poi all'Istituto nazionale di fisica nucleare ed al CNR, egli informa che il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia ha ritenuto che per il primo non sia necessario procedere all'integrazione dell'organo che procederà alla redazione del regolamento, considerata la sua rappresentatività - tra l'altro il presidente dell'Istituto ha assunto l'impegno di sottoporre lo schema di regolamento a tutte le componenti interessate -; per il CNR si attende la proposta che lo stesso avanzerà e che è stata da tempo richiesta. Riguardo agli osservatori astronomici, il CNST non ha dato indicazioni poichè è allo studio un disegno di legge di riforma degli stessi.

Il Ministro conclude rilevando che appena sarà trasmesso il parere del Consiglio di Stato, il decreto verrà sottoposto al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore VESENTINI ribadisce la convinzione che sia necessario attuare al più presto l'articolo 16 della legge n. 168 poichè esso è il presupposto del reale riconoscimento di autonomia alle università, consentendo alle stesse di darsi strutture adeguate a soddisfare le loro varie finalità ed esigenze. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto e comunque ribadisce la preoccupazione per il ritardo nella attuazione del suddetto articolo, auspicando la sollecita presentazione del decreto alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, per permettere l'attuazione dell'articolo 16 in tutte le università entro l'autunno prossimo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il senatore AGNELLI Arduino riferisce sulla proposta di conferma a Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica del professor Boschi. Illustra analiticamente il *curriculum* del candidato sottolineandone l'impegno e il prestigio scientifico anche in campo internazionale. Ricorda che recentemente è stata varata la riforma dell'Istituto, i cui meriti sono noti a tutti e richiama anche la relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria che può definirsi molto positiva.

Ritiene quindi di poter esprimere parere favorevole alla proposta di conferma del professor Boschi a Presidente dell'Istituto.

Il senatore VESENTINI si associa alle considerazioni del senatore Agnelli, confermando la positiva valutazione del candidato. Riferendosi poi alla censura della Corte dei Conti sulla anomala situazione di *prorogatio* del consiglio scientifico dell'Istituto, sollecita il rinnovo del suddetto organo per ristabilire la fisiologia nell'organizzazione strutturale.

Il senatore LONGO e il senatore BOMPIANI esprimono a loro volta parere favorevole alla conferma del professor Boschi a Presidente dell'Istituto.

Si passa alle votazioni a scrutinio segreto, alle quali partecipano i senatori Agnelli Arduino, Vesentini, Montinaro, Longo, Spitella, Argan, De Rosa, Bompiani, Boggio, Callari Galli, Alberici, Manieri, Mora (in sostituzione del senatore Zecchino) e Perricone (in sostituzione del senatore Coletta).

La proposta di nomina del professor Enzo Boschi è approvata, risultando 14 voti favorevoli.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio scorso.

Si passa all'esame dell'articolato.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti, sui quali sarebbe necessario attendere i pareri obbligatori. A fini di rapidità procedimentale, suggerisce che la Commissione proceda fin d'ora ad una valutazione di massima, in via preliminare, di tali emendamenti; i testi così elaborati saranno trasmessi alle Commissioni consultive, e dopo che queste ultime si saranno espresse si passerà alla votazione vera e propria degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il senatore VESENTINI accoglie la proposta del Presidente, ferma restando la possibilità di modificare ulteriormente il testo, in relazione all'andamento della discussione e anche ai pareri delle Commissioni competenti.

La senatrice ALBERICI dichiara a sua volta di accogliere la proposta procedurale del Presidente per rendere più agile l'esame di questo provvedimento, la cui urgente definizione sta a cuore anche della sua parte politica, ma precisa che gli sviluppi della discussione, anche in relazione ai pareri che saranno espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, dovranno essere valutati ulteriormente prima della votazione definitiva sull'articolato.

Preso atto delle precisazioni, la Commissione conviene sulla proposta procedurale del Presidente.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La senatrice CALLARI GALLI illustra un suo emendamento (1.1), volto a precisare che i titoli di studio post-secondari rilasciati da istituzioni formative diverse dalle università saranno disciplinati con un apposito provvedimento di legge. Ella spiega come in tal modo si voglia chiarire sin dall'inizio che il provvedimento in titolo riguarda soltanto gli ordinamenti didattici universitari, mentre tutto ciò che attiene alla formazione post-secondaria dovrà essere regolato con un'apposita normativa.

Il senatore BOMPIANI, pur condividendo il merito della proposta, non ritiene l'articolo 1 la sede più idonea per esplicitarla. Egli quindi invita la senatrice Callari Galli a ritirare l'emendamento, con l'intesa che la questione sarà affrontata in un altro articolo.

La senatrice CALLARI GALLI accoglie l'invito.

La Commissione accoglie, quindi, in via preliminare l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore AGNELLI Arduino fa presente di aver fatto proprie alcune proposte emendative concordate nella riunione informale di ieri. Illustra quindi l'emendamento 2.1 volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 2 rendendo più chiaro sia il concetto del riconoscimento fra i *curricula* dei corsi di diploma di primo e secondo livello tra loro affini, sia quello della reciprocità di tale riconoscimento tra i corsi dei due livelli.

Il senatore BOMPIANI, pur accettando la soluzione proposta, fa presente che indubbiamente si restringe l'autonomia delle facoltà in ordine al riconoscimento dei *curricula* di studio.

La senatrice CALLARI GALLI afferma che l'emendamento del relatore accoglie l'esigenza rappresentata dalla sua parte politica di chiarire la possibilità di interscambio tra i due livelli dell'istruzione superiore, proprio per ridurre il fenomeno di mortalità universitaria, caratteristico del sistema italiano. Riguardo poi all'osservazione del senatore Bompiani, condivide l'esigenza di coinvolgere in modo più stretto le strutture universitarie nel riconoscimento dei percorsi di studio. Infine dichiara di sostituire l'emendamento 2.3 con un altro volto a precisare che i diplomi di primo livello si conseguono negli atenei e non nelle facoltà, e di ritirare l'emendamento 2.4.

Il senatore VESENTINI condivide le preoccupazioni espresse dal senatore BOMPIANI circa il restringimento dell'autonomia delle facoltà nel riconoscimento dei *curricula* e ritiene ugualmente importante precisare le regole per il riconoscimento tra le diverse sedi universitarie dei percorsi formativi svolti.

Il senatore BOMPIANI esprime perplessità riguardo alla nuova proposta della senatrice CALLARI GALLI poichè, se è ovvio che il titolo viene rilasciato dall'ateneo, il corso di studio non può che svolgersi nelle facoltà.

Il senatore VESENTINI ritiene più opportuno parlare di corso di studio e non di diploma al comma 1 dell'articolo 2 e propone un emendamento in tal senso.

Dopo che il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli alla proposta, la Commissione conviene e si esprime poi favorevolmente anche sull'emendamento 2.1.

La senatrice ALBERICI preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista sull'articolo 2, ritenuto effettivamente innovativo per l'ordinamento universitario italiano e tale da adeguarlo finalmente agli altri paesi europei.

La Commissione quindi accoglie in via preliminare l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La senatrice CALLARI GALLI illustra i propri emendamenti: il primo (3.1) è volto ad eliminare il parere del Consiglio di Stato nella procedura di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con cui verrà definita la tabella del corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare. Il secondo (3.2) mira a permettere l'integrazione della commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 168 del 1989, proprio in relazione alla definizione della suddetta tabella, per permettere la presenza, qualora non vi sia, di esperti in materia.

Con il terzo (3.3) si prevede la possibilità di eventuali e opportune integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica con cui sono individuati i profili professionali per il diploma di laurea degli insegnanti della scuola materna ed elementare. L'emendamento 3.4 infine mira a salvaguardare la posizione degli attuali insegnanti in servizio nelle scuole materne ed elementari.

Il senatore DUJANY illustra l'emendamento 3.5, volto a prevedere che la formazione universitaria degli insegnanti nelle scuole materne ed elementari sia adeguata alle esigenze della particolare situazione di bilinguismo esistente nelle scuole della Valle d'Aosta. Si fa riferimento inoltre all'articolo 40 dello Statuto speciale della Val d'Aosta e alla legge n. 196 del 1978.

L'emendamento 3.6 è volto ad aggiungere un comma all'articolo 3, prevedendo che la regione Valle d'Aosta promuova appositi corsi di laurea stipulando convenzioni con le università italiane proprio per realizzare una formazione culturale e professionale dei docenti adeguata alla particolare situazione ivi esistente.

Il relatore AGNELLI Arduino propone di modificare il comma 1 dell'articolo 3 in armonia con quanto stabilito per l'articolo 2. Si dichiara contrario all'emendamento 3.1 e manifesta perplessità in ordine all'emendamento 3.2.

La senatrice MANIERI invita la presentatrice a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 3.2.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha accolto l'invito, il relatore AGNELLI sottolinea l'importanza del problema sollevato dal senatore Dujany con gli emendamenti 3.5 e 3.6, poichè la situazione nella Valle d'Aosta è sicuramente singolare e merita una tutela particolare. Egli però chiede se sia possibile trasformare gli emendamenti in ordine del giorno per evitare di modificare eccessivamente il testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Il relatore si dichiara inoltre favorevole agli emendamenti 3.3 e 3.4, pur suggerendo di riformulare il secondo.

Il ministro RUBERTI sottolinea la validità delle esigenze rappresentate nelle diverse proposte emendative, ma raccomanda di evitare modifiche non strettamente necessarie al testo proveniente dalla Camera dei deputati. Si dichiara favorevole all'emendamento 3.4 della senatrice Callari Galli, ma propone una formulazione diversa. Riguardo poi agli emendamenti 3.5 e 3.6 del senatore Dujany, egli non ritiene necessario richiamare regole procedurali per le quali è già vigente una normativa speciale, mentre la creazione di corsi di laurea adeguati alle esigenze del bilinguismo potrà essere prevista nell'ambito dei piani di sviluppo dell'università. Invita quindi il presentatore a trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito nel quale intervengono ripetutamente il PRESIDENTE (che propone di approvare soltanto il primo periodo dell'emendamento 3.5), il senatore DUJANY (che accoglie la proposta del Presidente ma insiste per inserire nel disegno di legge quanto proposto con l'emendamento 3.6, non ritenendo sufficiente impegnare il Governo con un ordine del giorno), il senatore BOGGIO (che si dichiara favorevole alla proposta del senatore Dujany ma invita caldamente il Governo a porre in essere iniziative adeguate alla diffusione e alla valorizzazione della lingua italiana negli altri Paesi, specie in quelli di frontiera, dove esistono cospicue minoranze italiane) e il senatore VESENTINI (che, pur condividendo la proposta del senatore Dujany, esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento, temendo la proliferazione di sedi universitarie).

A questo proposito, il ministro RUBERTI ribadisce che la previsione di appositi corsi di laurea secondo le esigenze rappresentate dal senatore Dujany non potrà che inquadrarsi nell'ambito dei piani di sviluppo dell'università.

La senatrice ALBERICI, pur condividendo le esigenze della regione Valle d'Aosta, teme a sua volta di dare il via alla proliferazione di nuovi sedi universitarie.

Il senatore BOGGIO ritiene che i suddetti corsi di laurea potrebbero essere collocati nel polo universitario del Piemonte orientale.

Il senatore DUJANY afferma che la regione Valle d'Aosta non ha alcun interesse al proliferare di sedi universitarie, tanto che non ha mai posto il problema della creazione di un ateneo nel proprio territorio, ma vorrebbe avere funzioni di impulso nella realizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti, consapevole dei ritardi che spesso le iniziative di carattere nazionale subiscono, come dimostra la mancata attuazione, da parte delle università, dell'accordo tra lo Stato italiano e quello francese in ordine al riconoscimento dell'equipollenza delle lauree conseguite presso le università d'oltralpe da molti cittadini valdostani.

Nel prosieguo del dibattito, intervengono il senatore BOMPIANI (per il quale si potrebbe riconoscere alla regione Valle d'Aosta il potere di scegliere le università con le quali stipulare le convenzioni), il relatore AGNELLI (che, richiamandosi all'intervento del senatore Boggio, sottolinea l'esigenza di definire iniziative di diffusione e valorizzazione della lingua italiana all'estero), la senatrice ALBERICI (che propone di accantonare la questione per permetterne un approfondimento maggiore). La Commissione accoglie la proposta formulata dalla senatrice Alberici.

Il senatore BOMPIANI, riferendosi al comma 1 dell'articolo 3, dichiara di interpretare il concetto di adeguatezza del corso di laurea nel senso che la laurea testimonia il raggiungimento di un adeguato livello nell'istruzione superiore.

La Commissione quindi accoglie in via preventiva l'emendamento già illustrato dal relatore.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 3.1, il PRESIDENTE suggerisce di trasformare l'emendamento 3.2 in ordine del giorno per vincolare l'emanazione del parere del Consiglio di Stato ai termini previsti dalla legge n. 400 del 1988.

La Commissione accoglie poi in via preliminare l'emendamento 3.3 e l'emendamento 3.4 con le modifiche suggerite dal ministro Ruberti.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di voler trasformare l'emendamento 4.1 in un ordine del giorno. L'emendamento 4.2 mira poi a permettere una durata biennale anche ai nuovi corsi di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il ministro RUBERTI (che richiama la *ratio* delle scelte effettuate dalla Camera dei deputati), il senatore BOMPIANI (che non ritiene opportuno derogare per questi specifici corsi di specializzazione alla normativa generale sulle scuole di specializzazione), il senatore MANZINI (per il quale occorre precisare il rapporto tra corso di specializzazione e insegnamento e comunque prevedere nel loro ambito oltre alla parte teorica anche un adeguato periodo di tirocinio) e il senatore MONTINARO (che rappresenta l'esigenza di garantire l'interscambio tra le diverse scuole di specializzazione).

La senatrice MANIERI esprime il timore che l'introduzione di modificazioni troppo incisive al testo elaborato dalla Camera dei deputati nel corso di molti anni possa condurre ad un affossamento della riforma e giudica inopportuno un ulteriore prolungamento dell'*iter* formativo per gli insegnanti.

Il ministro RUBERTI rileva che il corso di specializzazione in esame, a differenza degli altri (il cui scopo è di fornire un approfondimento nella conoscenza delle materie specifiche), non ha la finalità di offrire al futuro docente ulteriori conoscenze nella sua materia, bensì una preparazione pedagogica, e per questo motivo due anni di durata sembrano eccessivi.

Il senatore VESENTINI osserva che il decreto presidenziale n. 162 del 1982 detta già norme analitiche sui corsi di specializzazione; la norma in esame dovrebbe quindi limitarsi a farvi rinvio, e ad indicare solo le deroghe ad esso, come ad esempio la durata del corso, in ordine alla quale condivide l'opinione del Ministro.

La senatrice ALBERICI, nel ricordare le motivazioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad elaborare la norma ora in discussione, con la quale si cerca di dare una soddisfacente soluzione all'annoso problema della formazione dei docenti, osserva che la questione potrebbe essere puntuamente illustrata in un ordine del giorno.

Sull'argomento intervengono ancora il senatore MANZINI (che propone di conferire l'abilitazione dopo un primo anno, e la specializzazione dopo un successivo anno di tirocinio), il senatore BOGGIO (che respinge vivacemente l'ipotesi di usare gli studenti come cavie, auspicando l'istituzione di un corso annuale di adeguata serietà) e il senatore BOMPIANI (il quale, preso atto dell'accordo esistente sugli aspetti sostanziali del problema, osserva che il corso potrebbe essere di perfezionamento e non di specializzazione).

Il senatore MONTINARO fa presente che, in relazione ai grandi sviluppi scientifici che caratterizzano talune discipline, il corso di specializzazione potrebbe prevedere un anno dedicato agli aspetti didattici ed un anno riservato agli approfondimenti nella singola materia.

Il senatore LONGO ricorda che l'emendamento 4.2 era ispirato dal desiderio di respingere una configurazione del corso di specializzazione, quale emerge dal testo, che lo pone in posizione subalterna rispetto agli altri corsi; dichiara tuttavia di ritirarlo, se le ragioni ad esso sottese troveranno espressione in un ordine del giorno ampiamente condiviso.

Il relatore AGNELLI Arduino aderisce pienamente alla proposta del senatore Longo, preannunciando la presentazione di un dettagliato ordine del giorno, nel quale saranno puntualmente indicati tutti gli orientamenti emersi dal dibattito.

La Commissione, quindi, esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sugli articoli 4 e 5; il seguito della discussione è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

207^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Flandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame in via preliminare dell'articolo 6, secondo la procedura concordata.

Il relatore AGNELLI Arduino illustra l'emendamento 6.2, volto a sopprimere la lettera a) al comma 2 dell'articolo e le parole «150 ore» alla lettera d).

La senatrice CALLARI GALLI illustra gli emendamenti 6.3 (fa riferimento ad un'apposita normativa per i titoli di studio rilasciati da

istituzioni formative diverse dall'università), 6.4 (prevede la soppressione del comma 3) e 6.5 (attribuisce alle strutture didattiche e ai dipartimenti il compito di definire i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle forme di collaborazione ad eccezione delle attività formative autogestite dagli studenti; prevede altresì l'affidamento della responsabilità dei corsi suddetti ai professori e ai ricercatori universitari).

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 6.1, correlato a quanto proposto nel disegno di legge n. 2113 sul diritto allo studio, volto ad individuare nelle università il soggetto gestore dei corsi di orientamento.

Il senatore MANZINI ritira l'emendamento 6.6, in quanto recepito dall'emendamento 6.2 del relatore e illustra l'emendamento 6.7, con il quale si sopprime alla lettera c) il riferimento alla formazione ricorrente e per i lavoratori, già ricompresa a suo avviso nel concetto di formazione permanente.

Il relatore AGNELLI Arduino si dichiara favorevole all'emendamento 6.1, contrario all'emendamento 6.3 e all'emendamento 6.4. Riguardo a quest'ultimo, egli ritiene opportuno che le università rilascino un attestato alla fine dei corsi che comprovi la frequenza agli stessi senza alcuna valutazione di merito.

Riguardo all'emendamento 6.5, non ritiene opportuno il riferimento ai dipartimenti ma piuttosto alle strutture didattiche e scientifiche.

Il ministro RUBERTI si dichiara favorevole all'emendamento 6.1, alla soppressione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6, come proposto dal relatore, con l'emendamento 6.2, poichè ritiene più opportuno affrontare il problema della formazione post-secondaria in un provvedimento apposito, senza prefigurare soluzioni che possano escludere preventivamente la partecipazione delle università. Inoltre l'esigenza di far riferimento esplicito ad una futura normativa *ad hoc* è stata recepita nell'emendamento 7.1 del relatore.

Si dichiara favorevole anche alla soppressione del riferimento contenuto alla lettera c) del comma 2 alle 150 ore. Riguardo all'emendamento 6.4, ritiene opportuno prevedere che l'università rilasci attestati alla fine dei corsi senza valutazioni di merito ed esprime perplessità su quanto proposto con l'emendamento 6.5, poichè a suo avviso non mancherebbe di aprire la strada ad interminabili contenziosi.

Il senatore BOMPIANI propone una modifica alla lettera c) del comma 1, relativo alle attività formative autogestite dagli studenti, per far salve quelle già disciplinate da apposite norme di legge (6.9).

La Commissione esprime quindi una valutazione favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.9 e, dopo che la senatrice ALBERICI ha ribadito l'opportunità di non sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo, anche sull'emendamento 6.2 e su una modifica proposta dalla senatrice Alberici per sostituire la parola «anziani» con «adulti» (6.8).

Dopo che il senatore VESENTINI si è dichiarato favorevole all'emendamento 6.4 per evitare effetti distorsivi nel rilascio di attestati di frequenza, l'emendamento stesso non è accolto dalla Commissione.

Il senatore VESENTINI chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 6.5.

Il relatore AGNELLI fa presente che scopo dell'emendamento è definire la competenza degli organi direttivi delle strutture didattiche e scientifiche.

Dopo interventi del sottosegretario SAPORITO, del PRESIDENTE e dei senatori MANIERI, STRIK LIEVERS e VESENTINI, la Commissione si esprime favorevolmente sulla prima parte dell'emendamento, con una modifica suggerita dal senatore Vesentini. Si intendono quindi ritirati gli emendamenti 6.3 e 6.7.

Prima di passare all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7, il senatore RIZ avverte di aver presentato due emendamenti all'articolo 3 (3.7 e 3.8), volti ad aggiungervi due commi. Il primo prevede, in particolare, che il decreto sull'ordinamento didattico del corso di laurea per i maestri contiene norme concernenti la formazione degli insegnanti nella provincia di Bolzano, al fine dell'adeguamento alle esigenze linguistiche e agli altri obblighi costituzionali ed internazionali vigenti. Il secondo dà facoltà alla provincia di Bolzano di stipulare convenzioni con università italiane e straniere per la formazione culturale e professionale degli insegnanti.

Il senatore Riz ricorda che è già operante una convenzione del genere previsto.

Dopo che il senatore ARFÈ ha ricordato le altre minoranze linguistiche esistenti in Italia, esortando a elaborare norme non discriminatorie, il relatore AGNELLI Arduino si impegna in proposito.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 7.

La senatrice ALBERICI illustra gli emendamenti 7.3 (che sostituisce la lettera b) del comma 1), 7.4 (che estende l'applicazione dell'articolo alle scuole previste dal piano di sviluppo 1986-1990), 7.5 (che sopprime il comma 4) e 7.6 (che pone un termine alle nuove iscrizioni nelle scuole dirette a fini speciali).

Il relatore AGNELLI Arduino illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2. Il primo sostituisce il comma 4 con una nuova formulazione, secondo la quale le scuole dirette a fini speciali lasciate in vita dagli atenei rimangono attivate fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria. Il secondo fa salva la posizione di quelle scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea ovvero delle scuole articolate in più corsi di diverso livello.

Il senatore VESENTINI, dopo avere ricordato gli orientamenti emersi nella riunione informale tenutasi ieri, favorevoli a mantenere inalterata la situazione fino alla riforma dell'istruzione post-secondaria, si dice contrario all'emendamento 7.6 e ai limiti contenuti nel comma 3, dal momento che l'istituzione di nuovi tipi di scuole, anche non previsti dalla programmazione universitaria, è rimessa agli statuti.

Il senatore BOMPIANI, premesso che le scuole dirette a fini speciali hanno piena dignità universitaria e fanno parte integrante degli atenei ai sensi delle loro norme istitutive (il decreto presidenziale n. 162 del 1982), deplora che alcune di queste norme non abbiano mai ricevuto attuazione da parte del Governo, lasciando le scuole stesse in una situazione difficile e ambigua. Osserva poi che, mentre il diploma universitario istituito dalla legge in esame è orientato anche al proseguimento degli studi, le scuole rilasciano un diploma mirato all'inserimento nel mondo del lavoro, e la loro gestione è condotta dalle università in collaborazione con altre istituzioni. Sottolinea quindi l'importanza delle scuole stesse, specie nella prospettiva di una riforma dell'istruzione post-secondaria nella quale sarà necessario prevedere forme di collaborazione con l'università. Esprime quindi un giudizio favorevole sui primi tre commi dell'articolo e sugli emendamenti del relatore e ribadisce l'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 9 del decreto presidenziale n. 162 del 1982: sono infatti molti anni che le professioni sanitarie attendono il promesso riordino.

Il presidente SPITELLA osserva che se le norme in discussione vanno interpretate nel senso di comportare, per il futuro, la necessaria trasformazione delle scuole dirette a fini speciali o in corsi di diploma o in strutture di istruzione post-secondarie, egli nutre perplessità.

La senatrice ALBERICI giudica il punto di arrivo cui è giunta la Commissione sostanzialmente equilibrato ed invita a non affrontare ora questioni su cui è opportuno riflettere più a lungo.

Il senatore STRIK LIEVERS condivide le valutazioni del senatore Vesentini circa l'inopportunità di mantenere il comma 3 dell'articolo, anche per evitare scelte che potrebbero pregiudicare la futura disciplina della formazione post-secondaria.

Il senatore MONTINARO si dichiara a sua volta favorevole alla soppressione del comma 3, così da permettere, con l'istituzione di nuove tipologie di scuole dirette a fini speciali, l'adeguamento dei titoli italiani a quelli esistenti nella CEE.

Il relatore AGNELLI accoglie una modifica suggerita dalla senatrice Callari Galli all'emendamento 7.1. Riguardo al comma 3, pur condividendo nella sostanza le osservazioni emerse nel dibattito, si dichiara favorevole al mantenimento del testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento.

Risponde quindi ad una richiesta di chiarimenti del Presidente sull'emendamento 7.2.

Sull'argomento si svolge un dibattito nel quale intervengono il senatore MANZINI (che ritiene la formulazione proposta dal relatore molto ampia e quindi capace di comprendere le più differenziate fattispecie), il relatore AGNELLI (il quale fa presente che la sua proposta mira a colmare una dimenticanza dell'altro ramo del Parlamento), il senatore VESENTINI (che, per superare ogni ambiguità, propone un'elencazione di tutte le scuole e gli istituti da ricomprendere nella norma speciale) e il senatore BOGGIO (che si dichiara contrario all'elencazione per gli evidenti rischi di omissioni).

Il PRESIDENTE ribadisce comunque le sue preoccupazioni, che riguardano non soltanto l'individuazione delle scuole e degli istituti da ricomprendere nella norma speciale ma anche il rischio di irrigidire la loro situazione normativa. Propone quindi di accantonare l'emendamento 7.2.

Il sottosegretario SAPORITO si dichiara favorevole all'accantonamento, per permettere un maggiore approfondimento della questione, e suggerisce di riconsiderare il problema nell'ambito delle norme transitorie e non nell'articolo 7.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

Il sottosegretario SAPORITO si dichiara poi favorevole all'emendamento 7.1, ma si chiede se esso non comporti la soppressione del comma 3.

Il senatore BOMPIANI auspica la soppressione del comma 3, limitativo - a suo avviso - dell'autonomia universitaria.

Per il presidente SPITELLA occorre comunque regolare in qualche modo il periodo di transizione tra l'attuale ordinamento e la futura normativa sulla formazione post-secondaria.

Il senatore VESENTINI propone il mantenimento in vigore del decreto presidenziale n.162 del 1982 fino alla definizione della normativa sulla formazione post-secondaria.

A questo proposito il senatore BOMPIANI ritiene opportuno precisare sin d'ora che la suddetta normativa dovrà disporre anche sulle scuole dirette a fini speciali.

La senatrice ALBERICI si dichiara favorevole al mantenimento dell'emendamento 7.1 nella formulazione proposta dal relatore.

Dopo che il senatore ZECCHINO ha fatto presente come non esistano tipologie generali per le scuole, il sottosegretario SAPORITO propone di menzionare, nell'emendamento 7.1, il decreto presidenziale n. 162 del 1982.

Intervengono quindi il presidente SPITELLA (favorevole alla proposta del Sottosegretario relativa all'emendamento e altresì a non sopprimere il comma 3), il senatore MANZINI (che propone di riscrivere l'articolo) e il relatore AGNELLI Arduino (il quale, dopo aver suggerito una integrazione all'emendamento 7.1, si dice pienamente d'accordo col Presidente, invitando a non alterare l'impianto dell'articolo quale è stato delineato dalla Camera dei deputati). Risponde poi ad un'osservazione del senatore STRIK LIEVERS (che giudica contraddittoria la proposta in esame), affermando che l'emendamento migliora il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e non può essere considerato un mediocre compromesso.

Il senatore VESENTINI considera quella in esame una mediazione di basso livello, che lascia ampi spazi ad eventuali fantasiose elaborazioni di operatori spregiudicati.

Il senatore BOMPIANI preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a dare finalmente attuazione all'articolo 9 del decreto presidenziale n. 162 del 1982.

Successivamente, preso atto del ritiro di ogni altro emendamento all'articolo 7, la Commissione si esprime favorevolmente sull'emendamento 7.1, con le modifiche concordate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

181^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

indi del Vice Presidente

MARIOTTI

Intervengono il ministro della marina mercantile Vizzini ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Nucara e per i trasporti Petronio e Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

Bernardi ed altri: Modifica delle sanzioni in materia di installazione e utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini (2233)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 20 giugno.

Il senatore NIEDDU, relatore, ricorda che già nel corso della relazione ha espresso talune perplessità, suggerendo l'avvio di una riflessione critica sull'attualità dell'obbligo di usare le cinture di sicurezza nei centri abitati, soprattutto nelle grandi città, laddove l'intensità del traffico sembra non giustificare pienamente l'uso di tale sistema di ritenuta, aumentando i disagi dell'automobilista e rivelandosi di scarsa utilità.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARIOTTI si associa alle osservazioni del relatore, rilevando la incongruità di emanare nuove norme in presenza di una generalizzata disapplicazione da parte degli automobilisti dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Ritiene pertanto opportuno avviare una riflessione preliminare sulle motivazioni di tale inadempienza,

avvalendosi anche del supporto di dati relativi all'incidentalità, diversificati per zona, al fine di giungere a deliberare sul provvedimento con piena consapevolezza e cognizione di causa.

Il senatore LOTTI, rilevando che la limitata portata del provvedimento non deve indurre a sottovalutare l'importanza degli obiettivi, che consistono nell'allineare l'Italia agli altri paesi europei sul piano della sicurezza stradale, ricorda che il tema delle cinture di sicurezza è già stato lungamente dibattuto, anche in riferimento ai diritti di libertà del cittadino. Non ritiene pertanto opportuno rimettere in discussione il principio dell'utilizzo delle cinture nell'ambito di un provvedimento in sé compiuto, che mira semplicemente ad inasprire le sanzioni in presenza di diffuse inadempienze da parte degli automobilisti. Sottolinea che dalle prime statistiche proviene l'indicazione di una netta riduzione del numero di morti o feriti per incidenti stradali, mentre appare irrisoria la percentuale di quelle tipologie di incidenti in cui l'uso della cintura di sicurezza può aggravare le conseguenze dell'incidente stesso. Si dichiara pertanto contrario all'eventualità di prevedere un esonero per l'uso nei centri abitati che, oltre ad impedire l'approvazione del provvedimento prima della chiusura estiva, si presenterebbe molto complesso nella definizione legislativa e sarebbe peraltro in contrasto con i risultati di alcune sperimentazioni che hanno mostrato l'utilità delle cinture di sicurezza anche a bassissime velocità.

Nel dichiararsi comunque disponibile ad un'ulteriore acquisizione di dati, ribadisce l'opportunità di non ampliare la portata del provvedimento, includendovi forme di esonero che sarebbero contraddittorie con l'obiettivo originario di rafforzarne la *ratio* attraverso l'inasprimento di sanzioni.

Il senatore Lotti dichiara infine che l'esonero degli agenti privati adibiti alle scorte, già prospettato dalla senatrice Senesi, potrebbe essere recepito in un ordine del giorno.

Il senatore VELLA afferma che i senatori socialisti non contestano il principio sotteso dal provvedimento, sul quale a suo tempo si sono espressi in senso favorevole. Condividono tuttavia le perplessità del senatore Nieddu, soprattutto in quanto, a fronte di una rilevata maggiore incidentalità nei centri urbani, non esistono statistiche sufficientemente approfondite sugli effetti dell'uso delle cinture di sicurezza nei predetti centri. Ritiene pertanto anch'egli opportuno l'acquisizione di dati ulteriori prima di concludere la discussione.

Il senatore SANESI si associa alle considerazioni dei senatori Mariotti e Vella.

Il presidente BERNARDI, dichiarando di non avere difficoltà ad accedere ad un rinvio del seguito della discussione, nella convinzione che sia essenziale deliberare all'unanimità su una materia così delicata, auspica che le richieste di ulteriori informazioni siano precisate e che ciascun membro della Commissione si attivi per assumere quanti più dati è possibile. Associandosi quindi alle considerazioni del senatore

Lotti, rileva l'obiettivo difficoltà di una delimitazione dell'obbligo a talune zone, che comunque non esiste nei paesi stranieri e che finirebbe peraltro per incoraggiare la diffusione delle inadempienze.

Dopo aver invitato il senatore Lotti a presentare nella prossima seduta l'ordine del giorno preannunciato, il presidente Bernardi propone di rinviare la discussione.

Il senatore NIEDDU si riserva di proporre l'estensione dell'esonero suggerito dal senatore Lotti ad altre categorie di automobilisti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572)

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del senatore VISCONTI, che preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo comunista, il seguito della discussione del provvedimento in titolo è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Riforma del Ministero della marina mercantile (2334)

(Esame e rinvio)

Il senatore MARIOTTI riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 2334 che, nonostante il titolo ambizioso, in realtà si limita ad adeguare le strutture e le dotazioni di personale del Ministero della marina mercantile alla complessità dei compiti da svolgere. Un elemento qualificante nel progetto di riforma è rappresentato dall'istituzione della direzione generale per la difesa del mare e consulta del mare in sostituzione dell'attuale ispettorato centrale per la difesa del mare, che comunque è già presieduto da un direttore generale. Tale istituzione è resa necessaria per dare adeguata attuazione alla numerose leggi intervenute in materia di tutela ambientale. Un altro cardine del provvedimento, prosegue l'oratore, è la creazione della direzione generale per la nautica da diporto, motivata dal costante sviluppo delle attività diportistiche che utilizzano il mare e le coste e che non possono più essere considerate un fenomeno di *élites*. Dopo aver dato conto dell'articolato, il senatore Mariotti sottolinea che la copertura finanziaria del provvedimento è pienamente garantita e propone di richiederne il trasferimento alla sede deliberante, in modo da rispondere tempestivamente alle esigenze evidenziate.

Il presidente BERNARDI propone di attendere il parere della 1^a Commissione permanente prima di inoltrare formale richiesta di trasferimento alla sede deliberante presso la Presidenza del Senato che, in mancanza del predetto parere, non potrebbe comunque concederla. Propone pertanto di avviare il dibattito sulle linee generali.

Il senatore PATRIARCA si associa alla proposta del Presidente, che consente ai Gruppi politici una valutazione più approfondita del testo, il quale in realtà sembra suscettibile di qualche perfezionamento, soprattutto per quel che riguarda il potenziamento del personale specialistico assegnato all'ispettorato per i servizi tecnici, nonché l'esatta collocazione della divisione degli approdi turistici.

Il senatore VISCONTI si associa alle considerazioni del senatore Patriarca, preannunciando in linea di massima l'assenso dei senatori comunisti al trasferimento in sede deliberante, a condizione che venga modificato il titolo del provvedimento, non adeguato al contenuto.

Interviene il ministro VIZZINI il quale, affermato preliminarmente di non avere difficoltà ad un'eventuale modifica del titolo, sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione di difficoltà in cui si trova l'amministrazione. Nel rilevare che in taluni punti il provvedimento si è limitato a prendere atto di quanto già avvenuto per obiettive esigenze di servizio, il Ministro sottolinea che il potenziamento dei servizi tecnici costituisce uno dei punti cardine del disegno di legge e che, per quanto riguarda gli approdi turistici, rimane di competenza della direzione generale del demanio marittimo e dei porti la gestione unitaria del demanio marittimo. Ribadisce infine l'urgenza di approvare il provvedimento, tenendo anche conto che la relativa attuazione richiederà tempi abbastanza lunghi.

Dopo che il senatore VELLA ha preannunciato l'assenso del Gruppo socialista al trasferimento del provvedimento in sede deliberante, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (2326), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GOLFARI, il quale illustra diversi aspetti delle attività di volo nelle zone montane svolte sia da parte degli aeromobili che degli elicotteri, ricordando come si era da tempo avvertita l'opportunità di una regolamentazione soprattutto dei voli per scopi turistici (con riferimento ad esempio all'Eliski) anche con riguardo al sorvolo dei parchi naturali e delle zone protette. Il disegno di legge in titolo, peraltro, non si limita a regolamentare l'attività turistica bensì il complesso dei voli nelle zone di montagna, ponendo limiti che rischiano di ostacolare quelle attività di lavoro aereo e di supporto alle popolazioni locali che andrebbero più precisamente distinte dalle vere e proprie attività turistiche.

Illustrato quindi il contenuto del provvedimento, auspica una sua rapida approvazione, preannunciando proposte di modifica riguardanti tra l'altro la precisazione della finalità turistica, una più precisa definizione delle zone di montagna e delle quote di sorvolo, la

distinzione più netta tra attività turistiche e altre attività di lavoro aereo e di trasporto.

Il presidente BERNARDI, in considerazione della relazione del senatore GOLFARI, propone il rinvio della discussione generale, prospettando l'opportunità che il relatore, sentito anche il Governo, formalizzi le sue proposte di emendamento.

Dopo che il senatore MARNIGA si è associato alla proposta di rinvio, sottolineando come talune norme del disegno di legge possono destare preoccupazione per lo svolgimento di importanti attività nelle zone di montagna, la Commissione conviene sul rinvio della discussione ed il seguito è quindi rinviato.

Lobianco ed altri; deputati Barzanti ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (2300), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VELLA, il quale sottolinea preliminarmente come all'esame dell'8^a Commissione vi siano, oltre al disegno di legge in titolo, anche i disegni di legge nn. 1399, 395 e 129 che vertono sulla stessa materia, assegnati tuttavia in sede referente, con l'impossibilità pertanto di discuterli, congiuntamente con il disegno di legge n. 2300, nella seduta odierna.

Il RELATORE illustra quindi il contenuto del disegno di legge n. 2300, nel quale si introduce tra l'altro la figura delle trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato; tali attrezzature sono disposte ora anche lateralmente, a differenza di quanto previsto dal codice della strada, con un'innovazione che ne accresce sostanzialmente la produttività. Il disegno di legge pertanto intende facilitare la circolazione di questi mezzi dalle caratteristiche innovative.

Illustrato nel dettaglio il contenuto del disegno di legge, il relatore fa presente che ad un primo esame taluni divieti posti nel provvedimento appaiono sprovvisti di un sistema sanzionatorio, prospettando pertanto l'opportunità di eventuali emendamenti o almeno di un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente MARIOTTI propone di rinviare la discussione generale dopo che sarà avvenuto il trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge nn. 1399, 395 e 129, incaricando nel frattempo il relatore, sentito il Governo, di predisporre eventuali emendamenti. Al riguardo il senatore VISCONTI fa presente che in uno dei disegni di legge di iniziativa parlamentare si fa riferimento ad una specifica tecnica delle trattrici non accolta nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati; propone pertanto che il relatore esamini anche tale questione.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente e del senatore VISCONTI ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Casadei Lucchi ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (1399)

Scivoletto ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (395)

Micolini ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (129)

(Esame congiunto e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si procede ad un esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Riferisce alla Commissione il senatore VELLA il quale, dopo aver illustrato il contenuto dei disegni di legge, propone di richiederne il trasferimento alla sede deliberante, onde congiungerne l'esame alla discussione del disegno di legge n. 2300.

Sulla proposta del relatore conviene unanime la Commissione ed il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Visca ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato (2340)

(Esame e rinvio; congiunzione dell'esame con i disegni di legge nn. 2344, 2311 e 1629)

Riferisce alla Commissione il senatore REZZONICO, il quale, nell'illustrare dettagliatamente il contenuto del provvedimento, si sofferma in particolare sulle norme che consentono all'Ente «Ferrovie dello Stato» di gestire e di svolgere la manutenzione su specifiche tratte ferroviarie attraverso società per azioni, che possono essere altresì costituite per svolgere altre attività dell'Ente in un contesto di criteri unificati per la gestione di tutto il sistema dei trasporti. Il relatore Rezzonico sottolinea come il disegno di legge per alcuni versi sia molto vicino agli altri disegni di legge presentati sulla stessa materia, diversificandosi invece non solo per gli aspetti riguardanti le società ma anche per quelli che concernono la figura e i poteri del direttore generale, l'attività di vigilanza del Ministro e la previsione di un bilancio consolidato.

Il relatore REZZONICO chiede quindi che l'esame del disegno di legge sia congiunto a quello relativo ai disegni di legge nn. 2344, 2311 e 1629 che vertono su identica materia.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Mancino ed altri: Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109)

(Esame e rinvio)

Preliminarmente il presidente BERNARDI ricorda che la relazione sul disegno di legge è stata affidata al senatore VISCA, momentanea-

mente indisposto. Fa presente comunque che l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge in titolo era stata da tempo sollecitata da diversi gruppi politici, considerata l'opportunità di affrontare con urgenza e in modo organico il tema della sicurezza del volo.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge, pur presentato il 9 giugno 1988, non era stato ancora esaminato nell'attesa dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del volo, condotta congiuntamente con la IX Commissione della Camera, il Presidente fa presente che è probabile la presentazione da parte del Ministro dei trasporti di un disegno di legge generale di riforma del Ministero dei trasporti, nell'ambito del quale sarà affrontata anche la questione della sicurezza del volo.

Affermato infine che a suo avviso l'indagine ha evidenziato i necessari elementi conoscitivi per l'esame del provvedimento, preannuncia la prossima relazione del senatore VISCA.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

116ª Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARGHERITI, dopo aver evidenziato la necessità di proseguire nell'apposita Sottocommissione l'esame dei disegni di legge n. 1017 e n. 2162 sulla denominazione di origine dei mosti e dei vini, richiama l'attenzione della Commissione sulla grave situazione in cui si trovano gli allevatori italiani a seguito del forte ribasso del prezzo della carne bovina e chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare.

Il senatore LOPS, premesso che l'esame dei disegni di legge sulla siccità, all'ordine del giorno della Commissione, richiederà un certo lasso di tempo e non potrà concludersi prima della pausa estiva, pone l'accento sulla situazione drammatica che si è venuta a creare per la prolungata siccità, che ha danneggiato non solo le coltivazioni erbacee ma anche quelle arboree, e chiede che il Ministro venga a riferire sulla situazione preoccupante per l'agricoltura italiana, riferendo in particolare sullo stato di attuazione della legge n. 286 del 1989 e sul completamento delle opere idriche.

Il presidente MORA fa presente che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con il seguito dell'esame dei disegni di legge sul credito agrario, su cui egli farà conoscere gli emendamenti predisposti a seguito dei lavori della Sottocommissione. Nella seduta di domani egli proporrà la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei quattro disegni di legge, nell'auspicio che l'esame in sede deliberante possa avvenire nella prossima settimana. In questa occasione il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste potrebbe riferire sulle accennate questioni testè sollevate.

Il senatore CASCIA, nel concordare sulle considerazioni del senatore Lops, ribadisce la richiesta che il Governo, prima della sospensione dei lavori parlamentari, venga a riferire sull'applicazione della citata legge n. 286 concernente la siccità dello scorso anno, facendo altresì sapere quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare le conseguenze del nuovo stato di siccità. Chiede inoltre di poter conoscere in tempo il testo degli emendamenti predisposti dal relatore sul credito agrario.

Il presidente MORA assicura che entro domani mattina sarà distribuito il testo degli emendamenti sul credito agrario, in modo da poter votare sulla richiesta della sede deliberante. Il presidente dichiara inoltre di condividere le richieste di notizie al Governo sulla situazione venutasi a creare con la siccità.

Il sottosegretario CIMINO fa anzitutto presente che il Ministro dell'agricoltura sta valutando quali iniziative assumere circa il problema del prezzo della carne sollevato dal senatore Margheriti. Per quanto riguarda la siccità egli aggiunge che mai, come in questa occasione, il Governo è stato solerte, investendo della gravità della situazione il Consiglio dei ministri e dando luogo a varie riunioni per deliberare adeguati interventi a fronte dell'emergenza che preoccupa l'agricoltura. Egli stesso ha avuto modo di sollecitare personalmente in seno al Consiglio dei Ministri la massima attenzione circa il drammatico problema delle colture arboree.

Per quanto attiene alla provvista di acqua, prosegue il sottosegretario Cimino, è stato attivato il Ministero dell'interno per l'acquisto di autobotti, mentre si è approntato un piano di emergenza per il finanziamento di alcuni dissalatori da ubicare in grossi centri.

Rilevato quindi che poche grandi città hanno impianti di depurazione (Messina rientra fra queste), il sottosegretario Cimino richiama l'attenzione sull'importanza di utilizzare le acque reflue nell'agricoltura, consentendo in tal modo la fertirrigazione.

Successivamente il rappresentante del Governo riferisce sulla assegnazione di 300 miliardi alle Regioni, nella ripartizione dei fondi previsti dalla citata legge n. 286.

Rilevato poi che alcune regioni non hanno presentato richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, l'oratore conclude sottolineando che attualmente non è possibile procedere a quantificazioni e assicurando che il Governo sta procedendo con la massima solerzia e doverosa attenzione.

Il senatore MICOLINI fa presente che la sospensione dei lavori della Sottocommissione per l'esame dei disegni di legge nn. 1017 e 2162 è dovuta all'opportunità di attendere la presentazione del preannunciato disegno di legge di iniziativa governativa sulla materia in questione.

Il senatore DIANA, dopo aver ringraziato a nome del Gruppo democristiano il sottosegretario Cimino per le notizie fornite, sottolinea la necessità di ascoltare comunque il Ministro dell'agricoltura, specie al fine di acquisire ulteriori dati aggiornati sull'emergenza della siccità.

Rilevato che poche regioni hanno concretamente operato per «dare ossigeno» agli agricoltori (interventi - egli sottolinea - che si rivelano utili solo se realizzati tempestivamente), l'oratore richiama l'attenzione sui ritardi delle Regioni e sulla preoccupante situazione venutasi a creare a danno dei redditi agricoli. Evidenziata quindi la necessità di una politica di lungo respiro, il senatore Diana concorda sull'utilità dell'uso di acque reflue e di acque salmastre in agricoltura e conclude ribadendo l'utilità di un incontro col Ministro.

Il senatore MARGHERITI sollecita il Governo perchè presenti al più presto il proprio disegno di legge sbloccando i lavori della Sottocommissione sulla tutela della denominazione di origine dei vini e dei mosti. Circa la situazione di siccità egli ricorda di aver sollevato la questione con una interrogazione presentata due mesi or sono, nella quale ha fra l'altro sottolineato l'insufficienza degli stanziamenti deliberati rispetto al fabbisogno: ad esempio, in Toscana di fronte ad un danno accertato di 80 miliardi sono stati stanziati soltanto 20 miliardi.

Seguono quindi brevi interventi dei senatori PERRICONE, che ringrazia il sottosegretario Cimino e concorda sulla richiesta di incontro con il Ministro; MOLTISANTI, che dichiara di condividere l'analisi svolta dal Sottosegretario; CASCIA, che rinnova la richiesta di incontro col Governo e di un dibattito in una apposita seduta.

Il presidente MORA prende atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo e assicura che si farà carico di chiedere al Ministro di venire a riferire in Commissione sulle questioni sollevate.

IN SEDE REFERENTE

Casadei Lucchi ed altri: Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agrario 1988-1989 (2023)

Coviello ed altri: Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (2182)

Lops ed altri: Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche (2286)

**Diana ed altri: Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990 (2322)
(Rinvio dell'esame congiunto)**

Il presidente MORA propone che lo svolgimento della relazione, su tutti e quattro i disegni di legge venga rinviato in attesa di acquisire anche i pareri sui disegni di legge n. 2286 e 2322 recentemente deferiti: la Commissione concorda.

Diana ed altri: Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659)

Sartori ed altri: Prevenzione degli incendi e tutela del patrimonio boschivo (2223)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore PERRICONE riferisce sul disegno di legge n. 2223 (connesso per materia al disegno di legge n. 659) nel quale si prevede, per chiunque abbia la conduzione di un fondo agricolo ed utilizzi macchinari con motore a scoppio, l'obbligo di conservare il carburante agricolo in apposite cisterne sotterranee. A questo riguardo il relatore manifesta delle perplessità dovute al timore che detto obbligo, prescindendo dalla estensione dei terreni, finisca con l'essere penalizzante per la nostra agricoltura. Ritiene comunque opportuno concordare, anche in via informale una soluzione compatibile con l'impostazione del disegno di legge n. 659, per il quale egli osserva che sarebbe opportuno riformulare il testo del nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 8 (trasmesso alla Commissione bilancio il 6 ottobre 1988), concernente la copertura finanziaria, secondo le disponibilità previste dalla nuova legge finanziaria 1990.

Interviene quindi il senatore SARTORI il quale si dice favorevole alla ricerca di una comune soluzione che tenga conto delle varie esigenze.

Il sottosegretario CIMINO ricorda che la Commissione bilancio, per poter esprimere il parere sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 del disegno di legge n. 659 è in attesa di acquisire la relazione tecnica governativa che consenta la quantificazione degli oneri finanziari. Il Governo, egli aggiunge, non è in grado di fornire tali elementi dal momento che alcune Regioni non hanno ancora fornito i dati richiesti, che il Governo comunque continuerà a sollecitare.

Il senatore DIANA osserva che ci si trova di fronte ad un preoccupante atteggiamento elusivo. Ogni anno, egli aggiunge, si rinnovano ingenti danni, si hanno vittime nella popolazione, mentre il Governo si limita a provvedimenti congiunturali, senza affrontare il problema in tutta la sua grave portata. Occorre, egli aggiunge, vincere la «ostilità» della Commissione bilancio e compiere ogni sforzo possibile per risolvere radicalmente l'annoso problema che affligge l'agricoltura e la popolazione.

Il senatore LOPS considera criticamente l'atteggiamento del Governo, rilevando che il problema essenziale non è quello di predisporre una relazione tecnica, bensì quello di avviare una organica politica governativa che consenta di affrontare adeguatamente gli stati di calamità che colpiscono l'economia agricola. Tocca al Governo, egli aggiunge, trovare i fondi adeguati ed intervenire organicamente, partendo dalla prevenzione, così come sostiene il senatore Diana.

Rilevato poi come intere estensioni di bosco si trovino prive di elementari strumenti di difesa, il senatore LOPS ribadisce la propria

insoddisfazione per l'azione del Governo ed auspica un intervento coordinato fra lo Stato e le Regioni.

Il sottosegretario CIMINO, premesso di aver dato la risposta possibile sui provvedimenti in esame, ricorda che i poteri assegnati alle Regioni in materia sono stati precisati dal decreto delegato n. 616 del 1977, che nessuno può ignorare. In particolare ricorda che nonostante i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1990 per misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria (in totale 85 miliardi nel triennio 1990-92) - non si riesce ad andare avanti nella definizione degli interventi poichè le Regioni non hanno ancora provveduto ad adempiere ai compiti loro spettanti. La stessa regione Sardegna, la più interessata sia per gli incendi che per il turismo, deve ancora far pervenire al Ministero dell'agricoltura il proprio progetto. Conclude ribadendo che non possono attribuirsi al Ministero colpe che non ha, non potendosi esso sostituire alle Regioni.

Il presidente MORA nell'auspicio che si possa trovare al più presto una soluzione ai problemi accennati, assicura che prenderà contatto con la presidenza della Commissione bilancio in ordine ai problemi di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250)

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge il presidente MORA.

Col provvedimento in esame, sottolinea il relatore, l'attuale titolo di enotecnico, corrispondente alla qualifica professionale di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia, viene sostituito dal titolo di enologo.

Ricordato che con il 1993 la Comunità europea aprirà le frontiere alle diverse professioni riconoscendole ed uniformandole a livello comunitario e posta quindi la necessità che l'Italia riconosca valenza europea ai suoi enotecnici riconoscendoli ufficialmente come tecnici enologi, con un titolo equiparato a quello degli altri paesi comunitari, il presidente relatore sottolinea che il *curriculum* per la formazione dell'enotecnico sia completamente diverso da quello del perito agrario sia in termini di durata (sei anni e non cinque) sia in termini di materie (specifiche e finalizzate nel corso di specializzazione enotecnica, generiche in quelle di perito agrario).

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore osserva che con il disegno di legge si riconosce la qualifica professionale di enologo non solo agli enotecnici bensì a tutti coloro che, in possesso di una adeguata preparazione di base (laurea in agraria, biologia, chimica e scienze dell'alimentazione), dimostrino di aver operato per almeno un anno

continuativamente nel settore vitivinicolo. Da sottolineare poi, aggiunge il relatore, che il disegno di legge mira a migliorare la preparazione del personale in questione aumentandola di due anni rispetto all'attuale e cioè accrescendo a livello universitario quanto detti professionisti apprendono in sei anni presso gli istituti statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MARGHERITI concorda con la favorevole relazione svolta dal presidente Mora per due motivazioni: la necessità di valorizzare ed incrementare la professionalità degli enologi, distinguendoli dagli altri diplomati in agraria; la crescente liberalizzazione di tali professioni sul piano europeo.

Dopo aver evidenziato il rafforzamento della preparazione prevista nel disegno di legge per il conseguimento del titolo di enologo, seguendo l'impostazione comunitaria, il senatore Margheriti ricorda che nel parere della Commissione bilancio si è fatto riferimento alla necessità di prevedere la copertura degli oneri a carico degli stessi iscritti all'albo. Conclude preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti anche in accoglimento delle osservazioni sulla copertura delle spese.

Il senatore PERRICONE chiede alcuni ragguagli in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale.

Il sottosegretario CIMINO manifesta il parere favorevole del Governo sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MORA comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 914, 1614, 2003, 2048 concernenti il credito agrario.

La seduta termina alle ore 18.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

205^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CASSOLA*Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.**La seduta inizia alle ore 10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente CASSOLA avverte che, a causa di concomitanti impegni del Governo, il ministro Fracanzani non potrà partecipare all'audizione prevista per la seduta pomeridiana. Comunica inoltre che, su richiesta dei relatori, l'esame dei disegni di legge sulla riforma delle camere di commercio (nn. 86, 798 e 932) e la discussione del disegno di legge sul rifinanziamento previsto per lo sviluppo economico della zona del Vajont (n. 2342) avranno luogo nella seduta pomeridiana anziché in quella antimeridiana.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'ambiente sulla riforma dell'ENEA, in relazione ai disegni di legge nn. 1176, 1521, 1705 e 1803-bis

Il ministro RUFFOLO, sottolineata la necessità di adeguare le strutture operative del Ministero dell'ambiente, condivide l'ipotesi di riformare l'ENEA con l'attribuzione di specifiche competenze, oltre che in materia energetica, anche per la tutela dell'ambiente e la diffusione dell'innovazione. Avverte tuttavia il rischio che, qualora si producesse una eccessiva separazione delle competenze esistenti, a una moltiplicazione delle strutture non corrisponderebbe un adeguato livello di servizi. È preferibile, quindi, mantenere un unico ente che abbia, però, una pluralità di referenti nei ministeri responsabili istituzionalmente per l'energia, l'ambiente e la ricerca scientifica. In tale contesto sarebbe

opportuno mantenere i poteri di sorveglianza del Ministero dell'industria e istituire un apposito organo di indirizzo - composto anche dai direttori generali dei dicasteri competenti - il quale potrebbe predisporre i programmi di attività dei diversi settori. Su tale ipotesi - egli precisa - si è manifestato un accordo di massima nell'ambito del Governo.

Il ministro Ruffolo si sofferma inoltre su alcune linee di riforma del Ministero dell'ambiente, i cui impegni aumentano in proporzione geometrica mentre il livello di operatività risulta progressivamente inadeguato: per tale ragione occorre procedere a una profonda ristrutturazione del dicastero se si vuole garantire l'efficacia degli interventi.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI chiede chiarimenti circa la struttura e le funzioni del prospettato organismo di coordinamento e di indirizzo, osservando inoltre che le incerte prospettive della legislatura in corso condizionano i tempi di approvazione della riforma dell'ENEA.

Il senatore ALIVERTI condivide l'impostazione del Ministro precisando, tuttavia, che occorre determinare esattamente la natura dell'ente, gli strumenti operativi, i rapporti con i vari ministeri competenti, il tipo di gestione, la composizione e le funzioni del consiglio di amministrazione.

Il senatore VETTORI osserva che l'attribuzione all'ENEA di compiti operativi anche in materia ambientale consentirebbe di superare l'attuale stato di confusione generato dai molteplici organismi operanti in materia di rilevazioni e analisi ambientali; ciò, in talune circostanze, provoca addirittura incertezze e sconcerto, come nel caso delle ricerche sull'inquinamento del lago di Garda.

Il senatore Elio FONTANA si associa alle osservazioni del senatore Vettori che mostrano, tra l'altro, come le disfunzioni amministrative consentano a organismi privi di qualsiasi legittimazione di danneggiare l'immagine turistica di importanti aree del paese: auspica pertanto che una più efficace e corretta imputazione di responsabilità consenta all'ENEA di svolgere più precisi compiti operativi in materia ambientale.

Il presidente CASSOLA ritiene che il finanziamento delle attività dell'ENEA potrebbe essere assicurato riservando una quota delle risorse al funzionamento amministrativo e alle attività di ricerca comuni e attribuendo ai ministeri competenti la determinazione dei flussi finanziari per gli specifici progetti.

Il senatore MARGHERI condivide l'esigenza di assecondare lo sviluppo delle ricerche che interessino contestualmente i settori industriale, energetico e ambientale; osserva altresì che la legge di riforma dovrebbe determinare un'area comune di ricerca, cui sarebbe-

ro destinati appositi finanziamenti, e i meccanismi di attribuzione delle altre risorse ai singoli settori di attività.

Il senatore GIANOTTI lamenta la persistente attribuzione di funzioni amministrative in materia ambientale a più soggetti istituzionali, anche dopo l'istituzione del ministero competente.

Il ministro RUFFOLO, in riferimento agli ingiustificati allarmi provocati da talune iniziative, precisa che il dicastero non dispone degli strumenti idonei per il controllo delle informazioni in materia ambientale: questa carenza potrà essere superata solo con l'istituzione di una agenzia per la protezione ambientale. L'attribuzione di compiti amministrativi a ben 11 dicasteri, peraltro, provoca inevitabilmente diseconomie di gestione.

Riguardo alla riforma dell'ENEA, occorre comunque garantire funzionalità al rapporto tra l'ente e i Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca: essa può essere perseguita attraverso gli strumenti del Comitato di programmazione e delle intese di programma. Le risorse finanziarie dovrebbero opportunamente essere destinate all'ENEA senza una preventiva ripartizione per settori, in modo da non irrigidire i meccanismi di investimento.

Il Presidente ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame)

Il presidente CASSOLA, in sostituzione del relatore Cuminetti, svolge una relazione favorevole alla proposta di nomina del signor Pretti, quale presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto.

Partecipano al voto i senatori Aliverti, Baiardi, Bisso (in sostituzione del senatore Chiaromonte), Cassola, Gambino (in sostituzione del senatore Cardinale), Fontana Elio, Foschi, Gianotti, Gradari, Ianniello (in sostituzione del senatore Giacobuzzo), Mancina, Margheri, Mariotti (in sostituzione del senatore Boato), Patriarca (in sostituzione del senatore Cuminetti), Rezzonico (in sostituzione del senatore Amabile), Sanesi (in sostituzione del senatore La Russa) e Vettori.

La proposta di parere risulta accolta con 10 voti favorevoli, 5 astensioni e 2 schede bianche.

La seduta termina alle ore 11,30.

206^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Tagliamonte ed altri: Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (703)
(Esame e rinvio)

Il relatore PERUGINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, diretto a disciplinare in modo organico e coerente i consorzi di sviluppo industriale, presenti in particolare nelle regioni centrali e meridionali. Occorre potenziarne il ruolo - egli precisa - per rispondere adeguatamente alle esigenze della politica industriale del paese. Il dibattito sulla natura e sulla funzione degli enti in discorso negli ultimi tempi si è arricchito di ulteriori elementi: questi inducono a formulare alcune proposte emendative che egli si riserva di illustrare compiutamente nel prosieguo dell'esame. Il relatore Perugini, infine, auspica la sollecita approvazione della nuova disciplina.

Si apre il dibattito.

Il senatore BAIARDI si riserva di far conoscere l'orientamento del Gruppo comunista sul testo risultante dalle proposte di modifica presentate dal relatore.

Il presidente CASSOLA propone di rinviare il seguito dell'esame per consentire ai commissari una ponderata valutazione delle modifiche proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Orsini ed altri; Garofalo ed altri: Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont (2342), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore FOSCHI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in discussione, volto a rifinanziare gli interventi previsti dalla legislazione

vigente a favore delle imprese che operano nell'area colpita dal disastro del Vajont del 1963.

Si apre la discussione.

Il senatore BAIARDI motiva il consenso del Gruppo comunista.

Il senatore NERI, nell'esprimere il consenso del Gruppo democratico cristiano, sottolinea l'utilità del disegno di legge per il completamento di importanti aree industriali nel bellunese.

Si passa alla votazione.

Vengono separatamente posti ai voti, e approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 1, 2 e 3. È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

Scevarolli ed altri: Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86)

Baiardi ed altri: Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798)

Gualtieri ed altri: Riforma delle Camere di commercio (932)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 13 luglio 1988.

Il relatore ALIVERTI riferisce sulle consultazioni informali da tempo avviate con le organizzazioni e i soggetti interessati alla riforma delle camere di commercio, tenuto conto del testo elaborato in sede di comitato ristretto. Ricorda l'ampio consenso registrato sul complesso delle soluzioni adottate e il permanere di alcune questioni irrisolte, di numero limitato ma di importanza non secondaria. I rappresentanti delle camere, tra l'altro, hanno espresso l'esigenza di istituire al più presto il registro delle imprese, eventualmente stralciando il resto della riforma qualora essa richiedesse tempi prolungati. Ad avviso del relatore, tuttavia, ragioni sistematiche - non disgiunte da rilievi di opportunità - esigono la contestuale riforma dell'istituto camerale e dei connessi profili operativi. Al momento, pertanto, sarebbe opportuno procedere all'esame dei singoli articoli, verificando il grado di consenso della Commissione e del Governo, acquisendo contributi migliorativi e prendendo atto dell'eventuale permanenza di contrasti su alcune soluzioni previste in sede ristretta: è importante, infatti, avviare la conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore BAIARDI, a nome del Gruppo comunista, pur non condividendo totalmente le proposte del relatore, ritiene ormai

doveroso procedere alla riforma delle camere di commercio e all'approvazione della nuova disciplina.

Il senatore VETTORI, a nome del Gruppo democratico cristiano, ringrazia il relatore Aliverti per l'approfondito lavoro svolto in seno al comitato ristretto; nell'auspicare la conclusione della riforma, inoltre, ritiene possibile il superamento di alcuni nodi rimasti insoluti relativi al finanziamento, alle procedure di nomina di alcuni organi e al trattamento del personale.

Il sottosegretario CASTAGNETTI si associa alle positive valutazioni del lavoro svolto, ancorchè permangano dissensi sulle questioni ricordate dal senatore Vettori, che tuttavia non devono impedire la prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge.

Il presidente CASSOLA, in considerazione dell'ampio consenso manifestato sul testo elaborato dal comitato ristretto, invita il Governo a presentare ogni proposta di modifica ritenuta utile, affinché sia possibile procedere rapidamente alla conclusione del suo esame.

Il sottosegretario CASTAGNETTI assicura che nel corso della prossima settimana il Governo procederà alla presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CASSOLA avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 174.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente GIUGNI informa la Commissione di aver preso gli opportuni contatti con il Ministero del lavoro al fine di ascoltare il Ministro, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento del Senato, per chiedere chiarimenti in merito all'attuazione della legge 28 febbraio 1987, n.56, concernente «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro». Non avendo avuto al momento una risposta soddisfacente si rende forse opportuno che l'invito sia avanzato da parte dell'intera Commissione. Sarebbe in particolare interessante avere notizie sull'attuazione dell'articolo 16 e sull'andamento delle Agenzie per l'impiego, rispetto alle quali si hanno notizie di problemi di ordine giudiziale con il T.A.R. del Lazio.

Il senatore VECCHI si dichiara concorde con quanto affermato dal Presidente, sottolineando l'opportunità di avere informazioni sull'attuazione della legge in relazione alla costituzione e al funzionamento delle circoscrizioni per l'impiego e all'andamento dell'osservatorio del mercato del lavoro.

Il senatore ANGELONI si associa alle richieste effettuate dal Presidente e dal senatore Vecchi.

Il sottosegretario BISSI accenna ai problemi derivanti dalle impugnazioni delle nomine dei direttori delle agenzie per l'impiego, problemi che il Ministro del lavoro ritiene di poter superare attraverso

le nomine di commissari che sostituiscano in via temporanea i direttori delle Agenzie fino alla loro nomina definitiva.

Il presidente GIUGNI ringrazia il sottosegretario Bissi, ma ritiene opportuna la presenza del Ministro per conoscere gli indirizzi politici nell'attuazione della legge ed avere notizie più dettagliate sulla questione giudiziale accennata.

La Commissione unanime concorda.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri; Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini ed altri; Cappiello ed altri; Cappiello ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (2329), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

Scevarolli ed altri: Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche (108)
(Discussione e rinvio)

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il relatore EMO CAPODILISTA ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione è il testo che la Camera dei deputati ha approvato qualche settimana fa, verificando le ben nove proposte di legge presentate, il cui numero dimostra le attese delle categorie interessate. Tale provvedimento è il frutto della necessità di conformare i trattamenti pensionistici delle categorie autonome, pur nel rispetto delle loro peculiarità, al trattamento dei lavoratori dipendenti.

Passa dunque all'illustrazione dei principi che sono stati seguiti nella riforma di questo settore.

Per quanto riguarda il finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, rilevante è la norma secondo la quale a decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per gli iscritti titolari, coadiuvanti e coadiutori è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa dichiarato ai fini IRPEF e relativo all'anno precedente. Il livello minimo imponibile del versamento dei contributi previdenziali è fissato nella misura di un minimale annuo che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito. È inoltre previsto che entro il 30 giugno del 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvedano al versamento dei contributi a conguaglio, per il secondo semestre del 1990, sulla base della differenza tra quanto risulta dalle disposizioni del provvedimento e quanto versato in base alla disciplina precedente. I titolari delle imprese artigiane o commerciali sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi per sé e per i coadiuvanti e coadiutori con diritto di rivalsa. I versamenti sono effettuati in quattro rate entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono.

Per quanto riguarda poi la prosecuzione volontaria, gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono inseriti nella tabella A allegata al provvedimento e la classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione negli ultimi 3 anni di lavoro. I redditi contenuti nella tabella 1 sono rivalutati annualmente con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, contenuto al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile.

La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito per le suddette categorie è stabilita nell'80 per cento del reddito.

Per quanto riguarda invece il reddito annuo di impresa, esso è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il trattamento pensionabile dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni è disciplinato dall'articolo 7, che prevede quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata al provvedimento. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario contenuto nella tabella D è determinato annualmente su base nazionale attraverso un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere cui fa riferimento l'articolo 28 del D.P.R.448 del 1968. La misura del reddito agrario per ogni fascia è inoltre determinata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. È inoltre stabilito che, ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva necessaria alla determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, non possano essere computate in favore degli iscritti più di 156 giornate all'anno.

Per quanto poi riguarda la pensione di queste categorie, da liquidare dal 1° luglio 1990, essa è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile determinato attraverso la media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione. Anche per queste categorie sono previste dettagliate norme relative alla liquidazione di pensioni supplementari e supplementi di pensione e alla possibilità di prosecuzione volontaria dei contributi, così come è prevista la possibilità di riscattare con onere proprio a carico dei periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione i contributi dal gennaio 1957 al dicembre 1961, secondo quanto previsto dalla legge n. 1338 del 1962. Norme particolari sono poi previste per la pensione indiretta o di reversibilità che rendono omogenea la disciplina con le norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Il provvedimento introduce tra le categorie considerate anche gli imprenditori agricoli a titolo principale, stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della legge n. 1047 del 1957 sono estese a

tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, con l'esclusione della deroga prevista dall'articolo 22 della legge stessa. All'articolo 15 viene inoltre costituita una Commissione di accertamento e verifica che controlla l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Sono infine previste norme che regolano il cumulo di periodi assicurativi.

Il disegno di legge n. 108, d'iniziativa del senatore Scevarolli ed altri, rispetto a quello appena illustrato ha un più limitato contenuto. Peraltro, tale disegno di legge reca anche una innovazione ulteriore rispetto al disegno di legge n. 2329, ovvero la possibilità di pensioni integrative interamente a carico del lavoratore autonomo.

Il presidente GIUGNI sottolinea che, data l'attesa delle categorie interessate al provvedimento, sarebbe auspicabile una sua approvazione definitiva in tempi quanto mai brevi. Avverte inoltre che i termini per l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione scadono domani e che la 5ª Commissione ha recentemente chiesto una integrazione della relazione tecnica per le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati. La presentazione di emendamenti che comportano oneri finanziari costituirebbe ovviamente un ulteriore ostacolo ai fini di una rapida approvazione del provvedimento. Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SARTORI, pur nella considerazione della necessità di approvare celermente il provvedimento, ritiene che alcuni correttivi sarebbero necessari; presenta pertanto alcuni emendamenti di cui dà brevemente conto.

Sarebbe in primo luogo opportuna una modifica all'articolo 7, comma 3, lettera b) per ridurre la percentuale del 9 per cento fissata dal testo per portarla al 6 per cento e ciò per avvantaggiare le zone agricole svantaggiate di cui non si può disconoscere la funzione sociale.

A suo avviso, sarebbe inoltre opportuno correggere il comma 5 dello stesso articolo al fine di un'armonizzazione, per le categorie considerate, dei criteri di calcolo del reddito medio convenzionale. Una correzione si renderebbe inoltre opportuna al comma 4 dell'articolo 12 con l'abbassamento della percentuale, stabilita dal provvedimento nella misura del 2 per cento, all'1 per cento in quanto i fondi sarebbero già sufficienti senza la necessità di questo aumento. Sarebbe infine opportuno sopprimere l'intero articolo 15 o, in subordine, aggiungere una lettera e) che inserisca all'interno della commissione di accertamento e verifica anche 5 membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti presenti nel CNEL. A suo avviso l'articolo 15, infatti, delegittima lo SCAU.

Annunzia poi la presentazione di ulteriori emendamenti che riguardano anche gli articoli 5, 6, 7, 12 e 13 che potrebbero migliorare il testo pervenuto dalla Camera, che formalizza e che illustrerà nell'esame del testo.

Il senatore ROSATI condivide una parte degli emendamenti presentati dal senatore Sartori e precisa che quello soppressivo

dell'articolo 15 porta anche la sua firma. Le attese delle categorie, tuttavia, sono consistenti e non può sottovalutarsi il fatto che emendamenti che comportano oneri finanziari devono essere presentati alla 5^a Commissione, allungando dunque i tempi necessari all'approvazione. L'emendamento soppressivo dell'articolo 15 tuttavia non richiede copertura finanziaria e potrebbe quindi essere mantenuto.

Il senatore VECCHI non nega che gli emendamenti presentati in parte potrebbero migliorare il testo della Camera; ritiene però doveroso sottolineare che le categorie interessate attendono questa riforma ormai da molti anni e la presentazione di qualunque emendamento ne ritarderebbe ulteriormente l'*iter*. La sua parte politica non presenterà dunque emendamenti ed invita i senatori che li hanno presentati a riflettere sull'opportunità di ritirarli. Quanto all'obiezione del senatore Rosati circa la funzione dell'articolo 15, la Commissione ivi istituita non dovrebbe sovrapporsi allo SCAU, che ha funzioni di diversa natura.

Il senatore ANGELONI, ringraziando il relatore per la dettagliata relazione, ritiene che sarebbe più opportuna un'approvazione del testo senza modifiche che ne allungherebbero l'*iter*. La cosa fondamentale da salvaguardare è la riforma di un settore così importante, quindi a suo avviso è da evitare il rischio di una mancata approvazione. Invita pertanto i senatori del suo Gruppo a ritirare gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BISSI sottolinea che alla Camera il Governo e i Gruppi parlamentari si sono sforzati nella ricerca di un equilibrio non facile dal quale è scaturito il testo in esame. Pur riconoscendo la validità di alcuni emendamenti relativi al settore agricolo, ritiene che per esempio, nel settore dell'agricoltura montana, il Parlamento dovrà intervenire anche con altri mezzi e con altri disegni di legge. Se saranno mantenuti gli emendamenti presentati il Governo si riserva di chiedere un congruo periodo di tempo per esaminarli ed eventualmente la remissione del disegno di legge in Aula.

Il provvedimento è già abbastanza ampio e, mentre a suo avviso il disegno di legge Scevarolli dovrebbe ritenersi interamente assorbito da quello pervenuto dalla Camera dei deputati, i parlamentari potrebbero presentare un disegno di legge successivo che corregga alcuni aspetti di quello in esame. Invita pertanto i senatori che hanno presentato emendamenti a ritirarli.

Il senatore SARTORI, convinto della validità degli emendamenti presentati, ritiene tuttavia di dover accogliere l'invito del Governo a ritirarli, per riproporre gli stessi correttivi nel provvedimento generale di riforma del sistema pensionistico.

Il presidente GIUGNI, ringraziando i senatori che hanno accolto l'invito del Governo al ritiro degli emendamenti, rinvia alla seduta antimeridiana di domani il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo, in attesa del parere della 5^a Commissione.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELLA
SOTTOCOMMISSIONE PARERI**

Il presidente GIUGNI ritiene opportuna la sconvocazione della seduta pomeridiana in attesa del parere della 5^a Commissione sui disegni di legge nn. 2329, 108 e 2279.

Avverte inoltre che sarà convocata una seduta della Sottocommissione pareri domani alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 12,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

118^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZITO

*Interviene il Ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 16,50.***MATERIE DI COMPETENZA****Relazione sulle risultanze dei sopralluoghi presso strutture sanitarie in riferimento allo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di assistenza psichiatrica**

Il presidente ZITO fa presente che la Commissione inoltrerà all'Assemblea del Senato una relazione che, partendo dai riscontri effettuati nei sopralluoghi, evidenzierà l'assoluta urgenza di interventi in tale settore, anche al fine di porre il Ministro in condizioni di ottenere in sede parlamentare un assenso per il rifinanziamento del progetto-obiettivo sulla psichiatria. Ricorda poi che il Ministro ha anche sottolineato la necessità di un intervento legislativo, e che, d'altra parte, da parte di alcuni Gruppi parlamentari si annunciano iniziative legislative in materia.

Il ministro DE LORENZO, dopo essersi richiamato a quanto già affermato di fronte alla Commissione sull'urgenza d'interventi per l'assistenza psichiatrica, rileva che è stata riscontrata la disponibilità di 234 miliardi di cui in precedenza si era deciso il riparto fra le regioni per spese in conto capitale. Tale somma potrebbe essere destinata all'avvio del progetto-obiettivo sulla psichiatria, e pertanto chiede che la Commissione si pronunci su tale eventualità; fa poi presente che il primo piano di investimenti per strutture residenziali sarà deliberato dal CIPE nella prossima settimana e che in tale ambito la somma di 360 miliardi sarà destinata ai disabili psichici. Dopo aver ribadito che la mancata presentazione del progetto obiettivo è stata dovuta esclusivamente alla carenza di finanziamenti, rileva che l'iniziativa legislativa in materia di psichiatria, che si riserva di presentare al Consiglio dei ministri prima delle ferie estive, avrà portata assai limitata. Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla difficoltà di reperire risorse aggiuntive per destinazioni particolari riguardanti la sanità, dato che

anche la Commissione bilancio del Senato ha evidenziato la carenza del fondo sanitario nazionale per l'anno in corso.

Il senatore CONDORELLI dichiara di condividere la proposta del Ministro, e sottolinea che il progetto-obiettivo deve essere accompagnato da un disegno di legge che preveda poteri sostitutivi del Ministero in caso di inerzia delle USL e delle Regioni, stante il disinteresse riscontratosi sulla psichiatria da parte di molte USL e di molte regioni meridionali.

Il senatore BERLINGUER, dopo aver ricordato che il Ministro rilasciò dichiarazioni alla stampa secondo cui vi era una disponibilità di 1000 miliardi per il progetto-obiettivo sulla psichiatria, rileva che la questione proposta attiene esclusivamente alla sfera di competenza del Governo e che non vi è assolutamente la necessità del parere preliminare di una Commissione parlamentare. Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa ritiene che essa debba contenere la previsione di interventi sostitutivi del Ministero, nonché procedure particolari per l'impiego delle risorse. Non ritiene invece proficuo che tale iniziativa di legge debba riguardare questioni di principio relative alle scelte fondamentali fatte dalla legislazione vigente, anche perchè essa è stata applicata finora molto limitatamente, per cui occorrerebbe comunque una seria verifica da effettuare dopo l'attuazione del progetto-obiettivo.

Il presidente ZITO fa notare che la questione degli interventi legislativi andrà esaminata in un secondo momento, fermo restando che vi sono dei disegni di legge in materia, che si è già deciso di esaminare, e che altri sono stati preannunciati.

Il senatore SIGNORELLI ritiene opportuno far partire al più presto il progetto-obiettivo e sottolinea che non si possono porre in ombra le gravissime responsabilità degli amministratori delle USL, che hanno ommesso di destinare alla psichiatria somme specificatamente vincolate con legge.

Il senatore MELOTTO dichiara di condividere la proposta del Ministro e ritiene opportuno che il Senato si pronunci sulla destinazione di somme sul progetto-obiettivo sulla psichiatria. Sottolinea però che, a differenza del caso relativo all'AIDS, in questo campo non sono tanto da effettuare investimenti strutturali, dovendosi invece garantire interventi gestionali che consentano la destinazione in via definitiva all'assistenza psichiatrica di una quantità adeguata di personale sufficientemente addestrato; in sede di disegno di legge finanziaria per il 1991 si dovranno quindi prevedere ulteriori fasi di intervento con fondi sufficienti per gestire i nuovi servizi psichiatrici. Si richiama poi alla gravissima situazione del fondo sanitario nazionale per il 1990, che risulta sufficiente solo sino al 30 settembre prossimo.

La senatrice ONGARO BASAGLIA chiede al Ministro di far conoscere il finanziamento complessivo necessario per l'attuazione del progetto-obiettivo triennale, anche al fine di prevedere quali priorità si possano stabilire.

Il senatore CORLEONE ritiene che se si vuole intervenire sollecitamente occorre che l'Assemblea del Senato sia investita della questione prima delle ferie estive, altrimenti si dovrà valutare se la Commissione possa assumersi la responsabilità di dare un giudizio sulla relazione e sulla proposta del Ministro.

Il presidente ZITO fa notare che non è indispensabile attendere che la relazione sia esaminata dall'Assemblea, essendo invece sufficiente un indirizzo politico da parte della Commissione.

Il ministro DE LORENZO ritiene che l'opinione pubblica avverta il disagio profondo derivante dai livelli assai carenti di assistenza psichiatrica. Rileva quindi che l'ex Ministro Donat-Cattin quantificò in mille miliardi il carico finanziario derivante dall'attuazione del progetto-obiettivo allora definito dal Ministero della sanità, ed attualmente in corso di revisione. Si riserva quindi di far conoscere una propria previsione di spesa tra qualche giorno, e fa notare al senatore Berlinguer di non aver mai affermato di poter disporre di finanziamenti per mille miliardi riguardanti la psichiatria. Una prima disponibilità di 234 miliardi sarebbe molto opportuna perchè consentirebbe l'avvio del progetto-obiettivo, mentre sono da condividere le osservazioni del senatore Melotto sugli incrementi di spesa corrente derivanti dall'attuazione del progetto stesso. Ribadisce quindi che l'iniziativa legislativa che intende presentare sarà molto limitata, prevedendo solo poteri sostitutivi del Ministero ed una modifica dell'attuale normativa sul trattamento sanitario obbligatorio. Il Governo non ha evidentemente la necessità di ottenere una autorizzazione del Senato per destinare i 234 miliardi che si sono resi disponibili, ma è certamente opportuno che il Senato stesso, se lo ritiene opportuno, dia indicazioni positive in materia.

Il senatore BERLINGUER fa notare che il Gruppo comunista ritiene che il progetto debba essere avviato al più presto.

Il ministro DE LORENZO rileva che occorre tener conto delle reali possibilità di spesa delle regioni, ad evitare che vi siano previsioni di spese che poi vanno ad aumentare i residui passivi; le regioni hanno comunque già avuto il riparto dello stanziamento di 10.000 miliardi per spese in conto capitale.

Il presidente ZITO propone che il senatore Melotto sia incaricato di predisporre una relazione per l'Assemblea, nella quale si tenga conto delle indicazioni emerse nel dibattito.

Su tale proposta conviene la Commissione.

Il senatore MELOTTO prega quindi il presidente Zito di verificare se sussista la possibilità di un esame di tale relazione in Assemblea prima delle ferie estive.

La seduta termina alle ore 18.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

186^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Interviene il ministro per il coordinamento della protezione civile Lattanzio.

La seduta inizia alle ore 16,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile in relazione ai recenti incendi boschivi in Sardegna**

Dopo che il presidente PAGANI ha dato conto di una missiva del senatore Carta in merito alla necessità di porre rimedio all'emergenza derivante dagli incendi boschivi in Sardegna, ha la parola il ministro LATTANZIO, che prioritariamente ricorda la risoluzione unitaria adottata presso l'8^a Commissione della Camera sulla questione. La necessità di un intervento pronto ed incisivo ispirò un'ordinanza emessa dal Ministro della protezione civile agli inizi dell'anno, in cui si dispose l'acquisto di autobotti e dissalatori che saranno conferiti in gestione al Ministero dell'interno, per poi essere assegnati ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco; tale procedura diventerà operativa con il parere degli uffici tecnico-erariali.

Ulteriori provvedimenti sono stati assunti - con oneri a carico del fondo per la protezione civile, nonostante i fondi siano conferiti alle strutture del Ministero dell'interno o dell'agricoltura e foreste - per potenziare i mezzi antincendi in Sardegna, per richiamare in servizio i Vigili del fuoco, nonché per la sostituzione ed il perfezionamento degli apparecchi radio-portatili di collegamento operativo tra le squadre a terra e gli aeromobili impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Tale esigenza di coordinamento deriva dalla ripartizione di competenze operata col DPR n. 616 del 1987, il quale attribuisce allo Stato il compito di aggredire l'incendio dall'alto mentre alle Regioni compete l'opera di spegnimento a terra.

Il miglioramento e l'incremento degli aeromobili a disposizione della Protezione civile per fronteggiare gli incendi costituisce un obiettivo non secondario del Dipartimento: a tal proposito, anzi, sin dal

gennaio fu richiesto al Ministero della difesa un maggiore apporto di mezzi aerei, ma il rischieramento in Sardegna così auspicato si è limitato ad un elicottero ed ad un aereo con base ad Alghero; d'intesa con l'assessorato all'ambiente della Regione Sardegna, si è poi disposto che a giorni alterni ciascuno di tali due aviomezzi possa stazionare nella zona di Olbia, per assicurare maggiore tempestività di intervento. Gli altri mezzi a disposizione della Protezione civile registrano già tuttora autorizzazioni di volo per un ammontare di ore doppio rispetto all'analogo periodo del 1989: da gennaio a luglio vi sono stati interventi aerei su 217 incendi, in presenza dei quali le risorse disponibili appaiono sempre più insufficienti. La fatalità, aggiuntasi ad ostacoli burocratico-amministrativi, ha aggravato tale situazione: lo dimostra il ritardo nella consegna di due aerei «Canadair», la cessazione della loro produzione, l'impedimento tecnico all'utilizzazione di un velivolo, la cessazione dal servizio di cinque piloti e le difficoltà di autorizzare l'assunzione temporanea di taluni piloti canadesi in loro sostituzione.

L'ulteriore intento del Dipartimento della protezione civile risponde alla necessità di prevenzione di ulteriori focolai d'incendio. A tal proposito, dando seguito agli stanziamenti previsti dalla legge n. 33 del 1990, è in via di costituzione un servizio di monitoraggio per il rilevamento e la localizzazione dei focolai d'incendio in Sardegna, Liguria e Sicilia: la creazione di tali sistemi è di competenza regionale, ma criteri uniformi prevedono la compatibilità con i sistemi informatici nazionali, nonché l'articolazione in una rete di postazioni e di sensori, di centri operativi locali presso i presidi provinciali della Guardia forestale, nonché di centri di coordinamento regionale. La progettazione del sistema di monitoraggio è in fase avanzata nella Regione Sardegna, ove il contratto sarà stipulato entro agosto e l'attuazione avverrà dopo sei mesi. Sono comunque già in fase di attivazione sistemi di ripresa audiotelevisiva dall'alto, grazie al sistema Argo installato sugli elicotteri.

La condotta del Governo si è sempre informata all'esigenza di salvaguardare le vite umane, di circoscrivere i focolai di incendi e di limitare i possibili danni, come può ravvisarsi nell'operazione di spegnimento dell'incendio divampato nella zona di Olbia il 6 luglio scorso, affrontato con tempestività pur in presenza di focolai di incendio in altre quattro regioni d'Italia. Emerge peraltro l'esigenza di adottare anche un intervento di natura preventiva volto a sviluppare il senso di responsabilità delle popolazioni locali, anche in considerazione del fatto che le cause di incendio sono sempre più spesso ascrivibili all'opera dell'uomo.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore TRIPODI stigmatizza l'assenza di un apparato tecnico stabile di protezione civile, confermata dalla necessità di conferire mezzi e risorse al Ministero dell'interno ed a quello dell'agricoltura. Va peraltro rilevato che anche la Calabria contiene ampie risorse boschive di frequente soggette al rischio del fuoco: misure andrebbero specificamente adottate per potenziare i mezzi di prevenzione e di spegnimento anche in tale regione.

Ha quindi la parola il senatore SCARDAONI, che sottolinea gli effetti devastanti degli incendi che, per ricadute sociali, climatiche, turistiche ed economiche sono pari a quelli delle calamità naturali: il Governo dovrebbe avere una consapevolezza maggiore della gravità del fenomeno, considerando che esso registra ormai distruzioni di milioni di ettari di bosco. I sistemi di fronteggiamento e di prevenzione dovrebbero essere congrui alle rispettive situazioni: in particolare, la peculiarità degli incendi in Liguria, aventi picchi soprattutto nel periodo invernale, dovrebbe suggerire una presenza continuativa ed apprezzata degli aeromobili della Protezione civile.

L'effetto distruttivo degli incendi boschivi per l'ambiente e per le condizioni di vita è oggetto dell'intervento del senatore MONTRESORI, secondo cui occorre superare lo schema emergenziale sin qui seguito, del quale si rinviene ancora traccia nel conferimento di fondi della Protezione civile a favore dell'intervento ordinario di altri dicasteri. Al contrario, le opere di prevenzione vanno finanziate di pari passo, e non soltanto con sistemi di monitoraggio: occorrono dissalatori che rendono disponibile l'acqua, incentivi per una politica di laghi collinari, addestramento delle popolazioni e creazione di un diffuso allarme sociale nei confronti dei piromani.

Se il clima di questi mesi e l'assenza di vento hanno evitato in Sardegna le tragiche vicende dell'anno scorso, ciò non significa che il sistema della Protezione civile non debba apprestarsi a fronteggiare la massima emergenza possibile: a tal proposito le competenze dell'assessorato all'ambiente della Regione sarda sulle forze di terra vanno coordinate con l'impiego del mezzo aereo, mediante un comando unico sull'isola, che potrebbe avvalersi anche della cooperazione di altri stati europei interessati al bacino del Mediterraneo.

Lo sforzo del Ministro per fronteggiare gli incendi boschivi è oggetto dell'apprezzamento del senatore SPECCHIA, che peraltro non può esimersi dal rilevare le difficoltà tuttora persistenti, per superare le quali occorre intensificare la prevenzione mediante i sistemi di monitoraggio e quelli di educazione collettiva. Vanno infine ricollegati alla questione in esame anche altri problemi strettamente connessi, come quello della siccità e quello della qualità e quantità dell'acqua, sui quali si attendono gli intendimenti del Governo.

Interviene il senatore PETRARA, che ritiene indispensabile per un intervento tempestivo la costituzione dei centri operativi locali dei Vigili del fuoco testè prospettata dal Ministro. Il conferimento di maggiori risorse da parte del Parlamento consente di ampliare gli organici necessari a tale gestione periferica delle emergenze: pertanto va decisamente auspicata la costituzione di tali centri operativi, uno dei quali non può non collocarsi in una zona ad ampie estensioni boschive come la Murgia.

Ad avviso del senatore FABRIS, tutti gli elementi addotti nelle comunicazioni del Ministro vanno valutati con apprezzamento, purchè non sia mai trascurato il raccordo con le autorità regionali e locali, tenendo presente la disponibilità da loro sempre dichiarata.

Interviene quindi il senatore CUTRERA, che sottolinea come, in attesa di interventi a regime di monitoraggio e di costituzione di una rete operativa, il rischio di incendi sia tuttora affrontato con un'impostazione ancora provvisoria. La costituzione di un Servizio nazionale di protezione civile avrebbe dovuto costituire un'occasione di risistemazione globale della materia, mentre il testo in proposito licenziato dal Senato introduce un meccanismo farraginoso con sovrapposizioni di competenza e poteri di ordinanza che sono giustificati soltanto in rapporto alla singola fase del soccorso.

La necessità che il Ministero della protezione civile si incardini su un assetto politico-operativo migliore è rilevata anche dal presidente PAGANI, secondo cui esso non deve mirare alla mobilitazione delle risorse fine a se stessa, bensì deve essere il dicastero della previsione e della gestione delle emergenze. A tal proposito, insufficiente appare il conferimento di fondi per la mobilitazione dei riservisti dei Vigili del fuoco, mentre occorrerebbe costituire una struttura fissa a terra incardinata nel Servizio nazionale di protezione civile.

Replica agli intervenuti il ministro LATTANZIO, secondo cui le mutazioni climatiche, la scarsa educazione sociale delle popolazioni, i piromani e le piogge estive che alimentano il sottobosco non esauriscono le cause dell'incremento che gli incendi boschivi registrano negli ultimi decenni. Al fondo, vi è la motivazione culturale fondata sulla considerazione che il bosco non dà più un reddito, e che ciò determina un suo abbandono a se stesso in assenza di uomini che ne svolgano la manutenzione e la sorveglianza: tutte attività indispensabili alle quali dovrebbe supplire il sistema di monitoraggio e di prevenzione elettronica prospettato.

Il Dipartimento della protezione civile ribadisce la sua piena disponibilità ad operare in accordo con tutti gli altri enti istituzionali responsabili in materia, in direzione di un maggiore coordinamento degli interventi: va però rilevato che la Costituzione attribuisce alle Regioni competenze precise in materia di agricoltura e foreste, e che l'azione svolta dallo Stato non può che intervenire *ad adiuvandum*, per fronteggiare emergenze che travalicano le risorse materiali dell'ente locale. Eppure, a fronte delle molteplici pressioni esercitate sulle Regioni in tutte le sedi, scarso e dispersivo appare tuttora il complesso dei mezzi da esse apprestati per la difesa dagli incendi: in presenza dei sempre maggiori stanziamenti previsti, sarebbe opportuno non soltanto richiedere in ogni circostanza l'intervento dei mezzi della Protezione civile, ma prevedere anche un meccanismo surrogatorio di quest'ultima in caso di inadempimento regionale nei meccanismi di spesa.

Interventi sperimentali dell'aviazione francese si sono verificati di recente in Sardegna, ma la cooperazione europea non può prescindere dagli analoghi problemi di dislocamento delle forze aeree esistenti tra continente e Corsica. Sarebbe poi un fatto di estrema importanza educativa la celebrazione tempestiva dei processi nei confronti dei piromani, pur considerando la natura spesso indiziaria di tali procedimenti.

Mai il Dipartimento della protezione civile ha inteso arrogarsi compiti di ricostruzione che non gli sono propri: la struttura amministrativa attuale, ereditata da interventi decisi giorno per giorno, costituisce un apparato creato dinanzi alle richieste provenienti dalle autorità locali in merito ad aiuti immediati per l'avvio della ripresa. Chiara è comunque agli occhi del Ministro la necessità di delimitare temporalmente la fase di distacco dell'intervento della Protezione civile, che emerge anche dal combinato disposto dell'articolato del disegno di legge licenziato dal Senato sull'istituzione del Ministero della protezione civile: ciò si desume anche dalla previsione di un controllo preventivo della Corte dei conti sul fondo contemplato dall'articolo 19, salvi i poteri ordinatori di emergenza che, circoscritti alla mera fase del soccorso, prevedono un controllo soltanto successivo.

Il presidente PAGANI ringrazia il ministro Lattanzio per aver accolto l'invito della Commissione e tutti i senatori intervenuti per gli approfondimenti recati al dibattito.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE SPECIALE
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Presidente CARTA comunica preliminarmente che il Presidente del Senato ha concesso un assenso di massima allo svolgimento di un sopralluogo negli Stati Uniti, riservandosi di esprimersi successivamente sul programma, sulla composizione della delegazione e sulla nomina del consulente che dovrebbe accompagnare la delegazione stessa della Commissione. Informa quindi che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, prima riunitosi, propone che il predetto consulente tecnico venga prescelto nella persona del professore Enrico Zanelli docente di diritto commerciale dell'università di Genova. Aggiunge che l'Ufficio di Presidenza ravvisa l'opportunità che la visita della delegazione della Commissione venga preceduta da una missione negli USA, da svolgersi dal Presidente stesso della Commissione e da altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, al fine di predisporre attraverso contatti diretti con esponenti americani, il programma della visita della Commissione. Il presidente CARTA propone pertanto di chiedere l'assenso del Presidente del Senato all'effettuazione della predetta missione che dovrebbe compiersi intorno alla metà del mese di settembre ed avrebbe lo scopo di consentire alla Commissione di sottoporre all'Assemblea entro la fine del mese di settembre una proposta di proroga del termine fissato per la conclusione dei suoi lavori nonché un programma dettagliato degli incontri da svolgere nell'ambito della visita negli Stati Uniti.

La Commissione conviene innanzitutto sulla designazione del consulente tecnico nella persona del professore Enrico Zanelli. Quindi, dopo un intervento del senatore DE CINQUE al riguardo della composizione della delegazione per la visita negli USA (la delegazione

dovrebbe comporsi a suo avviso dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi) e sull'opportunità di richiedere una proroga del termine dell'incarico alla Commissione scadente al 30 settembre, la Commissione approva altresì la proposta di far precedere la visita di una delegazione negli USA da una missione esplorativa svolta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno (atto Senato n. 2211)

Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (atto Senato n. 2289)

Il presidente BARCA ringrazia il sottosegretario al lavoro, onorevole Ugo Grippo per la sensibilità dimostrata accogliendo l'invito a riferire in ordine all'attuazione dell'articolo 23 della legge n. 57 del 1988 e, per l'occasione, ricorda come l'onorevole Grippo abbia fatto parte per due legislature della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

Prima di dare la parola al sottosegretario al lavoro rileva come siano stati sollevati problemi di copertura finanziaria per il disegno di legge n. 2211, in ordine alla possibilità di assicurare l'onere derivante dalle nuove proposte attraverso la riduzione della spesa prevista all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in ragione di lire 250 miliardi per l'anno 1990 e 250 miliardi per l'anno 1991.

Il presidente Barca chiede inoltre all'onorevole Grippo se ed in quale misura vi sia stato nel triennio un fenomeno di scarsa utilizzazione dei fondi e se, a giudizio del Ministero del lavoro, sia consigliabile il passaggio da uno schema che prevede contributi alle imprese ad un diverso modello che prevede contributi ai lavoratori, alla formazione professionale eccetera.

Il sottosegretario GRIPPO premette che non gli sembra corretto imputare la scarsa utilizzazione dell'istituto previsto dalla legge

finanziaria 1988 alla scarsa informazione, dal momento che il ministero si è fatto carico di diramare opportune circolari.

L'ostacolo principale piuttosto è costituito oggettivamente dalla impossibilità delle imprese, che abbiano già goduto di altro genere di agevolazioni, di beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo 23.

Rimane il fatto che nel triennio vi è stato uno scarso utilizzo delle possibilità aperte dall'istituto e delle relative disponibilità finanziarie. A questo proposito i sindacati hanno avanzato l'ipotesi di riutilizzare i fondi nell'ambito dell'organizzazione nazionale del mercato del lavoro. Per parte sua egli ha già fatto osservare, nelle sedi competenti, che l'istituto di cui si discute riguarda specificamente il Mezzogiorno e pertanto i relativi stanziamenti non dovrebbero essere diluiti (e distratti) per provvedimenti a carattere nazionale.

Ricorda ancora, per completare questa breve premessa, che le difficoltà di applicazione e lo sfasamento nella prima destinazione dei fondi sono anche imputabili alla necessità di adottare misure informative, e così pure provvedimenti a carattere organizzatorio.

Ricorda come la legge 11 marzo 1988, n. 67, recependo l'esperienza maturata anche in altri Paesi della Comunità Europea (Francia, Gran Bretagna, ecc.) in maniera di interventi sul mercato del lavoro volti a fronteggiare il problema della disoccupazione giovanile, ha previsto per il triennio 1988-1990 il finanziamento, per un importo annuo di 500 miliardi, di progetti di utilità collettiva, temporalmente limitati, da realizzare a livello locale nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218 (Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), mediante l'impiego a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensile, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

Ai giovani, così individuati ed il cui impiego non può superare l'annualità, la legge in esame riserva un trattamento (indennità) di lire 6.000 all'ora per un importo mensile massimo di lire 480.000, senza peraltro l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato.

I progetti di utilità, predisposti da enti pubblici, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali, ed attuati da imprese, anche cooperative, esistenti alla data del 31 dicembre 1987, vengono presentati alle Agenzie per l'impiego territorialmente competenti, laddove operanti, o agli Uffici regionali del lavoro, che verificatane la conformità ai requisiti di legge, li sottopone, corredati dal proprio parere, alle Commissioni regionali per l'impiego cui è riservato il potere di approvazione, nei limiti della ripartizione per regioni delle risorse finanziarie annualmente stabilita dal CIPE su proposta del Ministero del lavoro.

I suddetti progetti di utilità, che sono caratterizzati nell'intenzione del legislatore per l'alto livello occupazionale (l'80 per cento, infatti, dell'onere finanziario complessivo per ciascun progetto, deve essere riservato per legge alle indennità per le prestazioni dei lavoratori, mentre solo la restante quota - 20 per cento - deve servire a coprire le spese sostenute dall'impresa per l'attuazione del progetto), vengono poi finanziati attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e sottoposti alla vigilanza dell'Ispettorato provinciale del lavoro che ne controlla lo stato di attuazione.

Sulla base del riscontro del dato della disoccupazione, per gli anni 1988 e 1989 il CIPE ha effettuato la ripartizione per regioni delle risorse finanziarie disponibili annualmente.

La rispondenza di tale ripartizione alla consistenza dei dati sulla disoccupazione, diversificati nelle varie regioni meridionali, trova una conferma diretta nel rapporto esistente tra progetti presentati e quelli approvati.

Laddove, infatti, è più grave il problema occupazionale, lì è più probabile che si registri una maggiore richiesta di interventi (vedi in particolare le regioni Campania, Puglia e Sicilia).

Ma, oltre questa, i dati suggeriscono un'altra considerazione di fondo sulla capacità dimostrata, in questa occasione, da parte delle regioni meridionali - e nella fattispecie dei soggetti cui l'articolo 23 demanda la proposta e l'attuazione dei progetti di utilità collettiva - di recepire ed accogliere l'Intervento prospettato in sede centrale.

Mai, forse, come in questa occasione - ed è un dato indubbiamente positivo - c'è stata una risposta così massiccia in termini progettuali (quasi 6.000 progetti nel 1988) da parte del meridione nel tentativo, riuscito, di avviare ad una esperienza lavorativa parte dei giovani disoccupati.

Il che illustra meglio di ogni altro dato, oltre alla gravità che il problema occupazionale ha raggiunto in tale area, la consapevolezza, in termini di coscienza collettiva, che i soggetti pubblici e privati stanno acquisendo in merito alla necessità di avviare, comunque, a soluzione la questione occupazionale.

Le suddette somme annuali - sulla base dell'istruttoria ed approvazione dei progetti che nel 1988 e 1989 hanno raggiunto, per quelli approvati, il numero complessivo, rispettivamente, di 1604 e 1806 - sono state poi interamente impegnate (lire 499.780.565.000 e lire 498.912.031.200), rendendo così possibile, in previsione, un intervento in materia occupazionale per circa 70 mila giovani da avviare per un periodo che va dai tre ai dodici mesi.

In merito all'istruttoria ed all'avviamento dei progetti non va taciuto poi il grande impegno profuso, in termini di lavoro, da parte di tutti gli uffici periferici per l'attuazione di quanto proposto in sede legislativa.

Il rapporto, infine, tra il numero dei progetti ed il numero dei giovani da impegnare in essi è pressocchè costante su tutto il territorio interessato *ex* articolo 23, e ciò sia per il 1988 sia per il 1989, eccezion fatta per la Campania e la Puglia dove sono stati preferiti progetti di utilità collettiva con un numero maggiore di unità lavorative addette a ciascuno di essi; questo probabilmente per una scelta strategica di fondo delle rispettive commissioni regionali, chiamate ad operare in un territorio dove maggiore è la massa dei disoccupati da fronteggiare.

L'aver preferito progetti con una certa consistenza numerica, in termini di giovani da avviare, ha comportato, poi, in linea di massima, anche degli interventi con una maggiore caratterizzazione in termini di utilità collettiva e quindi anche di formazione professionale, rispetto ad esperienze diverse dove l'alto numero dei progetti, la breve durata degli stessi e il basso numero degli avviati per ognuno di essi (ad esempio Calabria e Basilicata) molte volte hanno fatto risolvere l'intervento *ex* articolo 23 solo in termini assistenziali.

L'avviamento concreto dei progetti, in termini temporali, ha fatto registrare, poi, in questi primi due anni di vita dell'intervento *ex* articolo 23, uno slittamento, nei tempi di realizzazione, di circa un anno rispetto all'esercizio finanziario di competenza.

Nel 1989, infatti, sono stati realizzati i progetti relativi al 1988 e nel 1990 stanno attuandosi quelli relativi al 1989.

Il ritardo - legato indubbiamente all'elevato numero di progetti presentati e quindi da esaminare con la complessa procedura schematicamente illustrata in premessa - non pare peraltro destinato a diminuire nel futuro se si tiene conto, ad esempio, che per il 1990 non si è potuto ancora provvedere in merito alla ripartizione dei fondi.

A fronte della situazione estremamente grave in termini occupazionali presente nei territori del Mezzogiorno, con un tasso percentuale di disoccupazione che dal 1980 al 1989 è passato rispettivamente dall'11,5 al 21,1 (fonte ISTAT), il risultato conseguito - tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della natura del provvedimento in esame che indubbiamente non ha la pretesa di risolvere da solo il problema occupazionale, sostanziandosi in uno dei tanti strumenti disponibili per intervenire sul mercato del lavoro, specie quando più teso si fa il conflitto sociale - si può definire abbastanza soddisfacente.

Lo strumento predisposto, infatti, ha permesso in determinati periodi dell'anno di manovrare sul mercato una forza lavoro che, tenendo conto anche dei dati presumibili della Sicilia (circa 10 mila giovani avviati), ha raggiunto a volte una consistenza numerica intorno alle 60 mila unità per ciascun mese (vedi in particolare i mesi di settembre-dicembre 1989).

I dati ci permettono di misurare più che il numero preciso dei giovani impiegati nei progetti di utilità - che peraltro non si discosta di molto dalle previsioni di circa 70 mila ma che non è possibile, data la durata variabile dei singoli progetti, vedere simultaneamente avviati - la reale efficacia che un intervento del genere è in grado di esercitare, in un arco di tempo piuttosto breve, sul mercato del lavoro.

Per quanto riguarda il dato mancante, invece, della Sicilia si osserva come, sulla base del sistema dell'autonomia di tale regione, il Ministero del Lavoro ha competenza solo relativamente alla fase dell'impegno e del successivo accreditamento delle risorse finanziarie, mentre la gestione concreta dei progetti è lasciata all'Assessorato Regionale al Lavoro ed alla Previdenza ed ai suoi rispettivi Uffici periferici. In Sicilia, poi, si registra, rispetto ai tempi di attuazione, un ritardo nell'avviamento dei progetti di utilità, dal momento che solo nell'aprile-maggio 1989 si sono avviati quelli relativi al 1988 con un divario nei tempi, quindi, rispetto al resto del Mezzogiorno, di alcuni mesi. Il dato complessivo, comunque, dei giovani avviati in tale Regione non si discosta di molto, come nel resto delle aree interessate *ex* articolo 23, dal dato di previsione che per la Sicilia si aggirava intorno alle 13 mila unità.

In merito, infine, allo stato di attuazione dell'articolo 23 per ogni singola regione, in termini di realizzazione dei progetti predisposti, si può affermare che esso è pressochè uniforme in quanto non si presentano delle differenze degne di nota tra una regione e l'altra.

Semmai delle difformità si sono riscontrate nelle modalità di attuazione dei progetti stessi.

In relazione a quest'ultimo punto, infatti, a parte quanto già detto a proposito della maggiore o minore consistenza numerica dei giovani avviati per singolo progetto, sono emerse delle differenze per quanto riguarda la Basilicata e la Calabria.

In merito alla prima regione va detto come si sono verificati frequenti e massicci abbandoni da parte dei giovani avviati, i quali dopo pochi giorni di attività si sono astenuti dal continuare perchè poco soddisfatti della qualità dell'occupazione offerta. Ciò ha comportato un numero di giovani impiegati nei progetti di utilità superiore a quanto preventivato originariamente.

Per quanto concerne, invece, la Calabria va notato che a causa della scelta operata in sede di selezione dei progetti - ammettendone al finanziamento il maggior numero possibile e quindi privilegiando quelli con minore durata - si è venuto a determinare un andamento molto variabile tra un mese e l'altro nel numero dei giovani impiegati (ad esempio nel corso del 1989 se a giugno risultavano occupate 8.399 unità, nel mese successivo queste scendevano a 4.231).

Il sottosegretario Ugo Grippo ritiene quindi di poter svolgere alcune considerazioni conclusive.

A differenza dei contratti di formazione e degli incentivi volti a sostenere l'occupazione attraverso un intervento sul costo del lavoro, i progetti di utilità collettiva si caratterizzano per il fatto di avviare giovani disoccupati ad una esperienza lavorativa con finalità anche formativa operando direttamente sul versante della domanda di lavoro, e questo attraverso la predisposizione di occasioni lavorative (i progetti appunto) che il mercato di per sé non offre.

Ciò spiega, indubbiamente, l'ottima riuscita dal punto di vista quantitativo dell'intervento nelle regioni meridionali, caratterizzate da un ristagno in termini di crescita e dove altri ripi di intervento non hanno avuto una pari fortuna (vedi ad esempio la scarsa attuazione riservata all'articolo 14 comma 52 della stessa legge 67/68 che interviene sul versante del costo del lavoro nella prospettiva, verificata molto parzialmente, che una diminuzione dello stesso avrebbe comportato la creazione di occupazione aggiuntiva).

Ma se positivi sono i risultati in termini quantitativi, deludente è stata finora l'azione *ex* articolo 23 dal punto di vista della capacità a promuovere successivamente nuove occasioni di lavoro; finalità pure questa perseguita dalla normativa in esame.

Ciò è dipeso, in buona sostanza, da una serie di fattori.

Anzitutto la scarsa qualificazione in termini di formazione professionale dei progetti predisposti. Si è assistito, infatti, ad un proliferare, forse eccessivo, di progetti spesso con una scarsa consistenza in termini di utilità collettiva.

Questo spiega, ad esempio, le situazioni lamentate dagli organi di vigilanza che, all'atto delle visite ispettive, hanno riscontrato a volte atteggiamenti poco consoni, a dir poco, ad un impegno lavorativo.

Scarsa qualificazione, poi, che se accompagnata all'esiguità dell'idoneità prevista ed ai costi che a volte è necessario sostenere - in quanto sulla base dell'attuale sistema di avviamento su base circoscrizionale, il giovane è necessitato a spostarsi dal luogo di residenza per raggiungere la sede di lavoro - spiega pure l'alto numero delle rinunce

da parte dei soggetti originariamente avviati (con punte del 50 per cento in Campania) ed in particolare di quelle forze particolarmente qualificate (laureati, ecc.).

Rinunce, poi, che possono trovare una giustificazione anche nella mancanza di prospettive per il futuro per chi viene avviato attualmente in tali progetti; talchè molti preferiscono conservare una occupazione precaria, magari irregolare, ma più soddisfacente, quanto meno, dal punto di vista remunerativo.

È bene precisare, però, per quanto riguarda le suddette prospettive per il futuro, anche con riferimento a delle ingiustificate, pur se comprensibili, aspettative dei giovani avviati *ex* articolo 23, come l'intervento in esame sul mercato del lavoro non si pone nella logica della creazione di nuova e stabile occupazione, bensì in quella di creare un segmento del mercato dove il giovane disoccupato viene temporaneamente immesso, acquisendo una prima esperienza lavorativa-formativa in attesa di un successivo stabile inserimento lavorativo. È ovvio, allora, che qualsiasi intervento che miri a stabilizzare temporaneamente nei progetti di utilità i giovani già avviati comporta lo snaturamento dell'intervento ed in ultima analisi in suo fallimento.

Si tratta, come è facile notare, di alcune gravi carenze emerse dall'esperienza concreta di questi anni e che sarebbe bene affrontare in una prospettiva di modifica, da molti auspicata, dall'articolo 23; ciò ad evitare che l'intervento assuma un connotato esclusivamente assistenziale poco proficuo, a lungo andare, per il Mezzogiorno stesso.

Si apre la discussione.

Il presidente BARCA ricorda come il pretore di Chieti, in una recente sentenza, abbia considerato nuovi assunti gli operai trasferiti ad una nuova società scaturiente dalla fusione di due precedenti società. A sua avviso la sentenza instaura un grave precedente, perchè potrebbe generare lo stimolo (per beneficiare di cospicue agevolazioni) alla creazione di una girandola di società fittizie.

Il senatore PINTO vuole dare atto al sottosegretario della ricchezza dei dati portati alla attenzione della Commissione e così pure delle considerazioni e valutazioni critiche.

Chiede se vi sia stato un fenomeno di scarsa informazione e se pertanto non siano state penalizzate proprio le regioni meridionali più flagellate dal fenomeno della disoccupazione.

Chiede ancora se non si ritenga di dover privilegiare progetti formulati dal concorso di più comuni, piuttosto che quelli provenienti da singole unità o enti attuatori. Chiede infine se l'Agenzia per l'impiego non rischi di agevolare i progetti provenienti dalle città capoluogo, dove il dramma della disoccupazione assume aspetti più appariscenti.

Il senatore PONTONE chiede quali siano le ragioni di tanta disaffezione e se per caso i giovani non siano scoraggiati dalla prospettiva di poter ricavare dai progetti soltanto occupazioni di carattere precario ed assistenziale. Sarebbe pertanto più utile far

svolgere corsi di formazione professionale in vista di possibilità di occupazione più durature.

Il senatore VIGNOLA ringrazia l'onorevole Grippo per la ricchezza dei dati e così pure per lo sforzo da lui compiuto di compiere un'analisi complessiva degli incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno.

Si dice convinto che l'istituto costituisca tuttora un aiuto in favore dell'occupazione produttiva nel Mezzogiorno e ritiene che l'insufficiente utilizzazione delle risorse si debba ascrivere alla persistenza di un'area sommersa dalla quale è difficile fare emergere il lavoro giovanile. In questo senso le recenti modifiche apportate dal Senato al decreto-legge per la fiscalizzazione degli oneri sociali - modifiche intese a riconoscere un privilegio alle imprese che hanno dimostrato di applicare i contratti collettivi - si muova nella direzione giusta.

Si chiede inoltre se non sia il caso di promuovere un secondo ciclo informativo, in modo da sensibilizzare gli enti attuatori circa le convenienze rilevatesi attraverso l'esperienza attuativa.

Condivide le osservazioni del senatore Pinto secondo le quali l'Agenzia per l'impiego competente per territorio spesso tende a privilegiare le situazioni più drammatiche ed appariscenti, concentrate nei grossi capoluoghi. Ritiene tuttavia che si debba parlare non solo di estensione territoriale degli incentivi ma anche di modalità della loro gestione.

Il senatore COVIELLO vuole dare atto al sottosegretario Grippo dell'impegno totale, positivo e concreto da lui svolto in favore dell'applicazione dell'istituto, contribuendo seriamente a far sì che i progetti evolvessero verso schemi sempre più interessanti e produttivi. Ritiene infatti che si debba esprimere un giudizio positivo dal momento che la mobilitazione di circa 60.000 giovani equivale a mettere in moto un ragionamento, una cultura del lavoro, a sensibilizzare interlocutori che altrimenti sarebbero rimasti inattivi.

Dopo aver sottolineato l'esigenza che la nuova circolare si faccia carico di spiegare le possibilità di impiego differenziato dei giovani disoccupati, rivolge al sottosegretario Grippo alcune domande. In particolare chiede se i progetti abbiano riguardato l'ambiente e se si sia stabilito un corretto rapporto tra legge dello Stato e leggi regionali.

Chiede inoltre se le Agenzie per l'impiego abbiano compiuto un serio sforzo progettuale e se sia possibile ipotizzare una prosecuzione in forme diverse delle attività svolte dai giovani nel campo dei progetti di lavoro socialmente utili. Chiede infine se sia auspicabile il rilascio di attestati in ordine alla formazione professionale eventualmente acquisita e se sia ipotizzabile un coinvolgimento degli ordini professionali.

Il deputato RIDI dice di essere abituato ad esaminare i problemi dal versante dei beneficiari, che nel caso in specie sono i soggetti più deboli. A questo proposito ritiene che gli affidamenti formulati dal sottosegretario siano da verificare e da approfondire.

Chiede se le disponibilità non utilizzate, per il congegno che vieta alle imprese il cumulo dei benefici, possano essere destinate all'allargamento dell'area dei beneficiari. Chiede inoltre se la copertura

finanziaria prevista dal disegno di legge 2211, la quale assicura l'onere attraverso la riduzione della spesa prevista all'art. 15, comma 52, della legge finanziaria 1988 sia da considerarsi nel merito condivisibile.

Anche il senatore INNAMORATO chiede notizie circa la copertura dell'onere, facendo rilevare che già l'art. 23 faceva riferimento alle risorse finanziarie previste dalla legge n. 64.

Chiede quale sia il giudizio del ministero in ordine alla possibilità di istituire un rapporto che assomigli ad un rapporto di lavoro subordinato.

Domanda se non sia il caso che il ministero del lavoro si attrezzi in modo da costituire un punto di riferimento unitario, sufficientemente robusto da impedire elargizioni a questa o quella impresa, a questo o quel soggetto attuatore. A suo avviso è necessario realizzare un livello più alto di sintesi tra politica e amministrazione.

Il sottosegretario GRIPPO assicura che farà avere in tempi brevi un'interpretazione del ministero in ordine alla problematica (che rischia di allargarsi) aperta dalla sentenza del pretore di Chieti.

Al senatore PINTO risponde che le circolari attuative dovranno tenere conto della possibilità di diffusione nel territorio degli incentivi, statuendo opportuni parametri di riferimento attraverso dati oggettivi (come è il rapporto tra abitanti ed occupati nel territorio).

Per quanto riguarda il rapporto con le regioni, lamenta lo scarso impegno effettivo di queste autonomie, anche se le declamazioni e le proclamazioni di intenti sono state numerose. Non si riferisce tanto alla legge regionale della Campania, peraltro bocciata dal commissario del Governo, quanto all'esperienza della Basilicata che ha approvato progetti di legge che prevedevano 40 miliardi per il prosieguo della formazione professionale attraverso fondi che a loro volta dovevano essere assicurati dalla CEE.

Chiarisce come la legge finanziaria 1988 preveda che i giovani rimangano iscritti nell'elenco dei disoccupati, occupando la stessa posizione in graduatoria. Pertanto giudica problematico, senza capovolgere lo spirito dell'art. 23, ipotizzare una prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di tempo prefissati dalla legge.

Al senatore VIGNOLA dice che anche lui è rimasto sorpreso per la scarsa attuazione ricevuta dall'art. 15, comma 52, della legge finanziaria 1988. Provvederà pertanto a sensibilizzare ulteriormente sindacati ed imprese.

In ordine al funzionamento delle agenzie per l'impiego informa come difficoltà siano insorte in seguito ai rilievi della Corte dei conti e ad una successiva sentenza del TAR la quale ha stabilito l'annullamento delle nomine dei direttori. Naturalmente assicura che il ministero si farà carico di operare le opportune modifiche e garantire in tempi brevi la soluzione dei problemi di gestione. Lo stesso discorso vale per il nucleo di esperti che dovrebbe assistere l'opera dei direttori.

La seduta termina alle ore 17.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente
SEGNÌ

La seduta inizia alle ore 16,15.

Il Comitato prende in esame le risultanze recentemente emerse in ordine alla vicenda di Ustica e si riserva di esternare in un pubblico comunicato alcune valutazioni sugli aspetti di sua competenza.

La seduta termina alle ore 17,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 11,15.

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 12,20.

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, toglie la seduta e annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno, nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente accoglie poi la richiesta del senatore Boato di acquisire la documentazione concernente attività terroristiche sequestrata al Brennero dalle forze dell'ordine il 28 giugno scorso, come è riferito da alcuni quotidiani.

Avverte che l'ammiraglio Martini, il ministro Martinazzoli e il prefetto Malpica hanno provveduto a restituire sottoscritto il testo stenografico delle loro testimonianze formali e audizioni svoltesi il 20 e il 27 giugno scorso, proponendo alcune correzioni di carattere meramente formale, ad eccezione di una, richiesta dall'ammiraglio Martini in relazione ad un passaggio in seduta segreta della sua testimonianza formale del 27 giugno, in ordine alla quale è necessaria l'approvazione della Commissione.

In un breve passaggio in seduta segreta la Commissione delibera in relazione alla suddetta richiesta di correzione dell'ammiraglio Martini.

**SULL'INCHIESTA IN ORDINE ALLE VICENDE CONNESSE ALLA STRAGE ALLA
STAZIONE DI BOLOGNA**

Il PRESIDENTE fa presente che oggi è stato reso noto il dispositivo della sentenza della Corte di assise di appello di Bologna nel procedimento per la strage del 2 agosto 1980: gli imputati condannati in primo grado sono stati assolti ad eccezione del generale Musumeci e del colonnello Belmonte, condannati per calunnia.

Il senatore MACIS giudica, senza con ciò contestare minimamente nel merito la sentenza emessa in sede di appello dai giudici bolognesi, che tale sentenza conferma da un lato l'impunità di cui di fatto godono gli autori delle stragi verificatesi in Italia negli ultimi venti anni e dall'altro lato la costante presenza di appartenenti ai servizi segreti in manovre di copertura e depistaggio delle indagini. Chiede pertanto che la Commissione avvii una specifica inchiesta, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

Nell'associarsi alla richiesta del senatore Macis, il deputato CASINI sottolinea come la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Bologna sia fonte di tristezza perchè sancisce la mancata individuazione dei responsabili di una strage efferata, senza con questo voler esprimere un giudizio sul merito della pronuncia giudiziaria. D'altra parte questa stessa sentenza conferma che uomini appartenenti ad apparati dello Stato si sono resi responsabili di tentativi di depistaggio, comportamenti rispetto ai quali è senza dubbio necessaria ed opportuna una tempestiva iniziativa della Commissione per accertare, nel rigoroso rispetto delle competenze assegnatele, se si tratta di deviazioni individuali oppure attribuibili ad interi apparati.

Il deputato STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE non ritiene sufficiente soffermare l'attenzione della Commissione solo sulla strage alla stazione di Bologna e sulle vicende connesse, essendo invece necessario ricostruire il filo che lega i vari episodi di strage verificatisi a partire dal 1969 per comprendere le ragioni per le quali determinati avvenimenti eversivi, la cui responsabilità è stata attribuita alla destra o alla sinistra, sono puntualmente sopravvenuti in momenti di particolare tensione politica e sociale. La Commissione non deve e non può, naturalmente, replicare i processi giudiziari, ma deve piuttosto ricercare una interpretazione politica, essendo fin d'ora chiaro che non si può pensare di ricondurre il complesso di tali trame esclusivamente a deviazioni messe in atto da singoli appartenenti ad apparati dello Stato, poichè nel corso del tempo gli stessi apparati, con uomini diversi, sono sempre stati al centro di depistaggi e coperture.

Il senatore BOATO, nel condividere le preoccupazioni finora espresse negli interventi che lo hanno preceduto, giudica urgente che la Commissione avvii con determinazione una inchiesta. Senza entrare nel merito della sentenza di appello, si può affermare che anche per la strage di Bologna si sta ripetendo uno schema purtroppo da anni conosciuto secondo il quale il giudizio di primo grado rassicura l'opinione pubblica sulla capacità della giustizia di individuare e condannare i colpevoli, mentre il giudizio di appello si conclude puntualmente con un proscioglimento, salvo confermare le tracce, più o meno consistenti a seconda dei casi, delle interferenze e dei depistaggi dei servizi segreti. Chiede anch'egli pertanto di programmare a breve termine l'avvio di un'inchiesta; chiede inoltre che, nella seduta odierna, prima di ascoltare il dottor Luzzatti, la Commissione effettui una riflessione sugli avvenimenti accaduti a seguito dell'audizione dell'onorevole Amato svoltasi la scorsa settimana.

Il senatore RASTRELLI, nell'associarsi alle richieste del deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, afferma che la sentenza assolutoria di Bologna avvalorata la tesi dalla sua parte sempre sostenuta e cioè che la strage del 2 agosto 1980 fu realizzata per depistare le indagini relative alla strage di Ustica, avvenuta pochi giorni prima.

Il deputato TORTORELLA, a conferma e ad integrazione della proposta avanzata dal senatore Macis, ritiene giusto cogliere questa occasione per segnalare di fronte all'opinione pubblica il ruolo del Parlamento ed in particolare quello svolto dalla Commissione che è riuscita, grazie ad un lavoro assai faticoso ed irto di difficoltà, a sollevare molti dei veli che stavano occultando definitivamente la verità sulla tragedia di Ustica. Perchè tale ruolo sia confermato anche per quanto riguarda l'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna e per tutte le inchieste tuttora incompiute sulle altre stragi, è opportuno, a suo giudizio, che l'Ufficio di Presidenza si riunisca appositamente per adottare un calendario dei lavori incisivo e serrato e per dare mandato al Presidente di compiere dei passi presso le Presidenze delle due Camere perchè le strutture di supporto della Commissione vengano adeguatamente rafforzate.

Il deputato Tortorella invita poi la Commissione ad effettuare altresì una meditata riflessione per individuare e proporre più efficaci strumenti di controllo parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza che tutte le inchieste hanno dimostrato essere coinvolti nelle vicende che hanno devastato il paese e la democrazia italiana. Di fronte a tale endemica patologia il Comitato parlamentare di controllo dei servizi ha preso atto della inadeguatezza dei poteri conferitigli dalla legge n. 801 del 1977 e si è già rivolto alla Presidenza delle due Camere e al Governo per sollecitare una riforma legislativa.

Il deputato BUFFONI osserva che la notizia che giunge oggi da Bologna impone ad ogni Gruppo di esprimere la propria posizione a prescindere dalle valutazioni puntuali che potranno essere formulate sulla sentenza soltanto dopo aver letto le motivazioni. Fin d'ora però può assicurare l'adesione della sua parte politica ad una inchiesta organica della Commissione sulle vicende connesse a tutte le stragi in cui compaiono, come comune elemento di raccordo, la presenza e l'intervento di organismi dello Stato. È importante però che l'Ufficio di Presidenza definisca prioritariamente una metodologia di lavoro.

Concordando con il deputato Buffoni sulla necessità di un preventivo esame da parte dell'Ufficio di Presidenza, il deputato BIONDI dichiara di non essere sorpreso dalla sentenza emessa dai giudici di appello sulla strage di Bologna, dal momento che una diversa e più obiettiva valutazione degli elementi di prova si rende fatalmente necessaria nei casi in cui in sede di istruttoria e di giudizio di primo grado i giudici hanno finito per operare deformazioni unilaterali che difficilmente possono essere poi avvalorate. D'altra parte, in un momento in cui la comprensibile grave delusione che proveranno le famiglie delle vittime rende doveroso un incisivo intervento della Commissione, deve valutarsi positivamente la libertà di giudizio

dimostrata dai giudici di appello nell'assumere una decisione sicuramente poco popolare.

Il PRESIDENTE, al di là di qualsiasi valutazione sulle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a emettere una sentenza per la gran parte assolutoria, sottolinea come tale decisione non possa non avere un impatto drammatico sulla pubblica opinione e sul rapporto tra quest'ultima e le istituzioni. In questo senso concorda con il deputato Tortorella nel ritenere che le responsabilità della Commissione si sono fatte in qualche misura più pesanti e, in accoglimento delle richieste avanzate, annuncia che convocherà la Commissione nella prossima settimana per affrontare il problema, dopo una prima delibazione che sarà affidata all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente non ritiene invece opportuno accogliere la richiesta, reiterata dal senatore Boato, di svolgere nella seduta in corso, prima di passare alla testimonianza formale del dottor Luzzatti, un dibattito sugli ultimi sviluppi del caso Ustica, con particolare riferimento a quanto sta avvenendo in sede giudiziaria.

*TESTIMONIANZA FORMALE DEL DOTTOR CARLO LUZZATTI SULLE VICENDE
CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA*

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del dottor Carlo LUZZATTI, presidente della commissione tecnico-formale di inchiesta sul disastro di Ustica nominata dal Ministro dei trasporti il 28 giugno 1980.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale davanti alla Commissione, il dottor Luzzatti risponde a quesiti posti dal Presidente, dai senatori Bosco, Macis e Boato e dai deputati De Julio, Cipriani, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Cicciomessere e Orlandi.

Nel corso della testimonianza il dottor Luzzatti consegna al Presidente taluni documenti che vengono acquisiti dalla Commissione agli atti dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Luzzatti, dichiara conclusa la sua testimonianza.

La seduta termina alle ore 19,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO
indi del Vice Presidente
CUTRERA

La seduta inizia alle ore 11,25.

Audizione del ministro Remo GASPARI

La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione dell'onorevole GASPARI: dal 13 aprile 1988 al 21 luglio 1989 ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro GASPARI svolge una breve relazione, con particolare riguardo ad alcune dichiarazioni pubblicate nel volume recentemente pubblicato: *Remo Gaspari: Il mio Mezzogiorno - Intervista su un anno di governo.*

Intervengono e pongono quesiti il senatore FABRIS, i deputati BECCHI e D'ADDARIO, il senatore LIBERTINI, il deputato SAPIO, i senatori FLORINO e CUTRERA, il deputato D'AMBROSIO ed il Presidente SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il ministro GASPARI.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente SCÀLFARO convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi domani giovedì 19 luglio 1990 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 13,45.

Presidenza del Presidente

SCALFARO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il Presidente SCALFARO, riferendosi alle notizie pubblicate in data odierna su alcuni quotidiani in ordine a temi oggetto dell'inchiesta, sottolinea che le fonti delle medesime debbono farsi risalire - come si evince dal contesto degli articoli in questione - alle persone ascoltate nella seduta di ieri.

Il senatore FLORINO, anche alla luce dei recenti sopralluoghi compiuti a Napoli, chiede che il Ministro dell'interno sia ascoltato dalla Commissione e direttamente investito del problema dell'occupazione abusiva degli alloggi costruiti con i fondi per la ricostruzione *post-sismica*.

Dopo che il senatore FABRIS ha ricordato la necessità di rispettare il programma dei lavori già predisposto dall'Ufficio di Presidenza, il Presidente assicura che sottoporrà a quest'ultimo entrambe le richieste.

Audizione dell'avvocato Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA

La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione dell'avvocato Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA, presidente della regione Campania, il quale è accompagnato dal dottor Raffaele COLUCCI, assessore al turismo e dal dottor Clino BOCCHINO, assessore all'industria ed artigianato.

Dopo una breve relazione dell'avvocato Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA, intervengono e pongono quesiti i senatori FABRIS e FLORINO.

Rispondono ai quesiti posti l'avvocato Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA ed il dottor Clino BOCCHINO.

Il presidente sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,30).

Audizione del dottor Antonio BOCCIA

La Commissione procede all'audizione del dottor Antonio BOCCIA, presidente della regione Basilicata, il quale è accompagnato dal dottor Michele COMODO, assessore alle attività produttive.

Dopo una breve relazione del dottor Antonio BOCCIA, che consegna alcuni documenti, interviene ponendo quesiti il senatore FABRIS, cui risponde il dottor Antonio BOCCIA.

La seduta termina alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

147^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (1910-B)
(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo avere illustrato il disegno di legge, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale fa comunque rilevare che l'Italia aderisce alla convenzione cui il provvedimento ha riguardo con un ritardo di ben diciassette anni.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988 (2200), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2264)
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989 (2314), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ianni: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246)

De Cinque ed altri: Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612)

Cortese ed altri: Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985)

Calvi ed altri: Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321)
(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità. Si raccomanda comunque alla Commissione di merito di evitare di dar luogo, mediante la concessione di provvidenze a favore di particolari categorie, a possibili sperequazioni ai danni di altri soggetti.

Ianniello: Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247)
(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in senso favorevole, il senatore SANTINI, il quale illustra il disegno di legge, inteso a disciplinare l'uso di quei particolari veicoli che la Direzione generale nella motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aveva individuato come «mezzi d'opera» nella circolare del 7 settembre 1978, n. 36, classificandoli come veicoli della categoria II.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità.

Nieddu: Valutazione dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente superiore nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2308)

(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo avere illustrato il provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere contrario. La materia da esso disciplinata andrebbe infatti a suo avviso esaminata contestualmente al disegno di legge sulla dirigenza pubblica, attualmente all'esame della Camera dei deputati, al fine di evitare possibili sperequazioni tra dipendenti della pubblica amministrazione collocati al medesimo livello funzionale.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

Deputati Portatadino ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (2326), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)

(Parere alla 8^a Commissione)

Illustra il disegno di legge il senatore SANTINI, il quale fa presente che il provvedimento è finalizzato ad assicurare alla concessionaria autostradale le risorse necessarie per provvedere ai nuovi rilevanti investimenti costruttivi, demandando inoltre ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici la fissazione delle tariffe autostradali. Segnala quindi che la proroga di dodici anni del periodo di concessione, di cui all'articolo 1, ha una durata probabilmente troppo ampia, e comunque non motivata. Egli fa inoltre notare che tra i criteri dei quali occorre tener conto ai fini della fissazione delle tariffe autostradali, di cui all'articolo 2, viene addotta l'esigenza di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato, obiettivo che appare di difficile traduzione pratica.

Anche il senatore FRANCHI rileva che la durata della proroga del periodo di concessione è immotivata, nè trova alcuna spiegazione nella relazione al disegno di legge.

Il senatore VETERE si sofferma in particolare sull'articolo 3 del disegno di legge, del quale segnala la disomogeneità. Mentre, infatti, il comma 2 dell'articolo individua la copertura finanziaria del provvedimento, il comma 1 proroga al 31 dicembre 1991 le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 86 del 1986, che prevede l'affidamento delle

funzioni dirigenziali di cui al D.P.R. n. 478 del 1972 al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. Gli pare invece possibile spiegare la durata della proroga del periodo di concessione alla luce di un piano di ammortamento degli investimenti probabilmente previsti.

Ad avviso del presidente MURMURA sarebbe opportuno prevedere non già una proroga concessa *ope legis* alla società autostrade, bensì piuttosto attribuire al Ministro la facoltà di concedere la proroga, fino ad un periodo massimo di dodici anni, sulla base di un programma di opere da realizzare.

Egli condivide peraltro le osservazioni riguardanti l'articolo 3, che giudica non omogeneo rispetto al contenuto del disegno di legge e comunque fonte di perplessità, in relazione al mancato espletamento delle regolari procedure consorsuali per l'accesso alla dirigenza, previste dalla legge n. 301 del 1984. Sarebbe pertanto, a suo avviso, opportuno che la Sottocommissione esprimesse un parere favorevole sul disegno di legge, eccezione fatta per l'articolo 3.

Dopo un intervento del senatore SANTINI - il quale fa osservare che il ricorso allo strumento legislativo per la proroga della concessione per la società autostrade S.p.A. è esplicitamente previsto dalle legge n. 385 del 1968 e n. 531 del 1982 - il presidente MURMURA propone comunque di suggerire di subordinare la concessione ad uno specifico programma di investimenti.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione proposta dal presidente Murmura, eccezione fatta per l'articolo 3, riguardo al quale esprime parere contrario.

Riforma del Ministero della marina mercantile (2334)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, il quale fa notare che, diversamente dalla intitolazione, esso non dà luogo ad una omogenea riforma del Ministero della marina mercantile idonea ad adeguare struttura e dotazioni del personale alla complessità delle funzioni da svolgere. Il provvedimento si limita invece ad incrementare il numero delle direzioni generali, prevedendo un sistema di reclutamento finalizzato a far fronte alle maggiori funzioni. Esso prevede altresì la corresponsione di uno speciale compenso, collegato con la professionalità e produttività dei servizi. Al fine di consentire al Governo di illustrare le finalità e la portata del disegno di legge, il relatore propone pertanto di rinviarne l'esame.

Concorda il senatore GALEOTTI, ad avviso del quale il provvedimento, in considerazione delle finalità che si propone, avrebbe dovuto essere assegnato alla Commissione affari costituzionali, ovvero alle Commissioni riunite 1ª e 8ª.

Al fine di consentire l'intervento del rappresentante del Governo, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Scevarolli ed altri: Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche (108)

(Parere alla 11^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage o terrorismo (1);

PASQUINO ed altri. - Abrogazione del regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135);

PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663): *parere favorevole su testo unificato.*

alla 3^a Commissione:

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (1910-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 8^a Commissione:

MANCINO ed altri. - Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109): *parere favorevole con osservazioni.*

IANNIELLO e PATRIARCA. - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247): *parere favorevole.*

Deputati PORTATADINO ed altri. - Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (2326), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 10^a Commissione:

TAGLIAMONTE ed altri. - Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (703): *parere favorevole con osservazioni.*

alla 13^a Commissione:

PECCHIOI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis), *(risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457): parere favorevole.*

CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280): *rinvio dell'emissione del parere.*

BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882): *rinvio dell'emissione del parere.*

CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1881): *rinvio dell'emissione del parere.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Deputati ORSINI Gianfranco ed altri; GASPAROTTO ed altri. - Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont (2342), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

MERCLEDÌ 18 LUGLIO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Riforma dell'ordinamento professionale forense (1782): *rinvio dell'emissione del parere;*

Deputati PIRO ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 7^a Commissione:

Proposta di direttiva del Consiglio dell'8 agosto 1989, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (Cee-617): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 9^a Commissione:

COVIELLO ed altri: Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769): *rinvio dell'emissione del parere;*

MICOLINI ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 13^a Commissione:

PECCHIOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis), risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge.n. 1457: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2226).
- Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (989-B).
- Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (2017).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 9,30 e 16,30

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Ordinamento della professione forense (254).
- Nuovo ordinamento della professione forense (390).

- Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (790).
- Riforma dell'ordinamento professionale forense (1782).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461).
- Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (1462).
- COVI ed altri. - Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile (2185).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2301).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI e MANIERI. - Riconoscimento del figlio naturale (199).
 - MARINUCCI MARIANI ed altri. - Cognome della famiglia (201).
 - MARINUCCI MARIANI ed altri. - Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302).
 - SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di diritto di famiglia (524).
 - MANIERI ed altri. - Disciplina della famiglia di fatto (861).
 - BOATO. - Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli (2168).
 - ULIANICH ed altri. - Modifiche ad alcune norme relative al riconoscimento di figli naturali (2323).
-

DIFESA (4ª)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*) (1642).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906).
- POLI ed altri. - Norme di principio sulla difesa nazionale (1908).

II. Esame del disegno di legge:

- SIGNORI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (2337).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma dello Stato maggiore della Marina concernente la costruzione di una nave-scuola.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 10 e 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1385).

- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati ORSINI ed altri; SCOVACRICCHI e ROMITA; COLONI; ZANGHERI ed altri; DE CARLI ed altri; PARIGI ed altri. - Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1213).
- FIORET ed altri. - Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonché dei bilanci degli enti pubblici (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988 - dell'articolo 11 del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1203, approvato dalla Camera dei deputati*) (1203-bis).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 11 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUZZETTI ed altri. - Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350).
- Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267).
- AZZARETTI e MERIGGI. - Trasferimento del castello visconteo di Voghera in proprietà al comune (2241).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1746).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CINQUE ed altri. - Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612).
- CORTESE ed altri. - Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985).

- CALVI ed altri. - Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321).
- IANNI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*) (2301).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 9,30 e 16,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2266).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
 - CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
 - CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
 - PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dei trasporti sul trasporto pubblico locale.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Modifica delle sanzioni in materia di installazione e utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini (2233).
- Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572).
- Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (2326).
- Deputati LOBIANCO ed altri; Deputati BARZANTI ed altri. - Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (2300).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LAURIA ed altri. - Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087).
- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa (2115).

III. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Estensione ai militari del Genio ferrovieri del fondo di solidarietà (610).
- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).
- MANCINO ed altri. - Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109).

- Riforma del Ministero della marina mercantile (2334).
- CASADEI LUCCHI ed altri. - Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (1399).
- SCIVOLETTO ed altri. - Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (395).
- MICOLINI ed altri. - Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (129).

II. Esame dei disegni di legge:

- IANNIELLO e PATRIARCA. - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247).
- VISCA ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato (2340).
- NIEDDU ed altri. - Valutazione dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2308).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- SARTORI ed altri. - Prevenzione degli incendi e tutela del patrimonio boschivo (2223).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CASADEI LUCCHI ed altri. - Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023).
- COVIELLO ed altri. - Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (2182).
- LOPS ed altri. - Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche (2286).

- DIANA ed altri. - Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990 (2322).

III. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769).
- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MICOLINI ed altri. - Ordinamento della professione di enologo (2250).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).

- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani (174).
- Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (963).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 10 e 16,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati BONETTI; LOBIANCO ed altri; TEALDI e RABINO; CRISTOFORI ed altri; TEALDI; PALLANTI ed altri; LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; CAPPIELLO ed altri; CAPPIELLO ed altri. - Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*) (2329).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche (108).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- LAMA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
- ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio (347).
- POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).

- MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).
- CARIGLIA ed altri. - Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).
- SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841).
- GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).

III. Esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 luglio 1990, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposte per le dichiarazioni di area ad elevato rischio di crisi ambientale delle aree di Brindisi, Sicilia sud-orientale, Taranto, Porto Scuso.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- MONTRESORI ed altri. - Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'Isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1881).

II. Esame dei disegni di legge:

- **BOATO** ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
 - **PETRARA** ed altri. - Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50).
 - **MANIERI** e **CUTRERA**. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
 - **PECCHIOLI** ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis).
-